Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE
254
4 D
1

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

DEL TRIBUNALE
DELLA SAGRA ROTA ROMANA,

MEMORIE STORICHE

COLLE RISPETTIVE BOLLE DE' PONTEFICI

RIDOTTE IN COMPENDIO
COL METODO DEL GUERRA E VOLGARIZZATE,

E CON DOCUMENTI

TRATTI DA MANOSCRITTI INEDITI
DEL COCCINO

ESISTENTI AL COLLEGIO ROMANO,

per

GIUSEPPE BONDINI

ROMA,
Coi tipi de' Fratelli Pallotta.

1854.

254
4 D
1

Digitized by Google

DEL TRIBUNALE

DELLA SAGRA ROTA ROMANA

Digitized by Google

Digitized by Google

DEL TRIBUNALE

DELLA SAGRA ROTA ROMANA,

MEMORIE STORICHE

COLLE RISPETTIVE BOLLE DE' PONTEFICI

RIDOTTE IN COMPENDIO COL METODO DEL GUERRA
E VOLGARIZZATE,

di

GIUSEPPE BONDINI

SEGRETO DI ROTA
già di Monsig. T. Mertel ora Ministro dell'Interno,
Bibliotecario di S. E. il Duca Torlonia, ec.

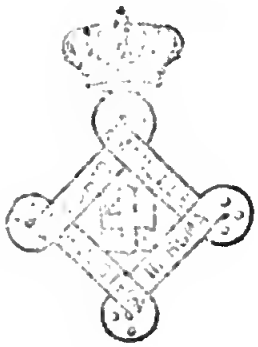

ROMA,
COI TIPI DE' FRATELLI PALLOTTA.

1854.

Digitized by Google

Digitized by Google

A SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA

MONSIGNOR

GIORGIO TALBOT DE MALAHIDE

CAMERIERE SEGRETO PARTECIPANTE

DELLA SANTITA DI NOSTRO SIGNORE

PAPA PIO IX.

Nei giorni che sen vanno feriati pel sagro Tribunale della Rota mi deliberai tra me stesso il dover tentare, se fatto mi potesse venire, di potere mediante la fatica e la diligenza nella presente trattazione tanto a me cara ed onorevole soddisfare. Al che tanto più mi risolvei, quanto io sapeva di tornare per siffatto modo grato all'E. V. R., che delle romane è, come anche di tutte le altre cose buone e profittevoli, dotta ed amantissima.

Digitized by Google

L'intendimento dunque mio di brevemente e storicamente descrivere nelle sue più principali e rilevanti parti il sagro Tribunale della Rota al presente si compie, medianti le cure tipografiche dei signori Fratelli Pallotta, i quali interessandosi di tutto ciò che riguarda le materie legali, hanno voluto imprendere per se la stampa di questo mio scritto, non senza andar lietissimi che una loro pubblicazione uscisse fregiata del nome dell'E. V. Rm̃a.

Digitized by Google

La mia buona volontà d'ingenerare nelle menti de' leggitori, in siffatte materie digiuni, una idea chiara e vera di questa Romana Magistratura, sopra ogn'altra celebre ed onorata, ho l'alto onore di offerire all'E. V. R. La Quale certamente, più ad essa buona volontà che ad altro riguardando, accetterà il piccolo presente, e lo considererà, null'altro fosse, come un segno ad altri più fecondi ingegni ad adoperarsi sullo stesso argomento,

Digitized by Google

in verità con intenzione non migliore alla mia, ma per avventura con più valore ed efficacia che io non ho fatto.

25 Febrajo 1854.

GIUSEPPE BONDINI

Digitized by Google

CAPO I.

DEL SAGRO AUDITORIO DELLA ROTA

Carattere del S. Tribnnale della Rota — Delle sue Decisioni — Chi siano gli Auditori di Rota — Le catacombe — L'episcopio del Laterano — I cubiculari — I Cappellani — I maestri della romana chiesa — Gli Anditori di Rota — La parola Rota — Variazione de' nomi — Integrità di essi Auditori — Antorità in che crebbero presso i regni cristiani — L'Inghilterra, e la Germania — S. Agostino Vescovo di Cantorbery — Scienza particolare degli antichi anditori — Numero — Presentazioni di alcune città, o Stati — Venezia — Paolo Paruta lo storico — Dncato di Milano — Francia — Germania — Spagna — Bologna — Ferrara — Perugia — Firenze — Potere nguale degli anditori — Il Decano — Sue incombenze — Formalità d'ammissione — Disputa — Esame — Apertura del tribunale — Cavalcata — Stile recente — Luoghi di giudicare — Aula lateranense — Vaticano — Quirinale — Giorni fasti e nefasti — Martiniana — Cordubense — Ferie.

Se v'ha tribunale il quale sia degno veramente di una storia lo è per fermo quello della sagra Rota Romana. Sia che dal lato dell'antichità lo si riguardi, sia nella non interrotta continuazione sua, o ne' modi pe' quali cotesta augusta istituzione s'informa e procede, apparisce in essa l'impronta di quella sapienza, di quella fermezza e di quello spirito divino, di che vanno fermamente fornite le opere di Roma Cristiana. Questo tribunale così fatto ha formato in ogni tempo l'ammirazione dell'universale, perchè essendo esso una creazione de' Pontefici romani, intesa principalmente

Digitized by Google

a giudicare sopra materie ecclesiastiche, le risoluzioni sue, può dirsi, sono venute in qualche guisa ad attingere a quel carattere d'infallibilità ch'è il patrimonio della Chiesa e de' sommi pastori di lei. Le Decisioni della sagra Rota Romana fin dalla prima volta che apparvero, sebbene il tribunale non le tenga in conto che di semplici sue opinioni, pure le si considerano e rispettano siccome il più principale e sicuro fonte della Giurisprudenza Cristiana, e si conservano per ogni modo come tesoro preziosissimo di diritto.

Il vedere difatti questo Tribunale avere i suoi primi principî coll'istesso nascere della Chiesa, ed il vederlo siccome lei incontaminato crescere e trionfare sopra tante altre istituzioni simili, doveva necessariamente ingenerare negli animi tanta venerazione, quanta in verità esso ne riceve.

Sono gli auditori di Rota, qualunque fosse il nome che avessero da principio, coloro per i quali il Pontefice manifesta la propria sentenza e giudica sulle quistioni che insorgono nella Cristianità. Ebbe il loro tribunale maggiore o minore estensione secondo che i tempi comportavano e la prudenza pontificia consigliava, ma la base sopra di cui esso è fondato rimase sempre la medesima.

I nomi nullameno che cotesti giudici ricevettero nello svolgimento degli anni, che per lunghissimo spazio a' tempi più a noi vicini trapassarono, chiariscono gli alti uffici che dovevano avere, e l'organizzazione di che naturalmente bisognavano.

Alcune volte, secondochè alle parti fosse piaciuto domandare, il Pontefice (ed è Hurter che parla d'Innocenzo III) rimetteva la loro causa ad alcuni uomini di Chiesa, i quali imprendessero a considerarla

ed a rapportare quindi a lui la somma de' loro studî e delle loro conclusioni (1).

Erano adunque uomini di Chiesa coloro co' quali il Pontefice giudicava ne' tempi più lontani, non altrimenti che dopo, e il primo nome loro fu di Cubicularî, traendolo probabilmente dalle anguste abitazioni della catacombe cristiane.

Non era guari di tempo passato, e già la Chiesa di Cristo spiegava il trionfante vessillo della croce, e colla morale autorità che acquistava, allargava e distendeva il suo terreno. Tra il quarto ed il quinto secolo dalle catacombe passarono i Pontefici al Laterano. Là il Tribunale della Rota prese nome di *Cappella*, e gli auditori di esso *cappellani*, perchè essendo, come s'è detto, uomini di Chiesa, non solo giudicavano, ma servivano il Pontefice nel sagrario e nell'altare, il che sempre fecero, massime dopo che nell'anno 1655 Alessandro VII l'ebbe costituiti in grado di Suddiaconi Apostolici.

La loro fama montava assai alto. Le quistioni crescevano di numero e d'importanza. L'integrità e la sapienza era il principio da cui partivano, la giustizia n'era continuamente il risultato. Perilchè salendo in certa guisa in autorità di Maestri della Romana Chiesa, fu questo il nome che poco poi all'altro accoppiarono.

Incominciossi per tempo a chiamare il loro consesso Auditorio, e ciascun membro Auditore. E forse quì l'auditorio di Papiniano, il quale rimaneva così altamente celebrato, ne fu in qualche parte imitato (2).

(1) Tom. 3 pag. 481 Milano, 1840.

(2) L'antico pretore urbano non si restava solo ne' suoi giudizî. Uomini che ben si pareano una personificazione del sapere e della onestà

Parecchie sono le opinioni intorno alla parola Rota. E comechè varie sieno le etimologìe, e più o meno plausibili in faccia alla critica, pure egli è a ritenersi per fermo che sia siccome gli altri nomi antichissimo. Se il nome di Rota è nato dal modo in circolo, con cui gli Auditori davano i loro voti, perchè questi non lo potevano avere fin da principio accoppiato? O veramente se dal presentarsi che si faceva loro delle scritture nella forma degli antichi volumi, ravvolte intorno ad un piccolo cilindro di legno, originò il nome di Rota o di Rotula, non sa-

erano continuamente ai suoi lati. Vedere ed udire il pretore, a' tempi di Augusto, in mezzo a dieci Senatori venerandi, e seco loro parlare, seco loro decidere, non dirò le più grandi e principali faccende, ma le più piccole ancora e minute d'un cittadino, fu per que' stessi giorni principio e cagione di gioja vera, come lo si rimase per sempre esempio maraviglioso.

Cotesti consultori o Auditori Romani nel Regno d'Alessandro furono cinque; sotto Antonino non più di sette. Pure credo io che bastassero quando Ulpiano reputa a gloria e fortuna sua l'essere stato chiamato a consiglio dal Pretore. Non sarebbe stato anco di troppo un solo giureconsulto simile a lui?

Nè si pensi mai alcuno che ciò si operasse seguitando i sensi del giusto e dell'onesto soltanto, ovvero per adattare se alle provvisioni della legge. Perchè senza disgiungere l'una e l'altra cosa, le consultazioni si amavano, e i consultori diventavano gli amici del principe. I Giuli Celsi, i Salvi Giuliani, i Nerazi, i Prisci, ed altrettali uomini formavano l'Auditorio dell'imperatore Adriano. Tiberio e Claudio si offerivano da se medesimi a' Magistrati. Salvio Valente, Volusio Meciano, Ulpio Marcello, poi Giavoleno e Scevola e Marco il filosofo eran con Antonino e gli davano ajuto di consiglio e di opera.

L'integra scuola di Papiniano addivenne il consiglio di Alessandro. Senza Fabio Sabino, Catone, Domizio Ulpiano, Giulio Paolo, Pomponio, Alfeno, Africano, Fiorentino, Marciano, Celso, Proculo, Venulejo, Trifonio, Meciano e Modestino, senza questi sommi giureconsulti, nulla si diceva nulla si faceva senza il loro voto. *Dion. Cass.* — *Svetonius.* — *Capitolinus* — *Leg.* 9 §. 3 *ff. quod metus causa.* — *Leg.* 12 *ff. de distrahendo pignore* — *Haubold, de consistorio principum Romanorum. Vol.* 1 *n.* 4, 5. *Ed. Wenk* — *Savigny, storia del diritto Romano nel medio evo. Tom.* 1.

ravvi forse una ragione di più per stimare anche questo aggiunto coetaneo agli altri?

Nullameno col correr del tempo accrescendosi le giudiciarie materie, e diventando continue le loro disquisizioni, ed avvezzandosi perciò stesso le genti a riguardare i cappellani del Pontefice piuttosto quali uomini di legge e di giudizio, che curatori, quali erano eziandio, delle cose al culto pertinenti, e' non dee far maraviglia se invalse e di consuetudine prese forza quel nome che più e meglio rispondeva al concetto che volgarmente se ne formavano, cioè quello di Auditori di Rota.

Dovremo per consequente parlare quindi innanzi degli Uditori di Rota solamente siccome formanti un Tribunale, cui non isconviene certamente l'aggiunto di sagro, e che gli si conservi infino a noi. Conciossiacchè, lasciamo stare alle loro attribuzioni di giudici, che reputate furono sagre appo ogni popolo, la sapienza e l'integrità, che sopra ogni altra cosa mantennero sempre, a diritto dovea farli altrui considerare con venerazione grande, e far sì che l'auditorio loro apparisse sagro agli occhi dell'universale.

Dalle quali cose nacque quel desiderio comune di rimandare all'auditorio della Sagra Rota lo scioglimento delle quistioni che sorgevano nell'intera cristianità. E certamente da prima che per Lutero e pe' seguaci suoi si spargessero per ogni parte i micidiali e inconseguenti semi delle eresie loro, e quando per ciò medesimo l'Inghilterra e la Germania, queste due grandi nazioni, erano devotamente e non senza principal profitto loro a Roma aderenti e strette, le maggiori e più rilevanti cause discendevano da esse. Nè si rimanevano ne' larghi limiti delle cose ecclesiasti-

che, o in quelli solamente del civile diritto, chè anzi non curandosi di quello, che a tutto diritto potevano fare da se, sottomettevano spontaneamente agli Auditori della sagra Rota i loro stessi diritti pubblici, affinchè occorrendo li riportassero a quando a quando ai primi e veri principî.

Non si sà se l'Inghilterra spedisse a Roma alcuno suo mandato a far parte dell'Auditorio, ed io inclino per la contraria sentenza, perchè ne' tempi degli amichevoli, e dirò anzi filiali rapporti di lei co' Pontefici, i papi soli erano quelli che a propria discrezione si sceglievano gli auditori cappellani. Nè credo che basti la opinione opposta a sostentare l'addurre in mezzo l'esempio di S. Agostino vescovo di Cantorbery. Imperciocchè sebbene ei si pare non potersi oggimai dubitare che questo vescovo sia stato nel numero degli Auditori della sagra Rota, per verità ciò addivenne per libera volontà del Papa, e senza che la elezione sua fosse venuta appresso ad una presentazione del re inglese. Aggiungi che allora il numero degli Auditori potea più o meno allargarsi o restringersi. La qual cosa se dall'un canto è un nuovo argomento della pontificia libertà su queste scelte, dall'altro dà chiaramente a vedere che non vi poteano essere trattati o concessioni tra i diversi Stati e la Santa Sede circa la patria e la nominazione loro.

Più però si procede avanti, rimanendo sempre integra la sostanzial parte del Tribunale, di che trattasi, nuovi bisogni e nuove leggi vedrannosi pel natural corso delle cose apparire. Conciossiacchè accrescendosi, come s'è detto, le quistioni ecclesiastiche, e d'altra parte non mancando, anzi soprabbondando le civili e le pubbliche, e richiedendo la soluzione

delle une e delle altre una sapienza positiva che le rispondesse, altri furono in modo più principale maestri in diritto Canonico, altri in diritto civile e pubblico; e la distribuzione e lo studio delle cause faceasi partitamente secondo che il saper di ciascuno comportasse.

Poi papa Sisto quarto alla stabilità dell'Auditorio suo riguardò, e fecevi acconcia provvisione. La quale s'ebbe gloria e buona fortuna, perchè alla sapienza con che fu fatta corrispose l'effetto, e durò, e dura fino a noi. Dico adunque che gli auditori della sagra Rota furono ridotti da papa Sisto al numero di dodici non solo per avvisi pii, come egli stesso dice, operando sì che i suoi dodici principali giudici uguagliassero il novero de' primitivi *discepoli* di Colui, del quale le veci in terra faceva, ma eziandio con fino e civile intendimento il fece, e coloro che sanno, e tutti 'l sanno, cosa vuol significare e che seco portano le sostituzioni e l'improvvisi mancamenti de' giudici, comprenderanno assai facilmente quanto savio fu il Pontefice, quanto buona la legge di lui.

Pressochè in questi tempi alcuni Stati dell'Europa regolarmente principiarono a presentare, in vigore di pontificie concessioni, tre o quattro loro connazionali o concitadini al papa, onde questi ne elegesse uno all' ufficio di Auditore di Rota. Ciò riusciva ad onore grande di Roma. Ma, lasciamo stare che onorevol cosa era anche pei Stati che presentavano il candidato, v'era eziandio qualche cosa di più. Perchè era senza dubbio nell'interesse dei presentatori d'avere una persona connazionale o concittadina, la quale, tra gli altri, le nazionali e cittadine cause esaminasse, riguardassero comunque i diritti o della Chiesa o dello

Digitized by Google

Stato. Lo storico Paolo Paruta (1) nella sua relazione dell'ambasciata di Roma, da lui fatta nell'anno 1595, ricorda che papa Sisto quinto, che aveva concesso il privilegio, preferendo agli altri quattro presentati dal Senato di Venezia il dottor Mantica del Friuli, collocò in lui il grado di Auditore di Rota, e dice, con verità grande, che questo riusciva degno soggetto, e con somma lode di dottrina e d'integrità sosteneva questo grado, aggiungendo ancora che si mostrava molto devoto servitore della repubblica e molto meritevole della sua grazia.

Quando era in piedi il Ducato di Milano, il consesso dei giurisprudenti di questa città s'aveva ancor

(1) Vi ha poi luogo molto onorato e principale (così egli dice) tra li tribunali di Roma, il famosissimo della Rota, la quale è costituita da dodici uomini, tutti dottori di legge e di grande estimazione: e come in questa si trattano cose importantissime di ogni nazione della Cristianità che appartengono a cose ecclesiastiche; così quasi per aver in questo consorzio un particolar patrocinio delli suoi, hanno diversi principi procurato di avere in essa Rota alcuno suo suddito e dipendente, e pestovi a sua particolar istanza. Nel qual luogo s'ha anco la Repubblica acquistata ragione e prerogativa, per grazia speciale che le fu da Sisto quinto concessa (*); e fu questo grado collocato nel dottor Mantica del Friuli, che allora leggeva nello Studio di Padoa, e fu dal Pontefice preferito agli altri fra li quattro eletti dall'eccellentissimo Senato. E certo, che questo riesce degno soggetto, e con somma lode di dottrina e d'integrità sostiene questo grado; e si mostra molto devoto servitore della Repubblica, e molto meritevole della sua grazia. Si riducono questi, per l'ordinario, due volte alla settimana, soprabbondando sempre loro le cause, e le materie loro da espedire; nelle quali si procede sempre per via di scritture, dandosi ad ognuno di essi Auditori da vedere separatamente tutte le scritture pertinenti alla cosa che si tratta; benchè di un solo sia proprio il riferire la contenuta di esse, e dir primo la sua sentenza: alla quale se si trova li due terzi delli colleghi di parere conformi, resta la materia terminata, se altrimenti, si torna a fare nuova proposta, fin che sia da tutti o abbracciata o rifiutata.

Paruta Paolo, Relazione dell'Ambasciata di Roma l'anno 1595.

Opere politiche, Fir. 1852 Vol. II. p. 472. Ved. Rank, Storia del papato. T. 2, in fin. — (*) Clemente XIII la confermò.

esso diritto di presentare il suo auditore per la rota al Papa. Lo avevano la Germania, la Francia e la Spagna, e se lo hanno anche oggidì, anzi la Spagna, come ab antico, per maniera doppia lo gode, perchè uno presenta per il regno di Castiglia, l'altro per quello d'Aragona. Firenze per qualche tempo, e per una mera consuetudine, faceva per così dire a metà con Perugia, ed una volta lei, e poi l'altra, eleggevano e presentavano. Bologna e Ferrara ancora s'avevano il loro diritto per uno.

In giorni più vicini a noi parecchi di questi diritti o non si poterono più effettuare, o non si curò che poco o nulla di mandarli ad esecuzione. Rimase la più costante alle tradizioni sue la Spagna; l'imitò, non senza interruzioni, la Francia; presentò i candidati per la Germania l'imperator d'Austria, prendendoli piuttosto dalle provincie italiane, e massime dal Veneziano, di quello che dal cuore del suo impero o dalla sua confederazione. Restava impertanto qualche parte dell'antiche cose; imperciocchè se da l'un de' lati, rispetto alle altre nomine, riprendeva il Papa l'antica libertà di scegliere, dall'altro operavasi per maniera, che, non fosse altro, le patrie de' dodici Auditori rimanessersi consentanee alle prime. Quindi pressochè continuamente tre degli Auditori sono romani, uno Bolognese, uno Ferrarese, un'altro Toscano, o Perugino a vicenda. Poi Venezia, Milano sono le patrie degli altri due. Vengono infine il Tedesco, il Francese e i due Spagnuoli.

Nè alcuno si pensi mai che coteste differenze nazionali negli Auditori della sagra Rota possano intromettere alcuna diversità nella loro maniera di giudicare. Perciocchè con savissimo provvedimento, e

degno di somma laude, è statuito e fermo che in qualsivoglia trattazione di Cause sieno tutti mescolatamente considerati, e non si abbia altro di mira che il Turno qual ricorre.

Uguale è in loro la giurisdizione. Così a mo' d'esempio in tempi più prossimi, nelle cause le quali giungono insino a scudi cinquecento ha il Tribunale giurisdizione Ordinaria, e questa ha eziandio allorchè qual Tribunale di appello torna a rivedere le Cause già passate per uno dei suoi due Turni. Il che avviene poi con una specie di limitazione. Conciossiacchè le dette giurisdizioni restringonsi soltanto per rispetto a quelle cause che provengono dalle provincie al di quà degli Appennini, mentre al contrario quelle al di là de' medesimi monti vengono da essolui giudicate solamente in via d' Appello, e come in terzo grado di sua giurisdizione, cioè a dire dopochè nelle accennate parti le stesse quistioni sieno per l'avanti state decise con due difformi sentenze.

L'anzianità è la sola cagione che li distingue trà se, ed è essa medesima, la quale pervenuta al più alto grado, costituisce il Decano. Il quale, siccome già s' è detto in general modo, non si differenzia dagli altri ne' giudizî delle cause, ma ha solamente alcune attribuzioni da soddisfare in modo più principale. Cura che le cause non si dimorino in lunghezze, ed in pari tempo che la procedura si osservi. Poi vigila che i dubbî, siccome e' conviene, si proponghino, che le cause si rapportino, e che le Decisioni si componghino. Le deliberazioni del Tribunale sono da lui considerate, non meno che il cambiamento de' voti, se occorre. Soprattutto bada bene che massime nuove non sieno ricevute, meno che per una strema neces-

sità, e che, all'incontro, tutte le azioni del Tribunale sieno consentanee alle leggi ed alle consuetudini antiche, ad esse obbedendo senza lasciarne punto indietro.

Cotesti dodici uomini così costituiti e così regolati occupano un grado, cui non si può pervenire senza prima trapassare in mezzo ad una lunga fila di formalità e di pratiche. Noi ce ne passeremo, e le rapporteremo soltanto in fine per chi avesse necessità di osservarle. Ma non taceremo tuttavia quelle che direttamente riguardano l'integrità e la dottrina di quegli che è chiamato a sì alto carico.

Come prima adunque un'Auditore di Rota muore, ovvero sale pe' gradi della gerarchia, il Pontefice, sia per mozione propria, sia a presentazione degli Stati, che ne hanno facoltà, nomina l'auditore Candidato. Quivi incominciano le cerimonie che mettiamo da parte, e che nonostante durano per uno spazio di pressochè mezz'anno. Ma in questo frattempo se ne fanno alcune importanti, ed alcune altre importantissime. Alla prima classe si appartengono i processi, alla seconda gli esami. E si fanno i processi nella maniera ordinaria, secondo una Costituzione di Papa Martino quinto; ed i natali, e gli studî, e i gradi ne' studî, poi i costumi, tutto insomma si chiama a stretto sindacato. Gli esami poi sono di due maniere, uno strepitoso e di pompa, l'altro più quieto e più serio. La grand'aula della Cancelleria appena basta pel primo. L'Uditore Eletto deve sostenere pubblicamente parecchi punti di quistioni contro le opposte argomentazioni dei tre ultimi auditori, e degli Avvocati del concistoro. Ascende in cattedra, fà una breve allocuzione, e risponde. Non vi manca nessuno

apparato festivo. Ogni dignità vi si vede, o almeno vi si rappresenta, quasi l'intera curia vi si accalca; diversi corpi militari vanno a condecorare la festa.

Succede a questo l'esame privato, il quale interviene alla presenza del Vice-Cancelliere e di tutto l'Auditorio della sagra Rota. È assai più del primo rigoroso. Deve l'auditore novello rispondere egregiamente a tutti, meno che al Decano, per una certa formalità di rispetto. La pienezza o la maggioranza de' voti vince. Viene subito dopo, per uso, un amplesso fratellevole tra gli Auditori, ed il giurare, che per l'Eletto si fà, innanzi al Vice-Cancelliere mentovato. E così dopo alcune altre pratiche, gli si apre come dicesi la bocca, e gli si dà abilità di essere quindi innanzi giudice dell'Auditorio.

Ora in vece di ricordare come questo novello Auditore si conduca la prima volta nel Sacro Ordine suo, o sia nel Tribunale, chè come gli altri vi và, racconteremo piuttosto l'andarvi di tutti gli Auditori insieme nel dì solenne dell'apertura. Conciossiacchè, per siffatta guisa operando, il sacro Auditorio verrà parte a parte costruendosi agli occhi de' leggitori. Perilchè dopo di aver descritto la prima loro radunanza generale, trapasseremo a discorrere al suo luogo delle speciali, che val quanto dire delle sedute nel tribunale, con ciò che le riguarda.

Devesi dunque sapere che sono nell'apertura del sagro Auditorio della Rota assai belle e laudevoli usanze. Tra le quali n'era una cotale, che cioè per i due palagi degli ultimi due Auditori ragunavansi tutti gli altri, ed insieme agli avvocati del concistoro, ed agli altri della curia, facevano una illustre brigata, e, forniti di palafreni in assetto, se ne anda-

vano tutti in comitiva cavalcando fino al Vaticano. La qual cosa, siccome i tempi comportavano, non senza una comune festa accadeva. Si acconciavano con rena le vie, si paravano i balconi, e per ogni parte bei corpi militari stavano a guardia ed a decoro. Dismesso giù quest'uso, che si chiamava della cavalcata, non poco rimane dell'antica solennità, perchè è anche bello a riguardare que' molti cocchî, che l'uno dopo l'altro disposti camminando, con entrovi le medesime persone testè nomate, fanno lunga riga di se.

L'apertura del Tribunale si faceva il primo Ottobre di buon mattino. La quale peraltro era una apertura di formalità, però che la prima Rota del nuovo anno non teneasi che già a Novembre bene innanzi inoltrato. E se si considera che nello stesso mese di Settembre avevano luogo alcune congregazioni infra i Padri in curia presenti, e che per ciò medesimo il solo Ottobre veniva ad essere realmente e in tutto libero, e' si parea l'antica apertura piuttosto un chiudere che un aprire il Tribunale.

Nulladimeno l'interne solennità si rimangono intatte. La prima Rota di Novembre diviene Rota di apertura, ed invece di giudicarvisi, vi si mandano ad effetto le antiche cerimonie dell'aprimento.

Giunti dunque gli Auditori al palazzo del Vaticano, se ne vanno diritti, con la loro comitiva rotale, nelle stanze del Tribunale, e primamente nella cappella, della loro cappa magna vestiti. Assistono all'incruento sacrificio, e pregano da Dio il suo Spirito; e rinnovano poi il giuramento in essa cappella. Poco poi in una acconcia camera salgono su per certi stalli, e vi seggono per ascoltarvi la lettura delle Bolle Pontificie relative all'Auditorio, ed uno per turno

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

degli Auditori giuniori, che, dal medesimo posto suo, indirizza ai colleghi, ed a chiunque altro s'appartenga, una concisa orazione. Da ultimo se ne vanno nella stanza di giudizio, e chiamano là entro gli Ajutanti di studio ed i Segreti, vestiti già come gli altri di abiti talari, e novellamente ancor questi, secondo anzianità di loro *Studio*, emettono il giuramento. Nel periodo di questi uffici, a comodità della curia, i giorni fasti e nefasti, messi a stampa, si dispensano a riguardanti pel nuovo anno.

Nella Rota appresso alla testè discorsa s'incomincia a giudicare. In qual luogo? e come? Ecco quello che ne rimane a dire in questo capo, per modi generali.

Non è a far maraviglia che mentre i papi si dimoravano nelle catacombe cristiane, non pensassero ad avere un luogo come è detto appartato e suo, tutto inteso per la giudicazione delle vertenze, che si fossero potute presentare. Il nome di Cubiculari dà appunto a vedere che i giudici si radunavano nella angusta stanza del pontefice.

Diversamente procedette la cosa nel Laterano, come già per noi s'è veduto. E nel vero, checchè sia dei Giudici dell'Aula Lateranense, e della Rota porfiretica avanti ricordata, nell'Episcopio del Salvatore inclino a credere che una sala a ciò destinata vi dovesse essere, e la frequenza con cui vi si conducecevano, o erano chiamati a giudicare, ogni resto di dubbio, se ve ne fosse, toglierebbe. Che poi questa stanza certissimamente fosse quella ove i papi gli abiti ed i parati alla chiesa pertinenti conservavano, io lo lascio dire o pensare altrui, che abbia voglia di

concepire simili invenzioni, per verità più nocevoli a chi le mette su, che a chi le ascolta o le legge.

Papa Paolo V fu quegli che con buon provvedimento dispose alcune camere del Palazzo del Quirinale per il sagro Auditorio, mentre già per lo innanzi nel palazzo Vaticano, Gregorio undecimo regnando, vi si era acconciamente provveduto. L'Auditorio dunque di San Pietro, (che fu restituito ed adorno da Urbano papa ottavo, e in tempi a noi più vicini da Clemente XIII, il quale era stato auditore di Rota, e che buone provvisioni fece per rispetto a quello ancora del Quirinale, siccome i fasti loro, scolpiti anche in pietra, ivi raccontano,) è quello che imprendiamo noi adesso a descrivere, osservandolo in quella più principal parte, che riguarda la general maniera con cui in esso si giudica.

Convenevol cosa è premettere quali siano e quali non siano giorni fasti pel Tribunale. Non è a dire di ciò che ne avvenisse ne' tempi primitivi: e credo che si fossero queste di quelle cose che vagavano fuori di legge. Fuvvi età, che soprabbondando le faccende, trè giorni in una settimana non senza gran fatica bastavano, di che il pontificato del sesto Alessandro dette esempio luminoso.

Siccome poi per Martino quinto si era statuito che il giorno di Lunedì e l'altro di Venerdì fossersi, come diceasi, dì Rotali, così questi due giorni si rimasero fermi nel tempo appresso. Se peravventura in tai giorni, per alcuna legge alle generali e particolari ferie rispettiva, come tra poco stante vedrassi, non si può dico in essi giudicare, sostituisconsi ad essi il Mercoldì, il Giovedì o il Sabato, secondo che meglio occorre, e si chiama tale rota, però che Martino V

aveva sì disposto, martiniana. Poi ne vengono alcune più speciali; l'Urbana, da Urbano ottavo, ch'è la prima di Quaresima, e, nel pervigilio del Corpo del Signore la Cordubense, la quale per un'auditore di Spagna Fernandez si era medesimamente istituita. Delle conculcate così dette non se ne dirà quì cosa alcuna, avendo il suo più acconcio posto in quella parte, ove la trattazione ne adduca all'esame dello studio rotale. Sibbene alcun che racconteremo dei nefasti giorni, o sia di quelli che sen vanno feriati, siccome alla materia prossimamente esposta confacentisi e stretti.

Sono dunque ordinarie e straordinarie le rotali ferie. Si annoverano tra le prime tutte le feste così dette di precetto; poi alcune altre che per più giorni si protraggono. Tra le quali occupa principal posto quella vacanza che, principiando a Natale, ha termine dopo l'Epifania, e come per rotal linguaggio dicesi: *post Reges*. Seguono le ferie di sessagesima e quinquagesima, e, dopo il quadragesimal tempo trascorso, le pasquali, che dal Venerdì prossimo alla settimana maggiore insino alla domenica in albis durano, e che occorrendo di significarne il fine si rescrive: *post Agnos*. Mel mese di Maggio, per una sua buona metà, che spesse fiate tocca i primi di Giugno, si dà luogo ad una particolare specie di dì feriati, con general vocabolo detti *potiones*. Ultimamente le ferie generali cominciano nell'Agosto e si continuano fino ad una metà di Novembre, o in quel torno, *post aquas*.

Le ferie straordinarie occorrevano nel tempo della Sede Vacante quando la Rota era tribunale di Commissione, e non ordinario, siccome oggi è; ne' dì di pubblico concistoro, e per altre occorrenze, le quali

per essere appunto straordinarie, non si possono con regolare e ferma legge stabilire.

Convonevol cosa è quì rapportare che, in parlando delle rotali ferie, noi avvisiamo di discorrere solamente quelle che intervengono nelle sedute del sagro Auditorio. Conciossiacchè nello studio, e negli studî, di che faremo menzione quà appresso, non si ha ragione nè de' dì festivi, nè di altro, bastando ad essi, che si dimori libero il giorno rotale, per occuparsi buona parte delle Domeniche, e di altre festività annuali, nell'esame e disquisizione delle cause.

Digitized by Google

CAPO II.

DELLO STUDIO ROTALE

Importanza della materia a trattarsi — Intendimento degli Auditori nel costituirsi i studi — Paragone collo stesso Auditorio — Quando'l studi incominciarono? — Bolla di Urbano VIII. — Significazione della parola studio — Il tribunale considerato nello studio — Prima sera di studio — Il Registro — Il Diario Rotale — Divisione delle cause — Esame di esse — Ristretti — Prima mattina di studio — Foglio — Relazione — Discussione — Informazioni — Seconda mattina di studio — Conferenze coll'ajutante — Studio delle risposte — Nuove relazioni e discussioni — Voti — Maniera di portarli in Tribunale — Conclusione.

Dacchè s'è veduto nelle sue forme generali com'egli sia fatto il sagro Auditorio della Rota, prima di passare alla osservazione de' suoi modi di giudicatura, ben altre cose rimangono per noi a dirsi, le quali, per verità, ne condurranno ad essa con diritto cammino, e porranno in caso i leggitori di chiarirsi di lei procedendo con metodo, alla natura delle cose ed al buon senso conformantesi.

La materia presente, tuttochè tale da brevemente passarsene, non rimane così inosservata, nè tanta piccola parte nelle faccende rotali racchiude, da non doversene seriamente tener discorso. Che anzi in questo Tribunal della Rota, con particolare laude sua, grado così rilevante occupano i studi, che non solo

Digitized by Google

non se ne potrebbe far senza, ma si taglierebbe a metà la storia di lui, e la si disconoscerebbe, non parlandone, o facendolo per modi troppo subiti, e direi quasi piucchè di volo, come per alcuno s'è fatto.

Gli Auditori della sagra Rota romana con la presente istituzione degli studî dico che acquistaronsi laude somma, e crebbero in estimazione vie maggiormente grande. Perchè se da l'un canto vengono a dare indizio della loro integrità, dall'altro si pajono uomini sapientissimi, e delle umane faccende, e di quelle massimamente a se pertinenti conoscitori profondi. Noi abbiamo riferite le laudi, che tutti danno ai sapienti avvisi de'Pontefici allorchè chiamarono intorno a se, non altrimenti che s'è veduto, direm così i Consultori Rotali, istituendo il loro Auditorio; e sì facendo egregiamente operarono, perchè pria di sedersi *pro Tribunali*, e di decidere, v'è bisogno di consiglio. Ora medesimamente opinarono, e l'esempio de' Papi imitarono, quando gli Auditori di Rota istituirono i loro studî.

Io non sò quando cotesti studî, come or sono, cominciassero. Nientedimeno certa cosa è risalire essi a tempi, per verità, non a noi molto vicini. Imperciocchè e' non si può credere che nella soprabbondanza delle quistioni, che quà da tutte parti colavano per esser decise, fossersi gli Auditori voluti dimorar soli in tanta diversità e dubbiezza di materie.

Dappoichè nella Bolla di Papa Urbano Ottavo si discorre eziandio degli adepti al sagro Tribunale, in rispetto alla loro prestazione del giuramento, ei si pare certamente che le persone degli studî rotali, qualunque fossero i loro nomi, ed i modi delle incombenze da satisfarsi nel loro grado, piucchè privati consiglieri,

reputati sono come pubblici, e come parte, ancorchè inferiore, del sagro Auditorio.

Piuttosto dunque di trattenerci a lungo sopra la congettura di cose, che la ragione ed il buon senso chiariscono quali dovevano essere ab antico, cioè poco o nulla differenziantisi dalle più vicine o cognite, di queste parlerassi, siccome e' si conviene, ordinatamente.

Devesi però sapere che la parola studio, parlando in rispetto alle legali faccende, e massime a quelle al sagro Auditorio spettanti, si è presa, e come oggidì dicesi, usurpata, in un senso tutto suo. Lo studio di Rota è ben cosa importante, riguardando alle persone di che è composto, ed a quello che imprendono a fare. Chiamasi studio Rotale la unione insieme di un'Auditore di Rota con un Avvocato ed un dottore di leggi, poi con due: e il primo s'ha nome di Ajutante di studio, e gli altri due, (che qualche radissima volta si portano a tre o dal Decano, o abilitando a ciò fare il Papa), si appellano Segreti. Perlochè la romana Rota devesi considerare, a mo' di dire, in due tempi differenti, cioè in quello in che giudica, e nell' altro nel quale esamina anticipatamente le quistioni altrui che occorrono. Conciossiacchè se nel caso primo lo si forma da soli dodici Auditori, stante anche il loro numero pieno, nel secondo, o sia nello studio, viene a comporsi e dei dodici Auditori nominati, e da dodici Ajutanti, e da pressochè ventiquattro Segreti.

Non prima dunque è per aver luogo una Rota, o a meglio dire, una seduta in Tribunale degli Auditori di essa, che già fin da quasi trè giorni innanzi, nulla curando se festivo o non festivo giorno sia, tutto deve essere in assetto e pronto per istudiare le materie,

che successivamente dal presente Auditore, e dagli altri quattro corresponsali suoi, devonsi proporre, discutere e decidere in Tribunale.

Radunasi il primo studio di una Rota (e dico primo perchè n'ha trè) la terza sera avanti alla mattina in che occorre il dì Rotale, molto per tempo. Mentre che per lo spazio di un'ora, o in quel torno, si aspetta che le difese degli Avvocati coi documenti o sommarî si accompagnino, vale a dire, che ciascheduna parte, medianti i procuratori proprî, abbia agio di presentare le scritture a sostenimento delle rispettive ragioni ed opinioni, il segreto di Rota più giovane fà il Registro delle cause decise nell'Auditorio ultimamente. Il quale è in somma un catalogo che mano mano si va componendo di tutte le quistioni che si presentano al Tribunale e da lui si decidono. Senza distinzione di Turno o non Turno si suol fare, per maniera che, appresso al nome di ciascun'Auditore, posto secondo anzianità sua, vi si affilano le cause di cui è in quella Rota ponente, distinguendole per il nome della città o paese che portano in fronte, siccome l'ordine dell'alfabeto comporta. Poi registrasi il titolo della quistione, e i nomi delle parti, e medesimamente in fine il responso. E stantechè questo registro si scrive in cotal libro, il quale si chiama *Diario rotale,* dove ogni Auditore, che uno ne ha, mette quello che gli sembra degno di ricordanza, si considera come se il registro delle cause lo compili il medesimo Auditore, come assai facilmente da principio sarà accaduto. Però quando l'ordine di anzianità porta seco che si nomini l'Auditore, col quale dimorasi il segreto, e che perciò stesso si debbano registrare le cause così dette di ponenza,

non si pone nel Diario il nome dell'Auditore, ma soltanto l'espressione = innanzi a me = in latino, cioè a dire: = *Coram me* =, nel rimanente l'ordinaria via seguitando. Di tutte le scritture siffattamente registrate se ne lega poi un mazzo, e vi si appicca in sul corpo un foglietto, la cui scritta designa ad un tempo la qualità della Rota, se di dubbio o de' memoriali, se congregazione rotale, ed il giorno e l'anno della medesima. Quantunque volte occorra di prendere alcuna delle anteriori scritture (che si chiama riassumere), sia perchè un qualche termine di dilazione è trapassato, sia perchè servano di consultazione nel comporre le Decisioni, o, in fine, perchè a qualche Parte piaccia di riaverle in mano, di quanta utilità i registri ed i così detti mazzi sieno non è chi non veda.

Allorquando il segreto più giovane ha alle faccende discorse dato fine, già tutto è in pronto ed in acconcio modo disposto per incominciare lo studio delle novelle cause che si sono in quella sera presentate. Quelle questioni nelle quali l'Auditore è ponente o corresponsale stannosi scelte dall'un de' lati, mentre in disparte quelle lasciansi che ad altro turno s'appartengono, e nelle quali, come è particolar modo di dire, non vi si entra.

Siccome l'Auditore deve esaminare fin da questa prima sera di studio tutte le vertenze, che è appresso per rapportare esso lui come ponente al Tribunale, non altrimenti che quelle nelle quali ei corrisponde col voto, così l'ajutante di studio è quegli che regola lo studio particolare, che, lui medesimo, ed i segreti suoi compagni, deggiono fare delle diverse cause, per esserne, nello studio, una specie di

ponenti o relatori, senza tralasciare in pari tempo di avere eziandio le rimanenti in buona ed attenta considerazione. La quale partizione non senza un savio e profittevole avviso sono usi di fare. Perchè le cause in cui l'Auditore è ponente, e quelle altre che difficoltà maggiori presentano, per la novità del fatto o per giravolte di processure e via discorrendo, s'imprendono in modo più principale a studiare dall'aiutante di studio. Le altre poi tra segreti vengono da esso lui distribuite. E sì l'uno che gli altri, dopo aver letto attentamente e con legale accorgimento le singole difese degli Avvocati, ed i sommarî osservati parte a parte, ciascuno delle quistioni particolarmente vedute suole farne un compendio, che designasi col nome di Ristretto. Il fatto, da cui discende il dubbitare, vi si espone con brevità, ma con non minore chiarezza, nè si trae già ciecamente dalle narrazioni, e, qualche fiata, dalle argute dicerìe de' patrocinatori, ma sibbene dalla considerazione di tutto l'insieme, e da confronti tra l'una e l'altra scrittura, tra l'uno e l'altro sommario. Le ragioni di ambedue, o delle diverse parti, si accoppiano appresso con fedeltà, tali quali sono dalle medesime manifestate nei scritti, senza aggiungervi riflessione di sorta. Dopo di che quietamente la prima sera di studio termina; e l'Aiutaute ed i segreti se ne tornano alle case loro, lasciando presso lo studio dell'Auditore le scritture che hanno letto, con entro i ristretti che vi hanno fatto sopra.

La mattina che immediatamente segue, novellamente si raguna lo studio. La prima cosa a farsi è che il segreto più giovane scrive un foglio, quasi tecnicamente così chiamato, il quale è una nota delle

cause in cui l'Auditore è o ponente o corresponsale, ed in cui tutte le si pongono, ancorchè per difetto di qualche parte sieno contumaciali. Vi si dispongono gli auditori ponenti, secondo che il turno richiede, o sia con quell'ordine medesimo che le cause si propongono quindi in Rota. Dopo il nome dell'Auditore, (1) si pone la città o il paese, ed il titolo della quistione, e dall' uno e dall' altro canto i nomi delle parti e de' rispettivi procuratori si notano, avvisando che un qualche spazio rimanga tra ciascheduna causa. Il quale serve poi per iscrivervi le risposte del Tribunale, e per notare con una linea la parte che perde.

Lo scopo nullameno precipuo a cui questo foglio risponde è quello di regolare la relazione e la discussione delle cause nello studio, la quale nella presente mattina s'ha effetto. Si legge tratto tratto dall'Auditore: e non prima nomina una delle cause, coll' ordine detto, che quegli il quale più peculiarmente l'ha studiata ne imprende a fare una relazione, raccontando il fatto e le ragioni poste innanzi d'ambedue le parti, aggiungendovi in fine, ragionando, il suo parere. Gli altri pareri o sentenze sulla medesima causa si chieggono dall' auditore, secondo anzianità, agli altri dello studio, ed esso poi è l'ultimo a manifestare il suo. Dopo la quale manifestazione nasce una qualche discussione più o meno lunga come i casi comportano. Nè più innanzi in questa mattina si parla di quella causa, ma, lasciando tempo in mezzo per deliberare, si passa ad altre, rapportan-

(1) Nelle cause di ponenza si scrive, come nel Diario, *Coram me*.

dole collo stessissimo metodo. E se occorre di dovere andar con gli occhi sopra descritte piante, o sopra modelli di case e via via, a migliore intelligenza di qualche fatto, lo si fà ordinatamente, e come la narrazione o la discussione lo richiede. Con che la prima mattina di studio, che per parecchie ore si allarga, s'ha fine.

Nelle ore pomeridiane del medesimo giorno lo studio per così dire si divide in più parti, perchè, nella maniera stessa che l'Auditore solennemente nella casa sua, l'Aiutante ed i segreti nelle proprie, si deggiono dimorar pronti per ascoltare le informazioni, che così chiamansi, degli Avvocati, de' Procuratori e delle medesime parti. Le quali, se appartengono a' classi distinte della società, vi si conducono esse medesime o vi mandano i loro gentiluomini, sì le une che gli altri con gli abiti nobili o alla loro qualifica proprî, siccome gli Avvocati ed i Procuratori vi si portano vestiti degli abiti talari. E dappoichè queste informazioni delle parti si fanno piuttosto per praticare un mero ufficio che per altro, così è invalso un tempo il costume di ricevere esse parti sulla soglia della camera dell'Informazione. Poi si ascoltano dall'Auditore in precedenza dei procuratori, che si sono già peravventura trovati nella casa di lui, ma generalmente più per un officio, come è detto, che per parlare della causa. Nulla manca a coteste informazioni degli Auditori nè di onore, nè di cortesie, nè di qualunque altro particolare acconcio, chè anzi nelle ultime Rote, le quali ricorrono nel grande estate, vengono sì i difensori, che i difesi, se ve ne sono, lautamente rinfrescati con freschissime bevande.

Le medesime persone, se gli piace, se ne vanno nello stesso giorno dall'aiutante e dai segreti per conferire eziandio seco loro.

La mattina seguente le informazioni si continuano assai per tempo coll' Aiutante di studio. Per la qual cosa questi in sua casa tutti riceve e tutti ascolta, sebbene senza formalità nessuna. Poi all'ora statuita se ne và allo studio, ove trova l'Auditore ed i segreti intesi nella lettura delle Risposte fatte da ciascheduno Avvocato all' Avvocato opposto, e ne prende ancor egli cognizione, comechè l'aver discorso tanto tempo cogli autori e co' soggetti di esse ne lo possano dispensare.

Dopo alcun' altro spazio di lettura e di meditazione, l' Auditore riprende in mano il foglio, per noi innanzi descritto, e novellamente a ciascuna causa, che nomina, fa seguitare la narrazione e l' opinare sopra di essa di chi n' ha lo studio particolare impreso. Il fatto non lo si ripete, e soltanto, occorrendo di aver trovato qualche cosa di nuovo nelle risposte, vi si avverte, e conchiudesi il discorso col dire ciò che uno vi pensa sopra, sia o non sia consentaneo alle cose dette nel dì innanzi, ma secondo che quelle, che studiate o udite o vedute si hanno, inclinato abbiano dal canto loro l' umano giudizio.

Rinnovellato lo stesso modo ad ogni causa, termina lo studio anche questa mattina per l' Auditore. Ma rimane ancora un' altra faccenda rilevantissima, alla quale per lo aiutante e pe' segreti devesi rispondere esattamente. Conciossiacosachè tanto l'uno che gli altri deggiono rimanersi ancora, e stendere in iscritto l' opinione dello studio, ch' è la somma delle singole prima esposte, sopra le cause che particolar-

mente si sono studiate da ciascheduno, il che chiamasi fare il voto. La maniera adunque onde il voto si manda ad effetto è la seguente. Ponesi dal lato allo scrivente sinistro il nome dell' Auditore con il giorno e l'anno della Rota che occorre, poi in mezzo ed in alto la città o il paese, ed il titolo della causa, poi subito appresso vi si copia il dubbio, che per ambe le parti s' è presentato, e sotto vi si nota la risposta, che reputasi di legge dare ad esso dubbio; ultimamente seguono, in somma, le ragioni che ne hanno indotto a siffattamente opinare e rispondere. E se una causa altre volte è stata giudicata in Rota, così che sia sopra di essa un' altro voto in iscritto, bisogna questo riassumere, come dicesi, e ad esso accoppiare il nuovo. Il qual ritrovamento si opera con assai grande facilità, perciocchè ogni studio Rotale sia provveduto di un' acconcio luogo, fornito di spartizioni convenienti, per conservarvi i voti sotto la rubrica di ciascuno auditore.

Non sempre occorre di dover fare i voti, stantechè questi non si fanno che in risposta ai dubbî ed alle proposizioni di alcune cause commerciali, che possono essere presentate eziandio nelle Rote così dette dei Memoriali, in cui non si scrivono voti, ma in vece nella prima mattina di studio si fà dal segreto più giovane, oltre il consueto, un foglio per metà del primo più piccolo, e da lui vi si notano tutti i memoriali in che l' Auditore corrisponde, lasciando tra l'uno e l'altro uno spazio in mezzo, nel quale la seconda mattina, mano mano che le risoluzioni si vengono prendendo, dall' Auditore per norma sua le si registrano.

Ma ritornando d'onde partimmo, e specialmente

al discorso de' voti ripigliando il filo delle cose, poco ne rimane a dire. Perchè terminato da scrivere i voti, li si pongono dentro una cassettina, medesimamente che il foglio, o il piccolo foglio testè nomato, secondochè dalla differenza delle Rote si domanda: e vi si pongono dall' aiutante alcuni foglietini di carta con sopra scrittevi quelle cause, se ve ne sono, nelle quali appresso è per essere il suo Auditore ponente, onde comunicarle ai di lui corresponsali. Ultimamente dispongonsi insieme tutte le cause venute nello studio, cioè a dire, eziandio quelle in cui non si corrisponde affatto, e se ne forma, con accoppiarvi anche la mentovata cassettina, tutto un mazzo, legandolo con un apposito cordone: avvertendo, che la disposizione accennata, si faccia come il Turno richiede, e dividendo quelle di corrispondenza col mezzo che ne presenta la cassettina dei voti. Nella quale lasciasi appiccata la sua chiavetta, onde l' Auditore nel rimanente del tempo che scorre prima di portar tutto in Tribunale, s' abbia agio di leggere i voti, e di latoscriverli, così dicendo, perchè da l' un de'lati, e propriamente appresso al giorno della Rota, nel posto per noi discorso, scrive la sua firma, dopo avervi ogni parte osservata, e qualche cosa mutato ancora se occorre.

Tutte le descritte cose non sono, com' ei si pare assai chiaramente, che una preparazione che l' Auditore fà prima di portarsi a giudicare in tribunale. Operare degno di essere con somme laudi commendato, perchè se da l' un canto la dottrina, l' integrità, e soprattutto l' esperienza degli Auditori, ne li potesse indurre a farne senza, dall'altro s' hanno, siccome s'ebbero, la gloria di aversi eglino medesimi fabbricata

cotal macchina, o, a meglio dire, sì buone e fortunate istituzioni, che li necessita ad andar in Tribunale e di sedervi dotti nelle questioni che sono per isciogliere e terminare.

Di alcune altre incumbenze dell' aiutante di Studio, come a dire della concordazione de'dubbî, e delle rotali Decisioni, allora più acconciamente ne parleremo quando il processo della narrazione, quasi dico da se medesimo, lo richiederà (1).

(1) Le Rote così dette *conculcate* non si differenziano in sostanza dalle altre, ma sono in siffatto modo chiamate le Rote di Giugno per la soprabbondanza delle cause.

Digitized by Google

CAPO III.

DEGLI AVVOCATI, DEI PROCURATORI E DE' NOTARI ROTALI.

Chi siano coloro che han che fare col sagro Tribunale. — Le parti — Idea generale de' patrocinatori — Avvocati — Rotali — Concistoriali — Esperimenti e formalità — Informazioni e ringraziamenti — Albo degli Avvocati — Diritti de' segreti di Rota — Procuratori — di Collegio — Rotali — Notari — Loro variazioni — Le tasse.

Come quando uno storico tessendo le gesta di una famiglia è condotto a trattare non solo di tutti e singoli i membri di cui è e fu composta, e dei fatti illustri per ciascuno di essi operati, ma di tutto ciò che per attinenza spontanea a lei si collega, non altrimenti adopereremo di far noi. Perchè da poi di aver designato per modi generali cosa sia il Tribunale della sagra Rota, e veduto poco stante che per istudio rotale intendasi, che val quanto dire, dopo di avere quasi ad uno ad uno numerati i mem-

Digitized by Google

bri e le parti tutte di questa antica ed illustre famiglia rotale, parleremo ora di quelle persone qualsivogliano che le sono addette, e seco lei trattano, e che danno anzi ad essa medesima cagione di esercitare e di svolgere, nonchè di accrescere, la potenza sua.

Ed a voler prender le mosse dalle più lontane cagioni, ei farebbe mestieri che il discorso risalisse alla considerazione di queglino, tra quali, scadendo differenze di fatti e di diritti, danno il primo impulso e la materia ad un tempo, per la quale il sagro auditorio e le persone che vi trattano debbono esercitare le proprie attribuzioni. Ma questo sarebbe veramente un volersi dimorare in lungaggini senza fine, perchè già si sà che senza nascere differenze o quistioni, e come dicesi, senza parti, nè gli Avvocati, nè i procuratori, nè qualsivoglia altra gente simile, potrebbero mai addure in mezzo dubitazioni a scogliere, nè l' Auditorio della Rota, nè chi che sia altro tribunale del mondo, avrebbe su che giudicare. La qual cosa, se fosse infra le umane possibilità di ottenere, sebbene la storia avrebbe una glodi meno, quale le ne viene, nel caso, dall' Auditorio della sagra Rota, pure io credo certo che ben volentieri vi si acconsentirebbe, e pienissimamente.

Ma poi che liti sursero sempre, e più o meno, come mar per tempesta, s' agitarono; poi che fra le estreme necessità fuvvi anche quella che cotali moti incomposti temperassersi, e si dirigessero, ondechè il suo a ciascheduno dessesi come i diritti, dalla malizia spesse fiate travolti, istantemente domandassero, l' intendimento presente è di parlare di queglino, i quali, per così dire, prendendo le materie, o sia le insorgenti quistioni, nel loro caos, separano la verità

dal falso, per quanto glien' è concesso, e le presentano, ordinate, al giudizio altrui.

Per la qual cosa là d'onde partimmo tornando, ed in rispetto al Tribunale della Rota eziandio degli Avvocati parlando, dico, che questi sono di più maniere. Altri sono Concistoriali, altri Rotali; ma sì gli uni che gli altri nè titolo nè diritto di Avvocati possono acquistare senza che prima trapassino per mezzo ad uno esperimento, di che domandali, come per stretta condizione al loro grado, il sagro auditorio della Rota. Oltre a ciò, alcune altre preliminari cose l' esperimento stesso richiede, conciossiacchè non vi possano essere ammessi se non coloro, i quali in civile e in canonico diritto studiando, in alcuna università degli Stati del Pontefice di dottrinal lauro non sieno insigniti. Poi anche questo non basta, chè conviene sieno ancora buoni legisti e uomini pratichi, e però essersi dimorati per lo spazio di cinque anni con alcuno Avvocato rotale, il quale sappia e creda potersi far bene ed utilmente in questa faccenda delle leggi, ovvero fà mestieri che lavorato abbiano presso alcuno tribunale dello Stato.

Se dunque le soprascritte cose esistono e vengono acconciamente dimostrate, alle istanze che lo aspirante al grado ha per avventura fatte, l'auditorio concede l' esame. Il quale si manda ad effetto in una delle stanze del decano auditore, così che il candidato, senza giovarsi dell'opera e del consiglio di nissuno, e senza aver seco nemmen ombra di libri, deve comporre in poco stante una difesa contro la risoluzione di un dubbio presa in Rota. Perlochè tanto il dubbio che la risposta gli si presentano segnati sur un foglio, a cui si accoppiano i sommarî, che si sono pro-

posti in quella causa, affinchè da essi unicamente possa trarre il fatto, e fabbricarvi sopra la sua scrittura in diritto.

L' opera dello aspirante rimane al Decano. Poi tutti gli auditori la esaminano ne' loro studî, e vi sentono, occorrendo, la sentenza ancora degli Aiutanti e de'Segreti. Se la cosa sorte gloriosa e fortunata, il Tribunale risponde che: l' esaminato siccome procuratore scriva; ed al contrario avvenendo: che ritorni. Ma se dopo la tornata il saggio non differenzia dal primitivo, l' Auditorio non ha più che fare, e solo gl' ingiunge: d'astenersene quind'innanzi.

Se riporta adunque responso di scrivere, in una causa mandata al Tribunale ei come procuratore si sottoscrive in quella, e così presentasigli il destro di andare a parlamento dagli Auditori, e non solo, recando loro schiarimenti sulla causa discorsa, ma sì li ringraziando, come meglio può, per il buon giudizio che hanno voluto far di lui. Veste in questa occorrenza la toga, o i così detti abiti talari, siccome gli altri che si portano ad informare.

Dopo di che l' Auditorio ordina che il nome suo nell'albo degli Avvocati si ponga; che i diritti e i privilegî, da Paolo quinto statuiti, si goda; e che li scritti suoi come Avvocato possa ad un tempo firmare e stampare senza alcun' altra permissione.

Quando l' esaminato è salito al grado di Avvocato Rotale pe' modi raccontati, o medesimamente quando ad esso grado è prevenuto per essere stato parte del Tribunale almeno tre anni siccome segreto presso alcuno auditore, nessuna differenza interviene tra i Rotali ed i Concistoriali avvocati, in rispetto alla trattazione delle cause innanzi l' Auditorio della Rota, o qualunque altro Tribunale dello Stato.

Siffattamente si formano gli uomini, i quali devono scrivere nelle cose di diritto, lo difendendo a tutta possa, come prima le occasioni gli si presentano. Perlochè un' altro grado nella Romana curia è istituito, cioè a dire di coloro, i quali presentano queste occasioni. E sono come apparisce i rotali procuratori, i quali hanno alcune altre sorta di colleghi, che non tutti possono agire nelle cause dell' Auditorio. Di questi ultimi non parleremo, perchè alla materia estranei, e solo quelli saranno discorsi che o Rotali, come s' è detto, o di Collegio, si chiamano.

Dico dunque che i procuratori di Collegio sono tra questi i primi e più principali, sia in rispetto all' antichità loro, sia per l' autorità che posseggono. Da ciò che chiaramente si pare, non sempre il loro numero fu uguale, imperocchè ab antico erano dodici, e ne' tempi più propinqui, dal pontefice romano Paolo quinto si erano augmentati insino a ventiquattro. Ma e prima e dopo andettero forniti di peculiari privilegî, sebbene in faccia al Tribunale della Rota, nella trattazione delle cause, non si differissero dagli altri procuratori solamente rotali. Annoverasi tra i loro diritti quello di praticare l' ufficio di procuratori nelle cause del palazzo Apostolico, e, di più, godono un'altro diritto rilevantissimo, di esser cioè chiamati dall'Auditorio della Rota ad esaminare que' dottori legisti che abbiano in animo di entrare nel numero de' rotali procuratori. In somma i procuratori di Collegio rispondono, nelle particolari attribuzioni loro, agli Avvocati del Concistorio, non ha quari per non mentovati.

Sieno poi di Collegio, o rotali soltanto, massimamente le ragioni in sul fatto de' clienti loro ma-

nifestano nella formazione de' processi; le statuite forme della precedura curano che si osservino. Quindi i fatti chiariscono per via di esatte informazioni, e memoriali, e posizioni, ed articoli interrogatorî compongono e dispongono insieme, e quanto altro mai possa peravventura alla intelligenza regolare di una causa condurre, procurano. E siccome sono i primi ad abbattersi con coloro che si reputano offesi in qualunque loro diritto, ovvero malamente accaggionati di qualsivoglia colpa o dolo civile, così non si passano di consigliare prudentemente; conciossiachè sia loro mestiero di accorciare il corso delle liti nel loro primo nascere, sia troncandole da se medesimi con opportuni avvisi, sia facendole pervenire al giudizio de' tribunali, senza tanti andirivieni, nel tempo più breve che sia possibile.

Dappoi che l'ordine della relazione ne avrà addotto a parlare ex professo della trattazione delle cause, molte altre cose discorreremo agli Avvocati ed ai Procuratori rispettive, e per ora, rimanendoci entro il cerchio dei preliminarî, de' Notari dell' Auditorio e del loro collegio parleremo.

Nessuna persona tra le addette al sagro Tribunale cotante vicissitudini sofferse quanto costoro. Da prima erano quarantotto, ed il carico loro, come ei si pare chiaramente, era proprietà di alcune famiglie, e trapassava ai posteri di coteste per diritto di successione. L'erario pubblico conseguentemente, come proprietarî riguardandoli, pagava ad essi il valore delle scritture che custodivano, quando ad alcuna parte fosse occorso di averne copia per se. Non avevano particolari *Ufficî*, ma gli avevano nelle case dove si dimoravano, sparse per le diverse parti della

città. L' instabilità del luogo, e medesimamente il loro numero, non erano cose più consentanee ai tempi. Clemente papa decimo sapientemente se ne avvide, e si propose e determinò di farvi sopra buoni e saldi provvedimenti. Comandava che i Notari dell'Auditorio non più quarantotto, ma fossersi quattro; che il pontefice, il cardinale vice cancelliere, il cardinale camerlengo, ed il medesimo tribunale, uno per ciascuno, ne nominassero; che in un solo ufficio tutti quattro riunissersi, e che l' archivio rotale in questo ufficio si trasportasse. Trovossi un acconcio luogo nel Foro agonale, e tutte le provvisioni di papa Clemente vi si mandarono dentro ad effetto. A dì cinque Aprile milleseicento settantadue, mediante un decreto Rotale, dal foro agonale trasferissi il mentovato ufficio nel palazzo che si chiamava dal tesoriero, e che è quel desso di Monte Citorio; poi in tempi più vicini andava a stare là dove presentamente si ritrova. Finalmente Benedetto XIV., e Clemente XIII., vi presero sopra alcune risoluzioni molto acconcie, come è a vedersi in fine nelle Bolle di questi due Sommi Pontefici.

Custodi degli atti, così chiamati, che deggionsi per loro trascrivere fedelmente e conservare, siccome compensazione al loro ufficio, nulla esibiscono alle richiedenti parti senza che intervenga il pagamento statuito. Il quale papa Paolo quinto ordinò, e poi via via nel processo del tempo, prendendo nome di tassa, da novelle disposizioni fu onorevolmente regolato e fermo.

CAPO IV.

DELLA TRATTAZIONE DELLE CAUSE AVANTI LA ROTA.

Ragione del presente capo. — Materia a trattarsi — Sua utilità — Scrittori di essa — Il Ridolfino — Sue opinioni — Le commissioni rotali — Loro natura — Uffici revisori delle commissioni — Cagioni che le tolsero — Citazioni — Scelta del Ponente — Concordazione de' dubbi — Diverse specie di dubbi — Tempo per scrivere le difese — Numero de' fogli — Distribuzioni — Sottoscrizioni al ponente — Contegno nel difendere — Multe — Informazione — Le parti — Risposte — Allegazioni di sospetto — Remissorie — Compulsorie — Accessi — Giudici in parti — Attentati e loro revoca — Sequestri — Economi — Ordini de manutenendo — Modo di praticar queste cose.

Prima di trapassare oltre, e di ritornare col pensiere all' Auditorio della Rota per considerarlo, non come s'è fatto in sul principio per modi generali ed esterni, ma per addentro istudiarlo nelle parti alla giudicazione delle cause pertinenti, egli è mestieri di seguitare avanti par alcun poco il discorso tralasciato nel capitolo antecedente. Conciossiachè siasi in quello parlato di coloro generalmente i quali stavansi in relazione coll'Auditorio, e con esso lui avevano a fare, siccome per la rubrica ei si pare chiaramente. Il qual commercio, o relazione, non interviene altrimenti se

Digitized by Google

non perchè gli Avvocati, i Procuratori, e chi che sia altro, trattano in faccia ad esso Tribunale le cause che gli si sono presentate.

Entriamo dunque, secondochè il corso ordinato dalla narrazione domanda, a dire sur una materia, la quale se da l'un canto è esosa, e fà sembiante a qualcheduno piuttosto di lustre e di tergiversazioni, che di altro, ei non si può a meno di predicarla in pari tempo siccome una delle prime e più principali maniere, che nelle differenze insorte abbia risposto alla comune utilità.

Molti hanno scritto su quest'ampio argomento, molti anco per modi superlativi lo han fatto. E se dee esser degno di stima il Ridolfino, che degno n'è, nullameno io come rimanderò, se vorranno, i leggitori al libro di lui, per le speciose e minute parti che contiene, così prenderommi sempre guardia dalle sue legali esagerazioni. Tra le quali si dovrebbe senza dubbio quella massimamente annoverare, che l'ordine giudiziario da Dio in paradiso avesse tratto il suo principio: conciossiachè, quantunque in riguardo del suo libero arbitrio, per cui è responsabile delle sue azioni, abbia Iddio voluto riconvenire Adamo del suo operato, ed abbia per ciò stesso in sostanza dato un tipo di procedura, pure il ravvisare in quelle parole *dove sei?*, e nelle interrogazioni che vengono poi, la materialità delle formole di citazione, d'interrogatorio fiscale, un' ascolta delle opposizioni, una sentenza difinitiva, come appunto si pratica nei tribunali umani, mi pare una sofisteria. (1) E dico

(1) Ortum duxit ordo judiciarius a Deo in Paradiso, cum etenim Adam Divinum praeceptum transgressus fuisset, Deus illum citavit in

sofisteria, per non dir altro, perchè il volere appiccare all' idea dell' Eterno, quella delle miserie nostre umane, puossi comportare in uomini di buona fede e volontà come Ridolfino, ma io non trovarei differenza nissuna tra il dire suo e quello di un dottor fisico, il quale non si peritasse di paragonare i rimedi della provvidenza divina, con che modera e dirige l' universal ordine, alle minute prescrizioni dei chimici o dei farmacisti.

Discendendo però da queste ridevoli origini, e delle rotali cose discretamente a parlare tornando, le prime a presentarsi innanzi agli occhi, sull' argomento di che si tratta, sono le rotali commissioni, però che con queste prendonsi i passi per procedere a quelli a venire.

Dico dunque che la Commissione è in somma uno scritto che porta su in alto il nome della Diocesi, ove la differenza è nata, poi quello del ricorrente, poi l' altro dell' avversario, manifestando appresso di che azione legale si tratta. Ma tutte queste cose sono precedute da una preghiera con cui si domanda il Papa istantemente, si degni la presente causa commettere a qualche auditore della sagra rota. La qual domanda, pria di salire al pontefice, deve passare per un cotale ufficio che si designa col nome di revisore di Commissioni. Il che peraltro non è cattivo s'avendo carico di provvedere che ogni cosa proceda in sul piede delle statuite formalità. Le quali la sostanza ancora riguardano, perchè, a mo' d'esem-

illis verbis - *ubi es*? et cum illum interrogassel, et ejus exceptiones audivissel, demum contra eum difinitivam sententiam protulil. *Specul. in problem.* 1 *part. N.* 24, et cum Sententia essel inappellabilis etc. etc.
Ridolphinus, part. 3 cap. 1 §. 6.

pio, se la commissione si chiede per alcuno, ritrovandosi la causa nel punto di seconda o terza istanza, la si deve aggiungere anche la sentenza anteriore integramente.

In processo di tempo la maniera delle commissioni discapitò, imperciocchè se da l'un de' lati la stesse bene quando la s'introdusse, stantcchè le materie fossero molte e piucchè civili, ed il Papa maggiori parti del governo a se riserbasse tanto che a nome di lui le decisioni rotali si pubblicassero, dall'altro, scemati gli argomenti e diventatisi più privati e ristretti, le commissioni, o sia le supplicazioni al pontefice, si parvero cose che dessero nell'importuno, siccome quelle che declinavano i pensieri di lui in disquisizioni all'altezza del grado suo manco consentanee, e sopra delle quali altri, a ciò designato, poteva far meglio. Perilchè s'intromisero le così dette citazioni, delle quali non v'ha chi non sappia.

Intanto sia la commissione domandando, sia altrui la montovata citazione indirizzando, e' bisogna medesimamente uno speciale auditore, che imprenda per se in peculiar modo la causa che si commette, o per cui si cita. La quale è di quelle cose che di coscienza con colui che domanda la commissione, poi con quegli che chiama in giudizio, devesi massimamente da procuratori acconciare, perciocchè per siffatta guisa si viene a scegliere il Ponente, o sia l'auditore, il quale deve rapportare la causa al tribunale, e oggidì pronunciarvi sopra il giudizio, di conserto coi corresponsali.

Contemporaneamente alle dette cose si chiama innanzi all'ajutante di studio, dall'attore, il reo, onde insieme concordare il dubbio, se la causa lo compor-

ta, siccome ordinariamente accade. Se ne vanno dunque a casa l'ajutante nel dì e nell' ora statuita, e con esso lui fermano il dubbio, più o meno esteso secondochè al punto di quistione vie meglio collimi, ed all' intendimento, per allora giusto dell' attore, risponda. Oggidì si trae la formola del dubbio da proporsi al Tribunale dal primo libello, nè v' è bisogno di vagare come in antico tra la istanza introduttiva e la Sentenza. Nè sempre occorre di tanto arrondellarsi e fare per concordare così fatte dubitazioni, perciocchè quando non trattasi di causa proposta in primiera istanza, i dubbî si trovano negli altri gradi primieramente accomodati. Perlochè nella seconda istanza dubitasi s' è giusto rimanersi, o proceder oltre, alle decisioni anteriori; e se continuasi a dubitare quand' anche una sentenza rotale, come dicesi, fosse nata, naturalmente si propone se la si deve confermare o nò; e ultimamente se una causa è montatata tanto alto, che il tribunale di Segnatura vi abbia posto mano, e le cose nel loro pristino e intiero stato rimenate siano, puossi dubitare anco una volta innanzi l'Auditorio: se poi veramente consti delle cagioni che hanno addotto quel supremo consesso al domandato ripristinamento. Del rimanente, concordati in perentorio modo che si sieno, si sottoscrivono dal Ponente, e giudizialmente all' apposita parte si comunicano (1).

Ma di qualsivoglia dubbio si concordi, rimane in mezzo un po' di tempo, pressochè un mese, dacchè il procuratore dell' attore ha fatto avvisato l' altro del reo della proposizione della causa in rota. Il

(1) Il dubbio presentemente si concorda soltanto nelle cause non commerciali e superiori al valore di scudi 500

quale spazio di tempo, da poi che servir deve per dar agio agli Avvocati di scrivere le difese loro, può bene in alcun particolar caso allargarsi per autorità del Ponente, e di coscienza co' procuratori d' ambedue le parti.

E poichè conviene pur metter termine alla cloquenza, che può qualche volta traboccare, degli Avvocati, così per legge è determinato che ordinariamente le scritture non oltrepassino il numero di cinque fogli, com' è uso dire, di stampa, potendosi bene anche in poco dir molto, e con due vantaggi principali, quello cioè di non sopraccaricare di troppe spese le parti che perdono, e di dar campo ai rotali studî di esaminare non una, ma tutte le quistioni di un dato Turno. Nelle cause poi commerciali, e nelle minori, nonchè in tutte le altre che si propongono per memoriali, il limite fissato è di tre fogli di stampa.

Nulladimeno non è questa legge tanto austera, che contemperar non si possa. Perciocchè, non altrimenti che il tempo per scrivere, si può ottenere ancora che i fogli si accreschino con autorità dell' Auditore ponente, purchè si domandi con una peculiare istanza, dimostrando la necessità di ottenerla per la natura della causa. E ondechè nulla manchi al regolare ordine delle cose, alcune fiate si ordina ancora che le scritture, le quali sono astrette ad andare per le lunghe, si dispensino anticipatamente per un tempo più o meno lungo innanzi a quella rota, in che occorre di proporle.

Eccetti dunque i casi accennati, le distribuzioni delle scritture si fanno la prima sera di studio, per maniera che, dopo un'ora o poco più di aspettazione, non le si esaminino quind' innanzi per quella sera.

È mestieri inoltre per i procuratori avvisare di sottoscrivere essi medesimi le scritture destinate pel Ponente, non contendandosi a ciò che sieno i loro nomi anco stampati. Poi gli Avvocati eziandio deggion starsi in guardia di difender molto, e di non ingiuriar nessuno. E se per avventura avviene che, in alcuna delle narrate cose, manchino, allorchè vanno a vedere i responsi del tribunale, si trovano egregiamente tassati con un balzello pressochè di cinque scudî, i quali vanno ad ingrossar li redditi della congregazione di Sant' Ivo per la difesa de' poveri. Altre volte si ammoniscono più o meno, ed anche acremente, ed in qualche rado caso dai loro ufficî si sospendono per un tempo determinato, e finalmente vengono cancellati dall' Albo e dall' Elenco.

Nè gli obblighi di loro si rimangano a quì. Però che sì gli Avvocati che i procuratori si portano, nelle ore e nei modi innanzi descritti, ad informare precipuamente gli auditori Ponenti ed i corresponsali delle cause che difendono.

Contemporaneamente si adoperano a tutt' uomo onde la mattina appresso si possano presentare per tempo le risposte, con che si viene a refutare i fatti e le ragioni addotte dall' avversario.

E così nell' ordinario corso delle cose gli Avvocati, i Procuratori e le parti non hanno più che fare, e si rimangono soltanto in aspettazione di ciò che il Tribunale risponda. Il che da chi vince di presente conoscesi, perchè una cotal consuetudine è invalsa, che i famigliarî del Ponente e de' corresponsali corrano ad avvisarne per trarre un qualche lucro, giovandosi a tal' uopo di quel foglio, che parlando dello Studio minutamente s' è descritto.

Resta ora a dire di quelle cose, che, sia in principio o nel fine, sia nel corso della causa, possono, comechè straordinariamente, accadere.

Sebbene come vedrassi, senza esserne domandati, sogliano gli auditori non dar voto in quelle cause ove vi sia ancorchè cagion remotissima di sospetto, nullameno, se tanto piaccia ed opportuna cosa si creda, se ne può domandare la di loro esclusione dal giudicio.

Così parimente addivenendo che si tratti di quistione sorta fuor del luogo ove siede il tribunale, e che perciò stesso questo non possa entrare bene addentro la differenza senza ajuto altrui, si suole dai patrocinatori domandare il sagro auditorio di una Remissoria, che con sonante voce si nomano, e che in buona somma altro non è se non che un deputare che si fà pel detto Tribunale di un giudice in quelle parti, onde mandi periti, testimonî esamini, e qualsivoglia altra cosa faccia per intelligenza della causa.

Se poi cotesto giudice deve costringere chi che sia, o Notaro od altri, a trar fuori atti e scritture che, per avventura possedendo, non ha voluto manifestare, e' bisogna fornirlo di un' altra specie di Decreto che chiamasi Compulsoria, e che, secondochè la parola stessa designa, ne gli obbliga a consegnare i documenti che hanno.

Del rimanente tanto le Remissorie che le Compulsorie si concedono sia in prima, sia in seconda istanza, e nel grado eziandio di restituzione in integro, ma la materia la deve esser rilevante, prove in iscritto mancare, e non esser stati esaminati i testimonî, e via via.

Inoltre egli avviene ancora, spesse volte, che alcuna causa non si possa giudicare senza considerare e vedere da vicino la cosa sopra la quale cade la vertenza. È d' uopo in questo caso, anzi necessita, di decretare, come si fa, un' accesso. Se l' ispezione oculare la si deve effettuare in Roma, se ne vanno, nel sito designato, il Ponente, i corresponsali, le parti, i procuratori e chiunque altro vi abbia interesse, ed guardano e esaminano tutto. Se contrariamente, si tratti di un luogo estraneo a Roma, si stabilisce alcune volte, e non per principio, un giudice in quella parte, e per usare proprio il termine che adoprano, gli si subdelega la mentovata ispezione, per cui viene a fare non altrimenti che auditore in Roma fosse.

E per soprassomma delle dette cose non rado richiedesi il Tribunale della deputazione dei periti. Perlochè, i procuratori massimamente, nelle prime sere di Studio, mandano agli auditori insieme alle scritture ed ai sommarî carte topografiche ed altri disegni, lavorî numerarî o computistici, e perfino interi casamenti in piccole proporzioni fatti in legno o in cartone. Oggetti tutti che, non senza grave incomodo, dopo di averli esaminati parte a parte nello studio, si portano seco appresso su nel tribunale.

Poi tra le possibili cose, nelle quali puossi imbattere, v' è anche quella degli attentati, sia che in fatto o che in diritto si commettano. Bisogna chiederne la revoca; e la parte che la domanda è quella che deve dare il dubbio, nulla curantesi se l' altra mandato le abbia dicendo: che niente quind' innanzi siasi negli atti prodotto; conciossiacosachè di nissuna giustificazione faccia di bisogno per i dubbî sot-

toscrivere, quasi come quando di una favorevole risoluzione peravventura si tratta.

Domandasi alcune altre fiate, tra coloro cui scadano differenze e liti, che, priachè la principal quistione a studio e discussione si chiami, si ordini il sequestro, si deputi un economo, o l'ordine, come dicesi, de manutendo si dia. Le quali cose ad esecuzione si mandano mediante un solito dubbio, ovvero ancora con una sola supplicazione indiritta all'Auditorio. Ma non egli è mai concesso di mescolare insieme i dubbî, come a mo' d'esempio quelli sopra sequestri ed altre cose dette co' primi e principali.

Delle dilazioni, delle spedizioni, delle nuove udienze, degli appelli, delle esecuzioni, delle spese, dei frutti, delle Declaratorie, ed altrettali cose, le quali si possono ben domandare al sagro auditorio, terrassene discorso in parlando della giudicatura delle cause, e là ne verrà detta, se già per se stessa non apparisce la cagione.

Digitized by Google

CAPO V.

DELLA GIUDICATURA DELLE CAUSE NEL SAGRO AUDITORIO DELLA ROTA.

Gli auditori di Rota nel tribunale — Luoghi di adunanza — Orario — Il sagrificio della Messa — Maniera di sedere antica e recente — Non si differenziano tra loro — Maniera di dare e di raccorre i voti — Nelle rote de' memoriali? — Chi principia a proporre le cause — Rote pari e dispare — Dei dubbi che si possano proporre — Relazioni dei Ponenti — Voti dei corresponsali — Rescritti — Maggioranze de' voti — Maniera di scrivere i rescritti — Consegua de' voti — Differenze tra i rescritti — Dilazioni e loro qualità — Rescritti di concordia — Il quinto, il sesto ed il settimo voto — Voto generale — Rescritti de' Memoriali — Modi aggiunti ai rescritti — Spedizioni delle cause — Esperienza — Alcuni casi speciali — Nuove udienze — Specialità — Decisioni rotali — Loro natura ed autorità — Loro composizione — Riflessioni su di esse — Primi collettori di Decisioni — Prime stampe di esse — Metodo che seguitarono nel raccoglierle — Sentenze rotali — Minute di esse ed esame — Sottoscrizione — Maniere di promulgarle — Appelli — Modi antichi e recenti d' interporsi — Le tre conformi Sentenze — Specialità — Tempo pro Apostolis — Lettere dimissoriali — Accoppiamento de' dubbi — Riflessione sul giudicare degli auditori ne' gradi di Appello — Esecutoriali — I quattro termini — Condiscendenza in casi speciali — Pubblicazione delle remissorie e delle esecutoriali — Declarotorie — Riserbo del tribunale in simili materie — Dilazioni — Assolutorie — Dubbio su di esse — Forza secolare — Se i frutti si comprendano nella condanna — Spoglio e

Digitized by Google

attentato — Specialità — Poveri — Spese — Tassazione — Modera di esse — Qualità delle medesime — Altre cose che concedono gli Auditori — Altre che ne possono domandare i patrocinatori e le parti — Conclusione.

Essendosi già detto cosa sia il Tribunale, o l' Auditorio della sagra Rota, e parlato pure dei Rotali Studî, degli Avvocati, dei Procuratori, de' Notari e delle loro operazioni, o perchè preliminarî, o perchè accessorî necessariamente congiunti, e necessariamente da dirsi per chiarirlo, parlerassi al presente degli Auditori di Rota quando son tali propriamente, allorchè, sedendo nel Tribunale, danno i loro giudizî. Se nei modi di quel venerando consesso altri peravventura vorrà scorgere un puro mecanismo di cerimonie e di formalità, l' occhio avveduto però del legista e del filosofo non potrà a meno di ammirarvi l' alta sapienza da dove discendono, e con quanta sicurezza si afferri con essi la giustizia.

Dico dunque che ne' giorni fasti o rotali (1), che s' è pur veduto quali fossero, gli Auditori se ne vanno in Tribunale, il quale, checchè sia de' tempi antichissimi, o nel Palazzo Vaticano, o nell' altro del Quirinale (2) radunasi.

La loro andata è mattinante molto, per un'uso

(1) Sebbene, parlando dell' apertura della Rota, s' è detto che l' antico aprimento nel primo di Ottobre era soltanto di formalità, pure, senza togliere la verità a questo fatto in tempi non ugualmente lontani, è certo ancora, appresso novelle indagini, che antichissimamente si apriva la Rota nel primo dì di Ottobre e vi s' incominciava subito a giudicare. Alcune decisioni datate nel mese di Ottobre ne tolgono ogni dubitazione.

(2) Vi fu un tempo che radunossi nell' estate negli annessi di S. Maria della Pace.

eccellentissimo. Assistono al sagrificio nella cappella dell' Auditorio, domandando il Santo Spirito del suo lume ed ajuto. Poi nella stanza di giudizio subitamente ritiransi.

Nessuno vi può entrare, nè alcuno estraneo mai vi stette in tali ore. Pure supponendo che l' altrui occhio vi riguardasse dentro, vedrebbe gli auditori di Rota seduti e dispostisi ne' modi seguenti. Perchè ab antico si sedevano in circolo, come su tante cattedre con innanzi un' ingegno, che serviva loro per porsi ginocchioni e pregare, e, ad un tempo, per porre i scritti, e per notarvi sopra le decisioni. Era un' ordine maestosissimo; e le pitture che lo ritraggono non senza commuovere a divozione e rispetto possono rimirarsi.

E comechè ne' posteriori tempi alcuno cambiamento prevalesse, pure in sostanza, quale egli era, si rimase. Conciosiacosachè sedendosi poi in ordine quadro attorno un tavoliere di tal forma, se la si aprisse la porta dell' auditorio, si troverebbero seduti non altrimenti che quando giudicavano in circolo. Dirimpetto all' uscio della camera stà il Decano, e, dall' uno e dall' altro lato suo, i due più anziani auditori gli seggono accanto, dando esso la destra al più antico. In faccia poi al Decano dimorasi l' ultimo auditore, avendo a' fianchi d' ambedue le parti il penultimo ed il terz' ultimo. Negli altri due lati sono disposti i rimanenti, secondochè comporta la di loro anzianità. E non differenziasi questo dall' ordine antico, come s' è detto, stantechè tirati nel circolo i due opposti diametri, ed a ciascheduna estremità di essi, nella periferìa, postevi il primo, il dodicesimo, il sesto ed il settimo degli auditori, e tra questi gli

altri col sistema di anzianità, si giunge senza dubbio nessuno a comporre l' ordine in tempi più lontani adoperato.

I voti anco devonsi raccorre, (o meglio ascoltare perchè non sono segreti,) con un particolar modo, cioè sempre girando a sinistra. Per la qual cosa, occorrendo che il primo a manifestare la sua sentenza sia il Decano, cioè il primo auditore, quegli che la propria espone immediatamente dopo, non è già il secondo, ma sibbene il terzo, per l' unica ragione che siede a sinistra del Decano. Il quinto, il settimo ed il nono dicono il loro pensiero appresso, e giungono siffattamente a comporre il voto del ponente e dei corresponsali. Se poi invece è un' altro auditore il primo a sentenziare, allora gli viene popo medesimamente quello che gli siede a sinistra. Dal che discende, che in questa faccenda de' voti, si pone giù il sistema dell' anzianità, e si segue quello dei Ponenti, perchè il primo a dare il voto è per regola generale quello che gli siede accanto dalla parte sinistra.

Le quali cose peraltro così accadono nelle Rote in cui si propongono le cause col dubbio, e che appunto di dubbio si chiamano. Ma in quelle de' Memoriali, e nelle congregazioni, le quali si radunano innanzi alle ferie, prevale novellamente il sistema di anzianità, secondo il quale ordine si danno i suffragi, incominciando dal Decano.

Del rimanente il Decano, o chi fà le veci sue, e qualche volta ancora chi gli siede a destra, perchè manchi il vice-Decano, sono coloro i quali principiano a proporre le cause, e che se la intendono con quelli del proprio turno: nè mai si trapassa dal-

l' uno all' altro, senza che pria non siasi terminato l' antecedente.

Si seguita poi nella proposizione delle cause una buona e ferma regola. Perchè nella prima rota di dubbio, ed in quelle che si dicono dispare, il Decano è quegli che primamente propone, mentrechè nella seconda rota di dubbio, e nelle così dette pari, rapporta per il primo il vice-Decano, o, mancante questi, coloro che gli sono più propinqui nel turno.

Colui che propone una vertenza in Rota è appunto, come chiaro apparisce, l' Auditore ponente, e quelli, che concorrono seco lui nel giudicare, sono i corresponsali suoi.

La proposizione delle cause, o dei dubbí, chè medesimamente suona, è per legge determinata e ristretta, stantechè non si possa per ciascheduno degli auditori più che due dubbî proporre nelle ordinarie radunanze del tribunale.

Non pertanto le tre ultime rote, che precedono i giorni feriali, hanno un privilegio, per cui gli Auditori possono presentare qualche dubbio più di due. Nel che sono insiememente assai rispettivi, imperciocchè se da l'un canto può questa maggiore libertà giovare, trattandosi di quistioni manco difficili, come a dire di attentati, di mandati de manutendo, di remissorie ed altrettali cose, dall' altro può essere di non lieve nocumento, nel caso di differenze implicate molto. Le quali per consequente, siccome quelle che solo con tempo e con fatica si possono chiarire e giudicare, si rimandano a Rote più libere e più opportune.

Siano dunque due o più i dubbî da proporsi, ciò si fà, come è detto, dall' auditore ponente. Nella

Digitized by Google

qual cosa vedesi quì rinnovellare, per ufficio e con maestà, quello che privatamente si è veduto negli Studî accadere.

Il ponente adunque dà principio a fare in grande ciò che gli ajutanti e i segreti, i quali alcuna causa più peculiarmente abbiano letto, negli Studî fanno. Per la qual cosa imprende a raccontare il fatto, da cui è originata la quistione di quella causa, che per il nome della città o del paese che porta in fronte, è prima nell' ordine dell' alfabeto. La qual narrazione si viene da lui traendo dai sommarî, dalle scritture, e dal processo della causa, che, come ponente, non si passa di conservar seco. Dopo il fatto seguita a dire dei gradi di giudizio, pe' quali quella causa è trapassata pria che in Rota ne giugnesse, quali sentenze e quali vittorie, e da che parte nate sieno. Ultimamente le diverse opinioni e le autorità de' patrocinatori lealissimamente manifesta. Subito dopo ciò, il primo corresponsale a sinistra, ritornando sui fatti e sui diritti esposti, li esamina, e poi risponde al dubbio, concludendo colla sua sentenza. Alla quale se il rimanente de' corresponsali aderisce, nasce issofatto la decisione. Al contrario due altri soli casi possono accadere, perchè nel caso che sorgano opinioni differenti, se da l' un de' lati si ottiene una maggioranza di suffragî concordi, è questa che risolve; se poi maggiorità di voti non risulta, rimangono li pareri in bilico, e fà perciò mestieri di differire la causa ad altra Rota.

Qualunque sia la risposta alla proposizione della causa fatta nel senso dubitativo, la si deve scrivere da ciascuno degli auditori nel frontespizio, ovvero nell' occhio, come dicesi, delle singole posizioni, ac-

Digitized by Google

canto al giorno ed all' anno della Rota, o sia sotto la data, che vi si ripete in iscritto, non ostante che vi sia stampata, l'ultima mattina di Studio, dall'ajutante o dai segreti.

Gli auditori corresponsali contemporaneamente, tirandoli fuori dalle cassettine, che parlando dello Studio si sono mentovate, danno ai ponenti rispettivi i voti in iscritto, i quali l' uniscono con i proprî, onde appresso consegnarli agli ajutanti per formarne le Decisioni.

Ma queste cose accadono soltanto nel corso ordinario delle cause, perciocchè sia nel dare le dilazioni, sia i proprî suffragî manifestando si abbattono non rade volte gli auditori in ben altre molte, e di non minor considerazione.

E primamente i rescritti, sulla forma de' quali vigilano il Decano ed i più antichi auditori, sono di più maniere. Perchè non soltanto affermativi o di dilazione semplicemente sono, ma secondochè le accidentalità di fatto o di diritto, ovvero le discrepanze ne' voti, o anche la natura e il grado della causa domandano, si possono ampliare e modificare in molte guise.

Così rescrivesi « *non constare* » nel caso che i voti siano differenti, e la causa sia nuova. E cadendo la controversia sur un punto già davanti deciso dal Tribunale, così che si tratti di confermare o di non confermare un' antecedente decisione, ed anco una rotale sentenza, si risponde che una cotal causa « *di nuovo si proponga* ». In somma non sono che modi di dire, perchè la sostanza è la medesima, e non si differenziano dal rescritto di dilazione.

E giacchè parlasi delle dilazioni, convenevol cosa è avvertire ancora che le si concedono in parecchi altri casi. Tra i quali annoverasi quello, per cui taluno degli auditori ponenti sia astretto, o per infermità e per altra non meno leggitima cagione, a non andare in tribunale, eccettuandone le rote ultime davanti le ferie generali, in cui per non troppo procrastinare a danno delle parti, le cause di lui si fanno da quegli proporre, che gli è prossimo nel turno.

Alcune volte, comechè di rado, non si risponde nessuna delle cose dette, ma il tribunale manda dicendo con un suo rescritto alle parti: che si concordino insieme, poi che così è giusto e a lui piace (1).

E vi erano altre specie di rescritti quando l'uso discorreva che quattro soli fra gli auditori dessero il voto, senza computarvi il Ponente. Conciossiachè non risultando in questo caso una maggioranza di voti si decideva: *che la causa di nuovo si proponesse, e il quinto e il sesto* (voto) *si vedesse,* per maniera che i suffragî s' accrescevano insino a sei. E se cotale espediente si rimaneva eziandio senza effetto, cioè senzachè producesse pluralità di voti, novellamente si tornava a rescrivere: *che si proponesse di nuovo la causa e che tutti*, come diceasi *la vedessero*, o sia vi giudicassero. Poi Benedetto decimoquarto, non contentandosi a ciò, volle che un' altro esperimento si facesse, pria che tutti quanti nella stessa causa si chiamassero a giudicare. Però vi aggiunse anco un' altro voto, ed ordinò che in tal caso si rispondesse per una nuova proposizione, e

(1) Massimamente nelle antiche decisioni se ne trovano molti esempi. Vedi *Cantalmazio*, *Coccino ec.* in fine, nella notizia letteraria.

Digitized by Google

che il quinto, il sesto ed il settimo votassero in quella. Poi Clemente decimoterzo esortò, e statuì per legge, a far quei pensieri ed a pigliar quelle risoluzioni ch' egli, mentre era auditore di Rota, aveva fatto e pigliato. Ritornano le cose al pristino stato.

Ma alla fine occorrendo che una causa si fosse dovuta da tutti vedere, come l' uso era discorso di di dire, operavasi dall' Auditorio per guisa, che il ponente non desse mai il voto in quelle cause, le quali non fossero state a lui commesse. Veniva siffattamente a posporre la propria opinione all' opinamento degli altri auditori, e poteva vie meglio comporre le decisioni, e la sentenza profferire ad esse consentanea. Del resto, nelle cause di voto generale, può alcuno degli auditori, massime perchè troppo occupato nel turno suo, farne senza, e non votarvi, purchè peraltro non si tratti di una generalità di voto ingiunta da rescritto santissimo, o dal pontefice, conciossiachè in cotal caso non se ne possa alcuno liberare.

I rescritti ai memoriali ed alle cause commerciali non si distinguono dai testè nominati.

Ma in tutti i casi alcune fiate accade che il tribunale non solamente faccia il rescritto, ma vi aggiunga eziandio un modo, chè così chiamasi, con cui dichiarasi parte a parte, e minutamente, il rescritto. Il quale, sebbene d' ordinario si scriva in latino, pure per cagione di chiarezza lo si fà anche in lingua volgare, ma non si pubblica, e soltanto si nota, come il resto, nel Diario rotale, per norma degli auditori, e per comporre le decisioni.

Può eziandio accedere, chè spesso accade, che si domandino gli auditori delle spedizioni, così dette, e delle nuove udienze, le quali istanze si sogliono

fare in alcune Rote designate col mezzo di semplici memoriali.

I Ponenti prendon guardia di non mai spedire una causa qualsivoglia senza averne per l'avanti consultato il Tribunale, ancorchè si tratti di una di quelle cause, per le Bolle di Pio quarto e di Paolo quinto considerate, nelle quali la ragione sia luminosissima, e si appalesi, per così dire, da se. Del resto non v'è, nè vi può essere, regola statuita saldamente, che designi quando le si debbano concedere, perciocchè dipenda soltanto dalla sapienza e dalla discrezione dei ponenti e dei corresponsali, con che conoscono lo stato e la qualità della causa.

Nondimeno, sì per rispetto alle spedizioni che sul conto delle nuove udienze, l'esperienza dà ben qualche norma agli auditori. Per la qual cosa nelle prime e nelle ultime istanze, ed in quelle cause, che, come è detto, si eseguirebbero da se medesime, assai difficilmente si concede una novella udienza, conciossiacosachè nelle prime istanze si stabilisca il punto della quistione prima di giugnere alla sentenza; e medesimamente in terza istanza, e in quelle cause, in cui si dà l'appello così detto in sospensivo, si consideri il reo non altrimenti che alla spedizione soggiaccia.

Nelle istanze seconde poi si spedisce una causa assai più di leggieri, massime se la sia discussa in Rota nella prima, perchè riflettesi bene che rimane sempre la terza istanza, onde discutere in essa ciò, che abbia avuto davanti manco esame.

Parecchie volte apparendo al Tribunale che in una causa la ragione del pessesso sia chiarissima, la spedisce non pure, come son usi dire, in via di pos-

sessorio, ma anche sopra il petitorio, nonostante che vi sia composta una Decisione sulla petitoria quistione solamente, ordinando di soprappiù, che sulla causa così spedita, si faccia una concisa e dotta decisione.

Dopo passato un decennio, se proposta novellamente si sia un'antica causa dubitando: *se si debba o nò presentemente aderire a ciò che si è innanzi deciso*, non si concede spedizione di sorta. Pure se la parte, che ha avuto dieci anni indietro la decisione favorevole, non si è curata maliziosamente che se ne accordasse sulla causa sua una nuova, la si può dal Ponente concedere, come dicesi, in camera, e senza che vi si sia fatta sopra risoluzione alcuna in rota. Ma conceduta alla perfine una nuova udienza, e per soprassomma avvenuta la spedizione della sentenza in piena rota, si può perdere ragionevolmente la speranza di ottenere un nuovo ricorso.

Del rimanente, sia che di nuove udienze, o di spedizioni di cause si tratti, dannosi dagli auditori i loro suffragi su questi incidenti, tuttochè quando si è deciso il merito, o sia la più principal quistione di esse medesime, non vi abbiano dato il voto loro. Non è perciò che non si conformino, chè certo vi si conformano, al parere di quei corresponsali, che al presente sono con loro, e che da prima avevano essi esaminato e deciso in quella causa. Addiviene poi che i corresponsali al ponente, e questi a quelli, vicendevolmente, si riportino in simili faccende, nelle quali infine il sentimento del Decano, massime per la sua esperienza, nel vero che vale molto.

E dapoi che, ogni volta che si concede una nuova udienza, si viene in certa maniera e indirettamente a concedersi eziandio una nuova Decisione, e, accor-

dandosi la spedizione di una causa, dopo due Decisioni, ne discenda per conseguente una sentenza, prima di procedere oltre, di queste due cose parleremo, e primieramente delle rotali decisioni. E dico che queste, sebbene non sieno che opinioni degli Auditori, che anticamente il pontefice, poi il ponente manifesta a' litiganti pria di pervenire alla sentenza, pure sono di reverenda e grande autorità, e per dottrina e per linguaggio di leggi chiarissime, e degne veramente d' eterna fama, e di succedere, come il De-Luca dice, alle Romane decisioni.

Parlare adesso come sono fatte è inutile; la chiarezza e la brevità deve essere il loro merito più grande. Rappresentano la mente del ponente e dei corresponsali, la quale apparisce dai voti in iscritto che questi danno a quello, il quale poi li consegna all'ajutante di studio per compilare la Decisione. Ma non prima l' ajutante mette mano per così dire all' opera della Decisione, che il procuratore della vincitrice parte gliel' abbia ordinato. La qual cosa nondimeno rado avviene, massimamente dopo le costituzioni dei papi Pio quarto e Paolo quinto, medianti le quali s'è statuito e fermo che senza aver per lo innanzi composte ed alle parti promulgate le decisioni, non si può procedere avanti senza vizio di nullità.

Sarebbe stato del resto, se non le si fossero scritte e messe fuori, cosa di grave danno cagione, conciossiachè, a non dir altro, si sarebbe smarrita e seccata una nuova fonte di diritto. Bello dunque fu, e sopra ogni altro laudevole, l'avviso del sagro Auditorio di conservare le sue decisioni: e siccome egli stesso per il primo ne fece il pensiero, così per il primo ne prese la risoluzione e la mandò immanti-

nente ad effetto. L'auditore di Rota alemanno Guglielmo Horborok incominciò primamente, per ordine del tribunale, a porre insieme queste decisioni, poi l'auditore Bernardo de Bisgneto, poi Francesco de Pavinis, e via via. La stampa ancor bambina, e di freschissimo nata in Roma, se ne volle di presente onorare, e i tipi Romani degli antichissimi principi Massimo nell'anno 1472 e nel 1475 ne mandarono fuori, in così breve spazio di tempo, due edizioni. Contengono questi volumi le Decisioni rotali dall'anno 1376 al 1381.

Il metodo che in siffatta raccolta amarono di seguitare que' primi esemplarissimi auditori si fu quello di papa Gregorio nono, conciossiachè registrino le decisioni sotto la rubrica delle Decretali di questo pontefice, vale a dire, secondo i titoli delle materie. Poi il sistema si è cambiato e si direbbe con danno. Perchè gl'indici delle Decisioni dopo il milleseicento, ordinandosi per la nomenclatura e pe' semplici vocaboli delle materie di leggi, inducono spesso spesso confusioni.

Ripiegando ora il pensiero sopra gli effetti delle accordate spedizioni, dopo di esserci un po' lungamente dimorati a parlare di quell'uno effetto bellissimo delle nuove udienze, cioè delle Decisioni, dico che, ordinata che si sia la spedizione di una causa, e' bisogna pensare alle rotali sentenze. Le quali, non altrimenti che le Decisioni, sono una faccenda tutta dell'auditore ponente. Esamina questi sopra ogni altro la minuta, così chiamasi, della sentenza la quale gli viene rimessa dal Notaro, come i procuratori l'hanno a lui data, onde il Ponente la sottoscriva. Procedono in queste indaggini i ponenti molto rispettivi e

con gran riserbo. Perchè badano bene che le cose dette nella Sentenza sieno consentanee a quelle già davanti dette e pubblicate nelle Decisioni, prima che la causa si spedisse, poi che nello stile e nella forma non si lasci punto indietro attentissimamente ordinano. Dopo di che i ponenti sottoscrivono le sentenze rotali.

Le quali soglionsi dal tribunale promulgare per differenti modi e vie. Perlochè se egli accade che una persona in giudizio chiamata sul principale e sull'integro della causa, nemmeno mediante un procuratore comparisca, ovvero, che alla chiamata non risponda perchè defunta in processo di tempo, allora si emanano le sentenze per via, anticamente, delle contradette, o mediante un' editto. La lontananza o le morti discorse fà mestieri che si facciano negli Atti constare. Poi la renitenza, che ha eziandio nome di contumacia, si allega più semplicemente con una citazione innanzi al giudice della causa.

Raramente però coloro che riportano una sentenza contro, se ne escono di speranza, perchè, secondo richiede l'ordinario uso, possono appellare avanti un' auditore del Tribunale, e ricondurre di nuovo in campo le loro ragioni. Il che operasi in diversi modi. Primieramente presentavasi in sul banco de' cursori una così detta cedola di commissione indirizzata a chiamare in giudizio la parte opposta, onde alla presente appellazione rispondesse, poi, passando la detta cedola fuor di costume, intimasi spacciatamente l'appello con una citazione. E vi si formano quindi i dubbi sopra come meglio occorre; si propongono e si discutono, e se ne prende risoluzione, e finalmente la causa si spedisce, la sentenza si emana, ed ogni altro

si fà, appunto come s'è veduto non ha guari nelle cause in prima istanza avvenire.

Tuttavia le cose non sempre procedono così compostamente. Perciocchè, secondo l'antico costume, quando la parte non ha appellato, ed il caso delle tre conformi sentenze è apparso, ed infine sia comandata l'esecuzione, il notaro dà l'esecutoriali, così dette. Al contrario, mancando le trè sentenze conformi, ma in pari tempo essendo state nella sentenza le mentovate esecutoriali ordinate, queste le si rilasciano dal notaro, facendovi nondimeno andare innanzi, come dicesi, l'abbreviazione de' termini onde provare l'appellazione nella prima Rota, o nella seconda come avvenne poi. Se però trascorsi i termini, che sono quattro, non sono ordinate l'esecutoriali, novellamente si cita, affinchè le vengono e decretate e rilasciate, e così la cosa-giudicata si possa mandare ad esecuzione.

Nè qui i casi speciali terminano, chè molti altri ve ne sono, ne' quali si davano parimente i dubbi o in sulla cosa-giudicata, o sopra la modera della inibizione, o circa l'integra o non integra traslazione degli atti in piena rota, e via discorrendo. Appartengono ai discorsi casi le quistioni che sono peravventura sorte tra le parti, se realmente l'appello lo si sia interposto nel tempo statuito, ovvero, come ab antico accadeva, se la commissione sia o non sia giunta nel giorno perentorio in sul banco de' cursori. Può anche suscitarsi un'altra lite o disaccordo intra le parti, se cioè l'appellante nel legal tempo, che chiamavasi speciosamente pro apostolis, fosse ritornato a proseguire l'appello. E questi apostoli così detti originavano da greca voce (Αποστέλλω) che significa tra-

smettere, e per conseguente erano lettere dimissoriali, con che il giudice testimoniava al suo collega di appello se colui che appellava era stato dimesso dalla sua giurisdizione, ed in che modo ciò si era per lui fatto. Se gli atti sono tutti o no integralmente trasportati dà ancora cagione altre fiate a differenze, e ad effetti simili.

Allorchè si commette, come anticamente, una causa in rota con una clausula o condizione, che viene a dire, farsi la commissione « senza pregiudizio delle tre conformi » i dubbî si concepiscono in modi diversi. Perilchè si propone alle volte « *se consta della re-giudicata, o piuttosto delle cagioni della restituzione in integro* »; in altre, « *se la sentenza rotale sia tale da rigettarsi, ovvero da confermarsi.* Ma ad ogni guisa nella seconda istanza non si possono accoppiare insieme i dubbî, come nella prima, conciossiachè si debba da l'un canto proporre quello per confermare o tôrre giù la sentenza, e dall'altro, se fà mestieri, gli altri sulla manutenzione, o sulla reintegrazione, ed altrettali cose. Nullameno sì l'uno che gli altri è lecito proporre in una sola Rota, ovvero parte in una, e parte in quella che immantinente segue.

Intanto lasciando da l'un de' lati altre specialità, anzi accidenti di specialità, delle quali il Ridolfino, per sua buona mercè, ha fatto tesoro minutissimo, ei si parrà ben conveniente il riflettere quivi un poco sopra il giudizio degli auditori circa le cause in grado di appello pervenute. È ben esso l'Auditorio che, siccome nella prima e nella seconda istanza giudica, giudica medesimamente nelle appellazioni. Pure ciò non fà per nulla maraviglia, stantechè, per consuetudine antichissimamente invalsa, non le si distribuisca-

no le cause se non per turno. Quindi le vertenze decise in un di questi turni si commettono a quell'Auditore che è stato prima l'ultimo dei corresponsali, o ancora a quello che immediatamente gli è succeduto; essendo poi per legge comandato che coloro i quali hanno dato da principio il voto in una causa, non se ne immischino quind'innanzi. E se egli addiviene che, per morte o per innalzamento di un'auditore, i turni alcuno cambiamento o novità soffrano, o che le cause si siano dovute decidere in parecchie istanze, in questi ed altrettali casi, ne' quali può darsi che le quistioni ritornino avanti quel medesimo auditore che da prima vi ha giudicato, i ponenti aderiscono agli opinamenti ed ai suffragi de' loro corresponsali. Per la qual cosa nuovi fatti e nuovi diritti apparendo, e più profondamente per entro le quistioni riguardando, di vero che non rade volte accade che, poste giù le sentenze o i pareri davanti manifestati, altri ne prendano e ricevano, e le antecedenti decisioni vengano a cambiare.

L'esecutoriali, di cui poco avanti s'è detto, non sono altro se non decreti o veramente ordini, i quali, come per conseguenza necessaria, alle cose-giudicate vengono appresso. E si mandavano già un tempo per l'Italia sotto forma o figura di lettere, non senza accoppiarvi avvisi, o comminatorie di censure, ondechè una obbedienza subita si ottenesse.

Dovevansi inoltre personalmente alle parti presentare, dopo di che si rimenavano alla curia in uno al rapporto, che il giudice della esecuzione vi faceva sopra, e ultimamente negli atti riproducevansi. Poi si soprastava per alcuno spazio di tempo, onde trapassassero quattro termini statuiti per chiarirsi del-

l'obbedienza, i quali trascorsi inutilmente, ovvero, ancorachè non compiuti, una rara disobbedienza chiaramente apparendo, il tribunale mandava fuori una così detta declaratoria, di cui poco stante si parlerà.

Nondimeno se al reo non venisse fatto di obbedire realmente, la pazienza o l'acquiescenza sua verbale bastava, eccetto che non fosse stato davanti condannato a prender guardia su questo punto, o sia a cautelarsi, perchè in tal congiuntura doveva non altrimenti la sua obbedienza comprovare, per liberarsi che una rotale declaratoria non forse gli venisse addosso.

In processo di tempo le lettere esecutoriali si davano, eziandio dopo i quattro termini, per comprovare l'appello, e la legittima prosecuzione sua, senzachè peraltro avesse fatto d'uopo di una nuova commissione. Le quali cose poteva l'auditorio così fare, perchè le costituzioni dei papi Pio quarto e Paolo quinto, in rispetto alla esecuzione delle sentenze, gliene aveva fatta abilità, non altrimenti ch'è in potere dei giudici ordinarî.

Allorchè le parti per volontà propria, e non già perchè necessitasse, ottenuto avessero la commissione esecutoriale, i quattro non ha guari mentovati termini non si osservavano, ma sibbene uno solo se ne statuiva dall'auditore secondochè era a grado ed in piacere di lui. Trapassato questo spazio unico, e nulla adducendosi in mezzo circa l'appello ed il suo proseguimento, ben si veniva alla tassa delle spese ed al rilasciamento de'mandati. I quali corrispondevano pienamente alle lettere esecutoriali, che erano fatte soltanto pei luoghi fuori d'Italia.

Del resto tanto le mentovate lettere, quanto

quelle remissorie per l'esame de'testimoni, si mandavano attorno con in alto il nome del papa, nella forma di Bolle col piombo. Ma poco poi discorse un'altro uso, conciossiachè una costituzione Apostolica togliesse le solennità dette alle lettere remissoriali, e la quarantottesima regola della cancelleria alle altre esecutoriali. Per la qual cosa le spedizioni, di qualunque maniera si siano, sotto nome del ponente auditore rilasciansi.

Non erano in somma l'esecutoriali che una minaccia di censure. Perciò, date che si fossero, si mettevano in atti, poi un poco si faceva dimora per tanto tempo, quanto ne bastava per gli ordinarî quattro termini, concessi a chiarire dell'obbedienza. La quale se dall'intimate parti non si provava, procedeva la Rota alle declaratorie, o sia manifestava essere il reo nelle statuite pene canoniche incorso, il che si faceva alcune volte dal tribunale ancorachè i termini non fossero per intero trapassati, quando nondimeno trattato si fosse di una mala e ferma volontà di tutt'altro voler fare, dall'obbedire all'esecutoriali infuori.

Nell'occorrenza che si accoppiassero insieme le lettere esecutoriali e la comminazione delle censure, non si mettevano fuori nuove declaratorie, sibbene ordinavasi che si mandasse in forma di lettera specificazione delle pene (1).

(1) « Inoltre disse di quel dì . . . ferrarese (pare Ippolito d'Este), il quale ebbe tre sentenze conformi in Rota, nè gli bisogna altro che la sentenza esecutoriale contro la Signorìa nostra per diecimila staja di frumento, che furono loiti, a'tempi di guerra, dai nostri ecc. . . . e voleva scomunicare. (Soggiunge appresso) » Inoltre di quell'Antonio Gennari (disse) di Saiò, il quale, per sentenze avute in Rota, scomunicò la Comunità di Chioggia.

Nientedimeno ad ogni modo erano anche quì, ed anzi sopra ogni altro, molto rispettivi. Perchè, oltrechè senza difficoltà anco ne'casi di positiva disobbedienza non si spedissero, quando le declaratorie si rilasciavano, lo si faceva sempre con una buona dilazione di uno o di due mesi, affinchè i rei avessero avuto agio a pensarvi sopra, e a ripentirsi, obbedendo. Però, date che fossero, non se ne assolveva, o non se ne dava l'assolutoria senza entrare bene addentro nelle cagioni che ne avessero potuto addurre a ciò fare. E se concedendo queste assolutorie venivano ributtate dall'opposita parte, operavasi per maniera che nascesse discussione sopra un'acconcio dubbio, cioè a dire « se il reo lo si dovesse o nò assolvere ».

Ultimamente dove il reo si fosse appalesato tanto disubidiente da accettare anco le censure, allora, dopo essergli state intimate personalmente le lettere declaratorie, e dopo che i statuiti quattro termini si fossero compiuti, non rimanendo altra via a seguitare, il sagro auditorio chiamava la forza secolare in ajuto suo (1).

Un'altro punto, il quale e' si pare che vada quì tocco e trattato, è quello de'frutti e della loro liquidazione, perciocchè, sebbene siffatta condanna la si tralasci di porre nella sentenza, pure vi s'intende certamente compresa, stantechè soglia la Rota condan-

Relaz. di Roma di Marino Giorgi 17 Marzo 1517. Biblioteca di S. Marco - diari inediti di Maria Sanuto, Vol. XXIV p. 73 79.

(1) Oggidì molte delle cose infino a quì discorse, sebbene rimangano in sostanza, pure hanno ricevuto una diversa forma esteriore, per la quale anco il Sagro Tribunale della Rota segue i modi degli altri Tribunali Ordinari, come la vigente procedura manifesta.

nare il reo a restituire i frutti fin della suscitata o promossa lite sia ne'giudizi ordinarî, sia ne'possessorî, ed eziandio quando cotale restituzione la si sia domandata come parte accessoria alla più principale dedotta, com'è uso dire, in giudizio.

Nelle occorrenze di spoglio tentato e violento viene il reo obbligato a restituire tutti i frutti, principiando dal dì nel quale lo spoglio è stato commesso, e per soprassomma vi si comprendono quei frutti eziandio, che per avventura si sarebbero potuti trarre e percepire.

La liquidazione de'frutti e la loro restituzione hanno nondimeno sempre luogo in sul fine della causa, nè più di una volta in cotali cause si può appellare, e le prove, ancorachè minori, bastano.

L'autore dei spogli e degli attentati, pria che innanzi nella principal quistione si proceda, deve tutti i frutti restituire, e pagare tutte le spese; e se occorre di chiarirle e determinarle, si può da lui domandare che all'avversario si prefigga un termine onde farne la liquidazione. Ma, se il termine trapassa, non più si soprastà, ed avanti nella quistione principale si procede. Pure quando il reo fosse veramente povero, lasciasi dal tribunale nelle mani di esso lui il possesso, ed al fine della lite rimena i frutti e le spese, con che giugne ad ottenere che non lo si rimanga costretto, per impotenza di restituire, ad abbandonare la causa.

In generale poi il sagro auditorio condanna, per uso antichissimamente discorso, la parte, ch'è soggiaciuta e vinta, alle spese. E dove nelle cause di attentati e di spogli violenti, perciocchè di delitto non poco dieno sentore, ne ordina il paga-

Digitized by Google

mento infino all'ultimo obolo; nelle altre poi nelle quali la parte che ha perduto, non senza una qualche ragione ha quistionato in giudizio, nell'atto che, come è detto, tassa le spese, più o meno, come meglio occorre, le modera. Poi apparendo buona fede nel reo, e rinunciare esso alla lite, ancorachè dagli atti di sua giustificazione prodotti si possa presagire vincitore, tanto le si moderano le spese, che non lo si condanna che a quelle fatte infino alla produzione.

Sono poi le spese giudiziali e stragiudiziali. La formazione del registro, degli estratti, i trasporti di atti, la protocollazione, la revisione, la citazione, le inibizioni, le compulsorie, gli atti di sequestro, le sentenze, ed altrettali cose sono tutte principio e cagione di spese giudiziarie. Appartengono alle altre gli onorarî degli Avvocati, quelli de'procuratori, degli agenti, de'scrittori, e via discorrendo, i quali da prima una consuetudine piucchè altro governava, e solo ne'tempi a noi vicini una legge col nome di tassa vi pose ordine più fermo e saldo.

Finalmente e' conviene quivi ultimamente avvertire che gli auditori della Rota pro tribunali sedenti possono, dove il destro si presenti, tutte quelle cose concedere, le quali s'è creduto più acconcio discorrere in parlando della trattazione delle cause avanti questo sagro tribunale. Per conseguente è desso che accorda l'astenzione di alcuno de'suoi giudici, le remissorie e le compulsorie, (quando si costumavano sotto questa forma), la subdelegazione de'giudici, gli accessi, le perizie, i sequestri, gli economi, gli ordini de manutenendo, e via via.

Così si sarebbe, sotto un certo riguardo, dovuto

parlare, nel capitolo della mentovata trattazione delle cause, delle dilazioni, delle spedizioni, delle nuove udienze, degli appelli, delle esecuzioni, dei frutti e della loro liquidazione, delle declaratorie e delle gravatorie, in somma di tutte quelle parti, con cui s'è terminato di trattare dei giudici del sagro auditorio in questo capo presente. Nondimeno l'ordine seguitato, per quanto n'era concesso, discorrendo di materie compenetrantisi l'una coll'altra, non è illogico, perchè sebbene le soprascritte cose si possano e si debbano all'occorrenza domandare dai patrocinatori delle cause, pure dipendendo gran fatto, e vie maggiormente, dalla sapienza e dalla discrezione del tribunale, se ne poteva più acconciamente quì che altrove parlare.

Con che noi diamo fine a questa trattazione del sagro tribunale della rota, non senza sperare, come in altro scritto abbiamo detto, che la scuola dei fatti e degli esempî sia la prima e la più principale tra tutte le scuole, e valga più che le parole e gli universali ammaestramenti.

Digitized by Google

Digitized by Google

BOLLE

DE' PONTEFICI ROMANI

ED ALTRI DOCUMENTI,

ALCUNI DE' QUALI TRATTI DA MANOSCRITTI INEDITI
DEL CELEBRE COCCINO,

RELATIVI

AL SAGRO TRIBUNALE DELLA ROTA.

Digitized by Google

ARGOMENTI DELLE BOLLE PONTIFICIE

Uffici degli Auditori, e dei Notari — Statuti per gli autdiori della Rota, e per gli ufficiali — Ginrisdizione degli Auditori della Rota nel conoscere le cause — Riforma del Tribunale della Rota — Che le cose fatte in Rota non si manifestino — Del Decanato della Rota — Scioglimento di alcune differenze sorte tra gli auditori — Del numero degli Auditori — Vaca nn posto nella Rota se nn'auditore si promuova ad nna Chiesa — Le lettere apostoliche si spediscano gratuitamente per gli Auditori — Privilegi degli auditori di Rota — Esenzione da Gabelle particolari — Comunicazione, e conferma de'Privilegi — Indulto agli auditori di Rota di portare il rocchetto — Creazione degli Auditori di Rota a Suddiaconi Apostolici — Deputazione degli Auditori di Rota alla Custodia de'Palli — Confermazione di tutti gli antichi privilegi. Ripristinamento dell'antico metodo nel caso della parità dei suffragi. Ordinazioni circa la commissione nelle cause meno gravi, e intorno le persone addette al medesimo Auditorio — Confermazione della cedola del Motu-proprio di Clemente XIII intorno al privilegi degli Auditori di Rota — Facoltà data da Sisto V a Venezia di presentare nn'Auditore, e confermata da Clemente XIII — Si concede agli Auditori di Rota di portare il Rocchetto nelle cappelle, e nelle funzioni. Distinzione tra le cause rotali e le Prelatizie. Demarcazione dei diritti di scrivere dei notari, e degli Atti loro. Nuovo metodo da osservarsi nell'auditorio della Rota per la più sollecita spedizione delle cause — Dei Notari della Sagra Rota — Si restituisce il Collegio dei Notari della Rota nell'antico stato, e nuove leggi statuisconsi a maggior decoro del Tribunale, e per sicurezza de'litiganti — Degli Avvocati e de'procuratori.

APPENDICE.

Formalità di Ammissione — Ragguaglio della Rota degli Ambasciatori dell'ordine Teutonico di Prussia — Lettera di S. Gregorio Papa a S. Agostino vescovo di Cantorbery — Due decisioni sopra alcuni incidenti nella Causa di Enrico VIII — Elenco di Auditori di Rota.

Scritti inediti del Coccino module del foglio del voto e del diario rotale, e notizia letteraria.

Digitized by Google

DEGLI AUDITORI DI ROTA.

Ufficii degli auditori di Rota; e dei Notari

GIOVANNI XXII.

Inc. *Ratio juris etc.*

Questa è la prima costituzione, che tratti degli auditori delle cause nella Curia Romana, che chiamiamo auditori di Rota. Molte cose accumula quì insieme Giovanni XXII, che noi riferiremo sommariamente, paragrafo per paragrafo, seguitando questo metodo in tutte le altre bolle relative al medesimo tribunale della Rota, che rapporteremo appresso.

1. Statuisce che gli auditori procedano sempre col Rocchetto e con la Cappa, dove risiede la Curia.

2. Sieno diligenti nell'ascoltare e nel decidere le cause.

3. Nei giorni giuridici seggano per ascoltare le cause nell'ora terza dopo il suono della campana.

4. Osservino soltanto i giorni festivi stabiliti, nè ve ne induchino essi altri.

5. Se alcuni fossero familiari dei Cardinali, non per questo tralascino di ascoltare le cause nell'ora predetta.

6 Sotto pena di esser privati dell'ingresso nel Palazzo per un mese non prendano niente, nè direttamente nè indirettamente, dai litiganti, nè pubblichino prima della sentenza i consigli dei suoi coadiutori.

7. Coloro che sono d'ammettersi nel numero degli auditori giurino avanti il Vicecancelliere.

8. Siccome è detto nella formola del giuramento, giurino di rimanersi fedeli al Beato Pietro, alla S. Chiesa, al Papa, e di impedire con tutte le forze che si faccia male ai predetti; esser per difendere il papato e la regalia, per non ricevere doni, nè per pubblicare i consigli dei coadiutori.

9. Il più antico tra gli auditori incominci per il primo a riferire ai suoi coadiutori, e successivamente gli altri.

10. Prima che si pronunci la sentenza, si riunischano insieme tutti i voti.

11. Ciascun'auditore non abbia se non quattro notari al più, fedeli ed onesti, i quali poi scrivano da se, e non per mezzo altrui.

12. Provveggano gli auditori che i notari prendano quel tanto che è stato stabilito e tassato, e costringano i notari a dare gratuitamente la copia a coloro che non la possono pagare.

13. Gli auditori non dieno nessun consiglio alle parti, nè essi, nè per interposte persone.

14. I consigli degli auditori, che si prendono nelle cause, si scrivino dai notari di quella causa, in cui siffatti consigli si danno, e si nascondano.

15. Nei punti ardui essi auditori esaminino i testimoni.

16. I notari sieno diligenti, e fedeli, e se prendano alcun che oltre quello tassato, dieno il doppio.

17. Nessun Notaro scriva innanzi alcun'Auditore nel

Digitized by Google

Palazzo, se non pria esaminato, ed approvato dal Vicecancelliere.

18. Dia il giuramento (la di cui formola si riporta) contenente le cose già sopraddette circa la fedeltà, il segreto, la diligenza, ed il percepire quel tanto ch'è tassato.

19. Nessuno dei Notari procuri che gli sia commessa alcuna causa a scrivere.

20. Si studi ogni notaro di esser modesto, ec.

21. Il notaro di un'auditore non possa esser notaro di un'altro auditore.

22. Non tengano concubina, e se la tenessero, assunti al Notariato, la dimettano.

23. Non siano procuratori di quelle cause, le quali si agitano avanti il suo auditore.

24. Tengano tutte le cause nel libro dei registri cogli atti originali etc., il qual libro, se si allontanano dalla curia per sempre, lo diano ad altri.

25. Si ponga la Tassa per le scritture, oltre la quale niente chieggano. La prescrizione di questa tassa si estende fino al §.

35. Che i notari non sieno prolissi nelle loro scritture, e che maliziosamente non procrastinino di assegnare le scritture alle parti.

36. I notari e gli Auditori de'Cardinali, e di altri magistrati giurino essi ancora.

37. Si proibisce l'accettazione de'doni ai notari degli altri magistrati, e agli Auditori.

38. Queste leggi si espongano nella Cancelleria, e si scrivano per intero nei registri di udienza.

39. E in tutti gli anni nelle Calende di Ottobre si leggano, o se allora sarà giorno festivo, nella prima udienza.

Nulli ergo, etc. Si quis etc.

An. 1836

Digitized by Google

Statuti per gli Auditori della Rota, e per gli ufficiali.

MARTINO V.

Inc. *Romani pontificis etc.*

1. Ancora Martino V fece alcuni statuti da osservarsi dagli auditori della Rota, come aveva fatto per gli officiali della Curia.

2. Comanda al Vicecancelliere che facciali osservare.

3. Si comanda agli auditori di vivere secondo le costituzioni, pubblicate dai predecessori pontefici, onestamente; al contrario corretti, e non emendatisi, fra tre mesi sien messi fuori.

4. Sia auditore giudice quegli, a cui per il primo è stata presentata la causa; e se vi cade dubbio, sia giudice auditore il più antico.

5. I notari degli auditori abbiano venticinque anni almeno, siano onesti, idonei.

6. Non vendano i loro uffici, nè li diano a locazione, nè siano lungi dalla Curia per tre mesi continui; e se vi staranno, siano cacciati.

7. Portino un'abito onesto.

8. Sieno fedeli ne'propri uffici.

9. Niente esiggano oltre il tassato.

10. Scrivino gratis pei poveri, e così gratis per essi agiscano gli avvocati ed i procuratori.

11. I procuratori e gli avvocati, prima d'intraprendere cause, l'esaminino.

12. Sieno modesti.

13. Gli avvocati ed i procuratori difendendo non consiglino una parte, e difendano un'altra.

14. I procuratori, prima di essere ammessi nel loro ufficio, sieno esaminati circa la scienza dal Vicecancelliere.

Digitized by Google

15. Siano ornati di buoni costumi.

16. Non possano essere procuratori i chierici aventi dignità nelle Basiliche e nelle Collegiate.

17. Se hanno concubine le dimettino.

18. Non frequentino le taberne, e vivino modestamente.

19. Si prescrive l'ordine da seguirsi nella prima istanza.

20. Da seguirsi nella seconda.

21. Da seguirsi nella terza.

22. Quattro sono i termini essenziali, 1 ad articulandum, 2, per dire contro gli articoli, 3, a produrre ogni cosa, 4, a dire contro le cose predette. Uno di questi pretermesso, produce nullità.

23. Nelle cause, in cui si procede giusta la forma del giudizio, si osservino i termini secondo lo stile della curia. Si prescrive il modo da seguirsi nella prima istanza.

24. Da seguirsi nella seconda.

25. Da seguirsi nella terza.

26. I procuratori sieno tenuti di fare realmente quello che dicono in parole.

27. Il notaro tra quindici giorni faccia il registro, e lo dia al suo auditore; dato il quale, l'auditore tra due mesi termini la causa; se però per ardnità della causa non abbia domandato il Vicecancelliere di un più lungo termine.

28. Dopochè la lettera arrestata sarà stata riportata all'auditore della causa, sia tenuto il medesimo auditore di prefiggere all'avversa parte un termine di otto giorni, da esso, in appresso, se fia d'uopo, da prorogarsi, fin al quale per suo diritto ed interesse sia tenuto d'insegnare leggitimamente e di far fede innanzi il detto auditore (1).

(1) Il celebre Guerra nell'Epitome del Bollario, non comprendendo bene nemmeno lui questo paragrafo, vi appone un (sic).

Digitized by Google

29. Non si cemmettino ai Cardinali cause fra il valore di sessanta fiorini d'oro.

30. Trattata la causa, ed emanata la sentenza, si debbono spedire le lettere esecutoriali: per queste ancora si appone la tassa.

31. L'udienza della Rota si tenga, se alcuno dei tre giorni statuiti sarà impedito, o il giorno di Giovedì, o di Sabato.

Nulli ergo, etc. Si quis, etc.

D. in Roma, presso S. Pietro A. D. 1422.

Giurisdizione degli Auditori della Rota nel conoscere le cause.

INNOCENZO VIII.

Inc. *Finem litibus etc.*

1. L'auditore, a cui fu pel primo presentata una causa, ritenga la giurisdizione nel procedere e nel giudicare.

2. L'uditore sapendo esser la citazione a notizia della parte citata proceda in causa.

3. Proceda nelle cause dei pupilli e delle vedove, e non ascendenti alla somma di cinquecento fiorini, e nelle cause beneficiali.

4. Si concedino alle parti le lettere demissorie, e la dilazione alla causa.

5. Si ammettino i Procuratori alla reiterazione dei termini male, o non osservati.

6. Prestino fede ai registri.

7. Si proceda sopra l'articolo di gravame, omesso l'articolo di appellazione.

8. Si proroghino nelle cause le cose fatali, o di nuovo si concedino.

Digitized by Google

9. E si ministri la giustizia sopra l'interposta appellazione dalla sentenza difinitiva, decorso l'ultimo momento di tempo a ciò per diritto prefisso (il medesimo giorno ancora dell'ultimo momento) come se fosse stata interposta nel debito tempo.

10. E se la prima, o la seconda sentenza si rinviene nulla a cagione di un disordinato processo, si procedi alla confermazione, o alla informazione, rifatte le spese.

11. Possa l'auditore decretare liberamente e lecitamente i sequestri.

Nulli ergo etc.

D. in Roma presso S. Pietro, 13 Gennajo P. an. IV an. D. 1488.

Riforma del Tribunale della Rota.

PIO IV.

Inc. *In throno, etc.*

1. Espone le facoltà degli auditori circa le cause commesse in Rota.

2. Proibisce di concedersi tanto facilmente le prorogazioni delle cose fatali *(fatalium)*.

3. Non si profferiscano le sentenze, se la causa non sia stata proposta in Rota, e raccolti i voti.

4. Le sentenze si sottoscrivino, e sieno pubblicate negli atti tra quindici giorni.

5. Si riferiscano ai notari i termini e le cedole delle sentenze.

6. L'auditore non pronunci nella causa, se non terminato il registro, ed esso riferito alla Rota coi detti dei testimoni.

Digitized by Google

7. Si dia ai richiedenti copia delle decisioni.

8. Le cause proprie degli Auditori, dei loro famigliari, consanguinei ed affini, da computarsi canonicamente infino al secondo grado, non si possano conoscere in Rota.

9. Nè tali affini o consanguinei dagli Auditori possano essere Avvocati o procuratori in Rota.

10. Gli auditori non possano obbligare le parti ad assumere questo o quell'avvocato o procuratore.

11. Non facciano cosa alcuna contro il diritto.

12. Si comandino solamente le nullità per difetto di giurisdizione, di citazione, e di mandato.

13. Una volta soltanto sia lecito di appellare dalla liquidazione dei frutti, e dalla tassazione delle spese.

14. Gli Auditori non possano rimettere le cause alla Cancelleria, se non avutane licenza dal Pontefice.

15. Se sia conosciuto essere negli atti delitto, si rimetti la causa al giudice ordinario.

16. Non possano gli auditori chiedere checchè sia per ascoltare le cause, nè cosa alcuna ricevere oltre la tassa.

17. Si prescrive la tassa per le cause civili.

18. Si prescrive la tassa per le cause criminali.

19. Le sportule poi si depongano presso i Notari, dopo letta la sentenza dalla parti.

20. Si scelgano Notari idonei e fedeli.

21. Questa Bolla si legga ogni anno nel principio delle Udienze nella Rota dopo le vacanze.

Nulli ergo etc.

D. in Roma, presso S. Pietro, 27 Decembre P. an. III. an. D. 1562.

Che le cose fatte in Rota non si manifestino.

URBANO VIII.

Inc. *Exponi nobis etc.*

Sebbene dagli auditori di Rota si desse il giuramento di non palesare quelle cose che si operavano nella sagra Rota, pure si manifestavano, e in rispetto ai voti.

Per porre un rimedio a questo male, Papa Urbano comanda, che gli atti di questi auditori non si palesino non altrimenti che i voti, sotto pena di spergiuro, e di scomunica di lata sentenza.

Il che ingiunge sotto le medesime pene agli ajutanti di studio degli Auditori. (Vedi in fine delle Bolle).

E vuole che gli Auditori giurino di osservar ciò pria di entrare in grado.

Nulli ergo eto.

D. in Roma, presso S. Pietro, 19 Nov. P. an. XXI. an. D. 1643.

Del Decanato della Rota.

PIO IV.

Inc. *Dudum siquidem etc.*

Affinchè, mancando il decano della Rota, non nascano differenze tra gli auditori in pregiudizio dei litiganti, comanda Papa Pio:

Che il Decanato con qualsivoglia preminenza spetti al più antico auditore nel tempo della vacanza presente in Curia, o esistente fuori della Curia per comando del Pontefice.

D. in Roma, presso S. Marco, 27 Luglio P. an. III. an. D. 1562.

Scioglimento di alcune differenze sorte tra gli Auditori.

CLEMENTE XII.

Alcune differenze nate tra gli Auditori scioglie, mediante queste lettere, papa Clemente.

La prima era: se al Decanato della Rota si possa ottare dal Vescovo ancorchè titolare? Imperciocchè diversamente avesse giudicato Pio IV., il quale sanzionò, che il decanato non fosse da conferirsi al Vescovo di Perugia, e perciò darsi ad altri; da Benedetto XIII. il decanato fu aggiudicato all'arcivescovo di Neocesarea.

Papa Clemente statuisce; se il decano si promuove all'arcivescovo, all'Episcopato etc. diventar vacante il decanato.

La seconda era: se le cause dei consanguinei di un qualche auditore si potessero agitare in Rota? Ciò lo proibì Pio IV: e aveva confermata la proibizione Paolo V., ma non fu osservato; e Gregorio XV., ed Alessandro VIII., i quali furono gli Auditori di Rota, e che questo scrissero, non lo revocarono.

Clemento stabilisce: quelle costituzioni essere da considerarsi relative alle cause proprie degli Auditori di Rota, e dei consanguinei in primo grado, non di coloro, i quali intervengono ai studi degli auditori, o dei propinqui in ulteriori gradi.

La terza era: se le cause una volte addotte alla Rota si possano quindi evocare?

Clemente ordina: non potersi.

Nulli ergo etc.

D. in Roma, presso S. Maria Maggiore 17 Novembre P. an. V. an. D. 1734.

Digitized by Google

Del numero degli Auditori.

SISTO IV.

Inc. *Romani Pontificis etc.*

Perciocchè dalla moltitudine nasce confusione, riduce Papa Paolo gli Auditori di Rota al numero di dodici, e comanda che questo numero non si possa aumentare.

Che gli Auditori si esaminino poi dal Vicecancelliere.

Del resto ancorchè gli Auditori vengano promossi nel detto Collegio, perseverino nell'Auditorio, e rimanghino come luogo-tenenti.

Nulli ergo etc. si quis etc.

D. in Roma, presso S. Pietro 12 Maggio P. an. I. A. D. 1472.

Vaca un posto nella Rota se un'auditore si promuove ad una Chiesa.

INNOCENZO VIII.

Inc. *Circumspecta in omnibus etc.*

Gli auditori di Rota, i quali si promuovevano ai governi delle Chiese, non potendo nel medesimo tempo attendere al governo delle Chiese ed all'officio dell'Auditorio, erano cagione che molti mali nascessero nella sagra Rota.

Le quali cose onde togliere, Papa Innocenzo comanda che, subitochè alcun'Auditore è promosso ad alcuna Chiesa, si consideri il suo posto vacante in rota, e se n'elegga un'altro.

Nulli ergo etc.

D. in Roma, presso S. Pietro, 23 Agosto P. an. I. an. D. 1405.

Digitized by Google

Le lettere Apostoliche si spediscano gratuitamente per gli Auditori.

LEONE X.

Inc. *Sedis Apostolicae etc.*

Qnanto a se sia gradita l'opera degli Anditori di Rota, volendo Papa Leone dimostrare, ordina:

Che tutti gli ufficiali spediscano gratis ad essi, ed ai di loro locotenenti qnalsivogliano lettere apostoliche, quanto concernenti grazia, che giustizia, o mescolatamente.

Nomina gli esecutori.

Nulli ergo, etc.

D. in Roma, presso S. Pietro 15 Settembre P. an. I. an. D. 1513.

Privilegii degli Auditori di Rota.

CLEMENTE VII.

Inc. *Convenit aequitati etc.*

Considerando le fatiche e l'integrità degli Auditori di Rota, Papa Clemente gli concede gl'infrascritti privilegi.

1. Si concede la pluralità dei benefici, purchè siano compatibili.

2. La facoltà degli ordinari circa l'assoluzione dai peccati.

3. Di testare dei beni acquistati medianti i benefici; si ricordino nullameno delle loro Chiese.

4. Di trasferire, e di rassegnare i benefici in certe persone.

Digitized by Google

5. La percezione delle rendite del beneficio, ancorachè non riseggano.

6. La recitazione dell'ufficio, posposte l'ore.

7. L'elezione del confessore, che li possa assolvere dai casi ec.

8. La licenza di celebrare innanzi il giorno nei luoghi intradetti.

9. Il consegnimento delle indulgenze delle stazioni di Roma visitando la propria cappella.

10. L'uso del burro, del formaggio, dei lattaccini, degli uovi nella quaresima, e delle carni per consiglio d'ambedue i medici.

11. Il privilegio delle grazie aspettative.

12. Della prelazione ai benefici.

13. Di ricevere le Bolle gratis.

14. Della esenzione dagli Ordinari.

15. Dalle decime, e dalle gabelle.

16. Della partecipazione degli altri privilegi concessi agli altri curiali, sebbene qui non si esprimano.

17. Si deputano gli esecutori della bolla.

Nulli ergo etc.

D. in Roma, presso S. Pietro, 5 Agosto P. an. II. an. D. 1525.

Esenzione della Gabella
per quindici barili (vegetibus) di vino.

PAOLO III.

Inc. *Attendentes continuos etc.*

Ancora Papa Paolo vuol compensare le fatiche degli Auditori della sacra Rota.

Digitized by Google

Pel privilegio adunque con questa bolla loro concesso, ciascun di essi può condurre a Roma quindici barili di vino per proprio uso, senza le statuite gabelle.

A. D. 1536.

Comunicazione, e conferma dei privilegii.

PAOLO III.

Inc. *Romani Pontificis etc.*

Papa Paolo comunica agli Auditori di Rota i privilegi da concedersi ai Referendari.

E conferma quei privilegi, indulti, grazie delle quali godono i medesimi Auditori.

D. in Roma appresso S. Marco, 17 Agosto P. an. III. an. D. 1537.

Indulto agli auditori di Rota di portare il Rocchetto.

INNOCENZO X.

Inc. *Dum assiduos etc.*

Memore Innocenzo, esser egli stato per venticinque anni auditore di Rota, volendo lasciare in quel collegio alcun monumento della paterna munificenza, permette agli auditori:

Che dovunque nei concili generali, nei congressi, nelle congregazioni, innanzi ai Pontefici, agl' imperatori, ai re possano portare il rocchetto.

E statuisce pene a coloro, i quali avessero osato perturbarli in ciò.

D. in Roma, presso S. Pietro, 7 Marzo P. an. I. an. D. 1645.

Creazione degli Auditori di Rota a Suddiaconi Apostolici, e dei votanti di Segnatura in accoliti.

ALESSANDRO VII.

Inc. *Nuper certis etc.*

Aveva soppresso il Pontefice Alessandro i collegi dei Suddiaconi, e degli Accoliti Apostolici:

Affinchè poi esso ed i suoi successori Pontefici nel solenne ufficio della messa non rimanessero privi de' Suddiaconi e degli Accoliti, deputa gli Auditori di Rota in luogo dei Suddiaconi, ed i Votanti nella segnatura di giustizia in luogo degli Accoliti.

Assegna agli Auditori la Sottana, e il Galero di color Paonazzo.

D. in Roma presso S. Maggiore, 16 Ottobre P. an. I. an. D. 1655.

Deputazione degli Auditori di Rota alla custodia del Pallii.

CLEMENTE X.

Inc. *Romani Pontificis etc:*

Tutti i privilegi concessi a questo collegio ne' passati tempi sono confermati da Clemente.

Poi deputa gli Auditori di Rota custodi de' Palli, che si sogliono dare ai prelati delle Chiese Metropolitane.

E perciò assegna al di loro collegio scudi otto mensil, quanti ne erano stati assegnati agli altaristi di S. Pietro, i quali per avanti conservavano questi Palli.

Nulli ergo etc.

D, in Roma, presso S. Maria Maggiore, 19 Decembre P. an. I. an. D. 1671.

Confermazione di tutti gli antichi privilegii. Ripristinamento dell' antico metodo nel caso della parità de' suffragii. Ordinazioni circa la Commissione delle cause meno gravi, e intorno alle persone addette al medesimo Auditorio.

CLEMENTE XIII.

Inc. *Ex parte Collegii etc.*

1. Benedetto XIV. colla costituzione del 9 Ottobre 1746 aveva distinto le cause, che si commettevano alla Sagra Rota, e perciò stesso ai suoi Prelati come Uditori, da quelle che si commettevano come solamente a prelati. — E per la più sollecita spedizione delle cause in detto Auditorio, aveva confermata l' antica consuetudine di proporre primieramente le cause nel turno ordinario, nel quale quattro soltanto degli Auditori dessero il voto. — Finalmente aveva voluto che si conservasse il medesimo numero di voti fino alla estrema spedizione della causa.

2. Aveva voluto parimente, per sollecitare la definizione delle cause, che quante volte le si fossero dovute conoscere dall' intera Aula, se il numero degli Auditori fosse stato pari, il Prelato ponente si fosse astenuto di dare il voto, e solo allora lo avesse dato quando gli Auditori fossero stati di numero disparo.

3. In questo metodo introdotto nasceva incomodo pe' litiganti, perchè assoluto il giudizio nella prima istanza con sette voti, nel grado ulteriore, e nel nuovo Turno, si dovevano chiamare a dare il voto nuovo i primi due votanti, o più.

4. Nasceva dalla mentovata costituzione Benedettina, poichè era lasciato in arbitrio de' litiganti, che si commettessero arbitrariamente le cause, ancorchè minori, ad alcun' Auditore della S. Rota siccome a prelato etc.

6. Fà Clemente XIII questa costituzione per toglier via gli accennati inconvenienti.

7. Perilchè revoca novellamente l'osservanza dell'antica consuetudine, e lascia la futura norma di giudicare, nel predetto caso della parità de' voti, nell' arbitrio degli Auditori.

8. Statuisce che le cause minori non si possano altrimenti commettere ad alcun' Auditore senza il consenso d'ambedue le parti litiganti.

9. Conferma la costituzione di Urbano VIII., colla quale statuiva le persone addette allo studio di ciascuno degli Auditori.

D. in Roma, presso S. Maria Maggiore, 30 Settembre P. an. secondo.

Confermazione della Cedola del Motu-proprio di Clemente XIII. intorno ai privilegii degli Auditori di Rota.

CLEMENTE XIII. a. p. r. m.

Inc. *Etsi justitia.*

1. I Romani Pontefici ordinando ogni cosa per l'amministrazione della giustizia, avevano costituito il Tribunale della Rota, e lo avevano avuto in sommo onore.

2. Peró avevano statuito un metodo certo per la gravità delle cause, da seguitarsi nei giudizi rotali.

3. Clemente XIII aveva poi riformato questo motodo per il miglior esito de' giudizi con un suo motu-proprio.

4. Comanda per maggior fermezza delle cose dette che si spediscano le presenti lettere apostoliche.

5. Conferma ciò che nel precedente motu-proprio si conteneva, e le antiche costituzioni apostoliche.

Digitized by Google

6. Dà nuovi privilegi e prerogative ai giudici della Rota, massime quello di tenere una cappella in casa.

7. Conferma in fine la esenzione loro da qualunque tassa nelle provvisioni ecclesiastiche, il che aveva ordinato avanti Clemente X.

D. in Roma, presso S. Maria Maggiore, A. D. 1762 27 Luglio. P. a. V.

Facoltà data da Sisto V. a Venezia di presentare un' Auditore, e confermata da Clemente XIII.

CLEMENTE XIII. d. f. m.

Inc. *In hoc gravissimo.*

Sisto V. aveva concesso alla Repubblica Veneta il posto per un'Auditore della S. Rota Romana.

Alla medesima Clemente XIII. dà la facoltà di eleggere un'Auditore, ugualmente che ne godono la Germania, la Francia, e la Spagna.

D. in Roma, presso S. M. Maggiore, 10 Gen. 1741 P. a. III.

Si concede agli Auditori di Rota di portare il rocchetto nelle cappelle, e nelle funzioni ec.

BENEDETTO XIV. a. f. r. m.

Inc. *Preclara debitae.*

D. in Roma, presso S. Maria Maggiore, 10 Aprile 1743 P. a. III.

Digitized by Google

Distinzione tra le cause Rotali e le Prelatizie. Demarcazione dei diritti di scrivere dei Notarii, e degli atti loro. Nuovo metodo da osservarsi nell'Auditorio della Rota per la più sollecita spedizione delle cause.

BENEDETTO XIV. a. p. r. m.

Inc. *Justitiae et pacis.*

1. Al tribunale della Rota nella seconda istanza appartengono le cause più gravi, le quali in Roma sieno state giudicate in prima istanza avanti l'Uditore della Camera, o avanti al Vicario.

2. Parimente le più gravi cause giudicate *in partibus*, e devolute alla curia per appellazione, o immediatamente, o dopo la seconda istanza innanzi l'A. C., o innanzi il Cardinal Vicario, ad arbitrio dell'appellante.

3. Spettano al tribunale della Rota, o alla Congregazione del Concilio, le cause sopra il Matrimonio, e sopra la nullità della professione regolare.

4. Nell'Auditorio della Rota, dopo la prima e la seconda proposizione della causa nel turno ordinario, se i suffragi sono pari, sarà da proporsi la medesima causa, vedendola il quinto, il sesto ed il settimo.

5. In quelle cause che si propongono al giudizio di tutti (videntibus omnibus), l'auditore proponente dovrà dare il voto o non darlo a seconda che il numero dei voti degli altri sarà pari o disparo.

6. Non si possono commettere all'Auditorio della Rota le cause prelatizie, ovvero spettanti alla Curia del Campidoglio, se non per consenso di tutte le parti.

7. Agli auditori di Rota, come prelati, non si possono commettere le cause di sua natura rotali, nemmeno con consenso delle parti.

D. in Roma, presso S. Maria Maggiore, a D. 1746. 2 Ottobre. P. a VII.

DEI NOTARI DELLA SAGRA ROTA.

Deputazione di due Cardinali per togliere l'abusi introdotti tra i Notarii di questo Tribunale.

CLEMENTE XII. ad p. r. m.

Inc. *Romanus Pontifex, etc.*

1. Che i Notarî con denaro proprio consegnassero nei registri tutti gl'istrumenti prodotti dell'anno 1671 all'anno 1728, affinchè si conservassero nei protocolli a seconda della costituzione di Benedetto XIII.

2. Che rassegnassero nello spazio di un'anno i regesti pretermessi dall'anno 1728 fino al presente.

3. Facciano gli atti delle cause pei regesti, e se li fanno ad istanza delle parti, ne prendino mercede.

4. Pei regesti formali dell'Auditorio degli Auditori non prendano niente dall'anno 1735 infine ad ora.

5. Pei regesti delle copie riassunte possano prender mercede.

6. L'esazione di queste mercedi compete all'arbitrio di essi.

7. I dubbi delle cause da proporsi nell'anditorio, sotto pena di nullità non possano sottoscriversi, se negli atti di sottoscrizione non sia stata esibita la fede dell'attuario del Notaro all'Auditore Ponente da darsi gratis, nella quale faccia fede di tutti gli atti, trasposizioni di diritto ec.

8. Le rinunzie delle cause pendenti, e da trattarsi nell'Auditorio, possono farsi a piacero dei litiganti fuori degli atti dei Notarî del medesimo Auditorio presso un'altro Notaro; purchè fra quindici giorni si esibiscano al Notaro, il quale scrisse negli atti della causa.

D. in Roma, presso S. Maria Maggiore, 27 Gennajo P. an. X. - A. D. 1740.

Si restituisce il Collegio dei Notarii della Rota nell' antico stato, e nuove leggi statuisconsi a maggior decoro del Tribunale, e per sicurezza de' litiganti.

CLEMENTE XIII. a. p. r. m.

Inc. *Licet curandum.*

1. Erasi costituita per l' avanti una particolare congregazione per fare nuove ordinazioni e dare prescrizioni rispettive al collegio de' notarî rotali;

2. E la quale aveva fatte le predette cose, e sottoposte aveale alla approvazione del Pontefice.

3. Era inoltre stato ingiunto alla suddetta Congregazione che proponesse un metodo per tôrre la venalità degli Uffici del Notariato rotale.

4. Queste singole proposte della Congregazione deputata si confermano colla presente, e si comanda che si osservino.

5. Si revocano le antiche Costituzioni, e si sopprimono gli officî vacabili del Notariato rotale, e si applicano alla Camera Apostolica.

6. Si deputa uno dei Notarî rotali a presidente degli altri e dell' Archivio, e si manifesta il modo da osservarsi nella elezione.

7. Al medesimo Notaro presidente viene ingiunto l'obbligo di compilare in ciascun'anno l'elenco dei libri, delle scritture, e dei documenti.

8. Gli si commette l'amministrazione di tutti i proventi derivanti dai singoli officî sotto legge di renderne conto.

9. Si determina il modo di eleggere in avvenire i Notarî Rotali, e si designano le faccende cui debbono incombere.

10. Si comanda che ciascuno dei Notarî sia tenuto

ad avere un registro delle cose ricevute, e di queste renderne ragione al Notaro presidente.

11. Il solo Notaro Presidente dover conservare il libro degl' incerti, e di essi render ragione.

12. Si danno più accurate prescrizioni per il retto rendimento di conto delle cose ricevute.

13. Si assegna ai Notari rotali un Sostituto, un' ajutante ed un Novizio, e dannosi a questi particolari incombenze.

14 Una norma si statuisce per l' elezione dei sostituti, degli ajutanti e dei Novizi.

15. Fannosi particolari prescrizioni circa gli emolumenti dovuti al Tribunale della S. Rota sui proventi dei Notari, e sulla loro ammissione.

16. Si conserva all' Auditorio della Rota la giurisdizione sopra le persone degli ufficiali, e si attribuisce al Tesoriere autorità rispetto alla economia,

17. Si attribuiscono ai Notari rotali le medesime facoltà, di cui van forniti gli altri Notari di Roma.

D. in Roma, presso S. Maria Maggiore, A. D. 1742 28 Decembre. P. a. V.

DEGLI AVVOCATI, E DE' PROCURATORI.

Statuti da osservarsi dagli Avvocati, e dai procuratori delle cause.

BENEDETTO XII.

Inc. *Decere necessarium etc.*

1. Il Patrono sia efficace nel proporre, e nell' addurre le ragioni, e tolga le cose superflue.

2. Gli avvocati delle cause dei poveri, ed i procuratori, gratuitamente le intraprendano, e gratuitamente le trattino.

3. Non assumano tanta faraggine di liti, onde non possano agir bene di nessuna di esse.

4. Prima di prenderle, veggano se sieno giuste, e non ricevano le ingiuste.

5. Pendente la lite non prendano cosa alcuna, ancorchè data spontaneamente; nè patteggino coi clienti.

6. I Patrocinatori infedeli e negligenti si condannino dal Vicecancelliere e dagli Auditori di Camera a risarcire le spese.

7. Se alcun povero litigherà gli si dia dal Vicecancelliere un qualche perito e vecchio avvocato, ovvero dagli Auditori, secondo la qualità delle liti.

Nulli ergo, etc., Si quis, etc.

D. in Avignone, 27 Ottobre P. an. V. a. D. 1340.

AVVERTENZA SOPRA IL SEGRETO ROTALE

Il segreto Rotale, di cui parla Urbano VIII, non solo si estende rispetto agli Auditori ed agli Ajutanti di Studio, ma eziandio riguardo ai Segreti. Poi gli Auditori hanno anche un' altro segreto speciale intorno a molte cose ch' essi fanno e dicono nel Tribunale. Ma in tutti questi casi la materia è delicatissima, così che, come Urbano VIII statuisce, nè direttamente nè inderettamente si possano manifestare i voti, ed ogni altro appartenente all' Auditorio o agli altri Studi. Anzi, avendo noi consultate persone ecclesiastiche sapientissime e pie, abbiamo potuto conoscere che chiunque addetto al Tribunale della Rota, sotto le medesime pene di spergiuro e di scomunica *latae sententiae*, non potrebbe andare ad informare sopra una causa che, essendo stata in Rota, fosse probabilmente per ritornarvi, come a dire nel Tribunale di Segnatura per la restituzione in intiero. Gli stessi Auditori di Rota si astengono di dare il voto in quelle cause, che per avventura abbiano giudicate in qualche Tribunale inferiore, prima di entrare nel sagro Auditorio.

Digitized by Google

APPENDICE

FORMALITÀ NELL' AMMISSIONE DEGLI AUDITORI DI ROTA.

Come prima il papa ha eletto un' auditore di Rota sia per libera scelta sua, sia a presentazione degli Stati che hanno questo privilegio, va esso auditore subitamente a ringraziare il pontefice.

Dopo di ciò il medesimo auditore eletto compone una domanda in forma di motu-proprio. Il Cardinal Datario porta questo motu-proprio al papa onde lo firmi, e si possa quindi subitamente spedire

Va poi l' eletto dal Decano, e appresso dagli altri auditori per comunicargli la sua nomina.

Siffattamente spedita la petizione, torna dal Decano, il quale osserva bene che nel mentovato Motu-proprio vi sia la clausula - servatis de jure servandis, - e gli soggiunge che nel primo giorno della informazione la faccia leggere a tutti gli altri auditori affinchè abbiano agio di esaminarla.

Dopo questa rota si porta novellamente dal Decano, e riprende la petizione colla data di ammissione postavi

Digitized by Google

dal Decano. Poi se ne va a ringraziare un' altra volta tutti gli auditori suoi futuri colleghi.

Prega inoltre che nel dì seguente alla menzionata informazione sieno incaricati due auditori di rapportare al Papa la sua ammissione. Questi due deputati, che sono i due ultimi, vanno dal Papa, e gli parlano brevemente in questa sentenza: « Beatissimo Padre, la Rota rispettosamente ha ammesso il Motu-Proprio della Santità Vostra concesso al Dottore N. N. Non rimane se non che la Beatitudine Vostra ordini benignamente ciò che si dovrà fare in appresso ». Il papa suole rispondere: che si proceda innanzi « Procedatnr ad ulteriora ».

Poscia i due deputati, a novella istanza dello eletto, rapportano alla Rota la risposta del Pontefice.

Dopo tutto questo l'Auditore eletto pensa al suo processo. Fà adunque istanza che si chiamino a sindacato i suoi natali, la sua laurea, i suoi costumi, ed ogni altra cosa comandata dalla costituzione di Martino V. Per cotesta inquisizione s' impiegano parecchi mesi, almeno tre.

Quando il processo è terminato, domanda che lo si chiuda, il che si manda ad effetto nella prima adunanza del tribunale che segue. E quì novellamente si deputano due Auditori per dire al Papa che il processo è legalmente fatto, e che tutti i requisiti domandati pienamente si verificano.

Seguita al processo la Disputa pubblica, e l' esame privato. Domanda perciò l' eletto che gli si assegni una quistione, ed il giorno per la difendere pubblicamente. Va per conseguente coi due ultimi auditori dal Cardinale Vice-Cancelliere. Il penultimo Auditore fà la relazione, e opera per maniera che il mentovato Cardinale scelga un giorno nel quale non si raduni la Rota. Poi l' eletto significa a tutti gli altri auditori il punto principale. Questi lo consegnano ad uno tra loro, affinchè lo studi, ne

faccia la scelta, e lo restituisca all' eletto. I punti di quistione si stampano, si mandano al Pontefice, ai Cardinali, e ad altri personaggi illustri, e si affiggono per le vie di Roma, ed in tutti i palazzi degli Auditori. La sala della Cancelleria è il luogo di questa solennità.

Prega poi che si riferisca al Papa anche questo. Quindici dì dopo, sempre in seguito di sua domanda, gli si assegna un giorno per una disputa privata alla presenza del Cardinale Vice-Cancelliere. Tutti gli auditori l' interrogano sopra un punto stabilito il giorno innanzi dal penultimo auditore. L' eletto risponde ad ognuno, meno al Decano, come per segno di rispetto.

Succede la votazione. La maggioranza de' voti approva l' eletto. Quindi viene ammesso al bacio, ed alla prestazione del giuramento innanzi al Vice-Cancelliere.

Dopo questo primo giuramento l' auditore eletto indossa l' abito di Uditor di Rota, ed ogni altro abito di privilegio.

Và quindi esso medesimo, insieme a due altri auditori, dal Papa, e gli fanno relazione di tutto ciò ch' è occorso. Allora il pontefice dà licenza all' eletto di dare il suo voto nelle cause, e di servire nelle funzioni ecclesiastiche. Nella seguente rota và in Tribunale col decano; dopo la quale il Decano gli fà una breve allocuzione, e di più alcune avvertenze, di conservare cioè la modestia, l' ordine, il segreto, ed ogni altra cosa di pratica. Lo autorizza finalmente (mentre prima, come dicesi, gliel' aveva chiusa) ad aprire la bocca, o sia ad interloquire; e lo presenta ai Notari ed al Bidello dicendo loro: « In avvenire sia Auditore, » « *Imposterum esto Auditor* ».

Digitized by Google

GREGORIUS

AUGUSTINO EPISCOPO ANGLORUM

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis etc. Omnipotens Deus in Anglorum gente fortia dignatus est per infirmos operari: sed est in isto dono coelesti, Frater carissime, quod cum magno gaudio vehementissime debeat formidari. Scio enim quod omnipotens Deus per dilectionem tuam in gente, quam eligi voluit, magna miracula ostendit; unde necesse est, et de eodem dono coelesti extimendo gaudeas, et gaudendo pertimescas. Gaudeas videlicet, quia Anglorum animae per exteriora miracula ad interiorem gratiam pertrahuntur: pertimescas vero, ne inter signa, quae fiunt, infirmus animus in sui praesumptione se elevet, et unde foras in honore attollitur, indo per inanem gloriam intus cadat. Restat itaque, Frater carissime, ut inter ea, quae, operante Deo, exterius facis, semper te intentius subtiliter judices, ac subtiliter intelligas, et temetipsum, qui sis, et quanta sit in eadem gente gratia, pro cujus conversione etiam faciendorum signorum dona percepisti. Et si quando te Creatori nostro, seu per lingnam, sive per opera reminisceris deliquisse, semper haec ad memoriam revoces, ut surgentem cordis gloriam memoria reatus premat, et quidquid de faciendis signis acceperis, vel accepisti, haec non tibi, sed illis deputes donata, pro quorum tibi salute collata sunt. Valde ergo praemendus est animus inter signa, et miracula, ne fortassis in his propriam gloriam quaerat, et privato suae exaltationis gaudio exultet. Per signa enim, animarum lucra quaerenda sunt, et illius gloria, cujus virtute ipsa eadem signa gerentur. Haec autem dico, quia

AUDITORIS MEI animum in humilitate sternere cupio: sed ipsa tua humilitas habeat fiduciam suam. Nam peccator ego spem certissimam teneo, quia per Omnipotentis Creatoris, ac Redemptoris nostri Dei et Domini Jesu Christi gratiam jam peccata tua dimissa sunt, et idcirco electus est, ut per te dimittantur aliena: nec habebis luctum de quolibet reatu imposterum, qui de multorum conversione gaudium conaris facere in coelo.

Questa lettera si rinviene nel libro IX. del Registro del Pontefice S. Gregorio I, nell' Indizione quarta = Epistola 58.

DUE DECISIONI SULLA CAUSA D'ENRICO VIII.

EPITOME

Excusator absentis citati, quando sit admittendus.

Excusator in Causa Anglicana matrimonii inter Regem et Reginam, petebat se admitti, et tanquam unus de populo volebat Regem citatum ad Curiam excusare, proponendo se velle probare, qualiter propter itinera intermedia, non erat Regi tutus accessus ad Curiam. Item quod immineret Regi, ac toti regno Angliae maximum periculum, propter inimicos vicinos, et seditiones civium, si Rex recederet ad longinquas partes, quare petebat causam per Papam, committi in alio loco propinquo ipsi regno, et quo Rex tute personaliter posset accedere: et videbatur istum tanquam unum de populo pro utilitate regni debere admitti, adnot. C. 1 de procuratar. et in C. cum su-

per, de re jud., et quia in causa ardua quis non tenetur mittere procuratorem, ad C. quaerelam, de procurat. Unde ex quo Rex venire non poterat; videbatur excusator admittendus, ad not. in C. cum dilecti, de dol. et contum. Et quia locus non tantum debet esse tutus procuratori, sed etiam domino copulative, ad not. per Host. in C. ex parte de appell. quam opinionem Abb. videtur dicere communem, licet Innoc. contrarium teneat in C. cum olim de testib. et Felin. in C. accedens, et 2 vers. 4 not. ut lit. non contest. Et dicitur locus non tutus, non tantum quando locus Judicii non est tutus, sed etiam quando itinera intermedia non sunt tuta. ad d. C. accedens.

Contrarium tamen omnes Domini tenuerunt, uno excepto, quia quod per Procuratorem Rex nollet comparere, hoc est voluntatis. Unde in exceptione voluntaria excusator non admittitur, nec procurator sine mandato, ut propter inimicitias, ut declarat Bart. in leg. pen. in §. ob crimen ff. de pub. vid. communiter approbatus, licet aliqui contrarium teneant, ut per Doct. ibi. et in C. Veniens, de Accusat. Bald. Saly. et Angelus in l. reos Cod. de accusat. Specul. in tit. de excusat. quia excusator nescit voluntatem absentis, ut est, quod Rex propter itinera periculosa non accederet, quia posset, si vellet. Item quia cum Rex sit Illustris, etiam quod vellet, non debet admitti nisi per procuratorem, ad l. quicumque Cod. de procurat. Nec dicatur, quod illa lex non tenet de jure Canonico, quia contrarium non reperimus, unde est tenenda. Ad C. 1 de op. no. nunt. et Inn. gloss. Doct. videntur hoc tenere in C. pastoralis, de jud. et Abb. in d. c. cum dilecti: et per hoc cessat responsio, qua dicebatur, quod illa lex non debebat ligare Regem Angliae, quia non recognoscit Superiorem Imperatorem, et quod non debet habere loco in Causa Matrimonii. Nec etiam bona est responsio ad illum textum, quod est introductum ratione dignitatis,

ne stent coram judice sedente, quae ratio non videbatur militare hic in Curia coram Papa. Item quia Rex volebat esse in judicio, seu in loco judicii, ut melius posset procuratores instruere, quinimo alia ratio potissima videtur propter petentiam eorum, secundum antiquos Doctores, ut per Cyn. et Alberic. ibi, propterea, licet coram Papa non militet, nec etiam potentia, verum esset, si ipsi vellent causam hic tractari, sed hoc est quod ipsi nolebant, immo petebant causam committi extra Curiam in partibus propinquis Regno Angliae, ubi tanto magis militabat ejus potentia: poterat enim Rex mittere procuratorem, ut tenebatur. Non obstant not. in C. ad querelam, quia limitatur: primo, quando impedimentum est perpetuum, secundam glos. approbatam in d. C. cum dilecti, vers. responsalem, in fin. ut in casu nostro. Secundo, quando Causa desiderat celeritatem, secundum Abb. in d. C. cum dilecti, 4 col. et Doct. ibi, et ita in causa matrimonii. Tertio, quando impedimentum est evitabile, secundum Ias. in l. 2 §. Si quis caution. in judicio ff. si quis caution. Bal. post Innoc. in C. 2 de test. Quarto, quando quis citatur coram Papa, secundum Jas. ibidem, per d. C. cum dilecti, ut in casu nostro. Et tanto magis inclinarunt in hanc partem domini, quia manifeste cognoverunt animum Regis, qui cujusdam puellae inductus amore, ut illam duceret in uxorem, Reginam, quae ex eo filios habuerat, et in praesenti babebat unam foeminam, dimittere nitebatur, et instabat.

— Nomi degli Uditori di Rota presenti allorchè questa Decisione, ed altre raccolte dall' Uditore Marcello Crescenzio Romano, furono fatte: come rilevasi nella Edizione Romana = *expensis Paulini Arnolphini Lucensis* — Anno MDCI.

Paulus Capisuccus Romanus
Jacobus Simoneta Mediolanensis

Digitized by Google

Camillus de Ballionibus Perusinus
Christophorus Panigarola Mediolanensis
Petrus Vorstius Germanus
Joannes Clerici Gallus
Ludovicus Gomesius Hispanus
Sylvester Darius Lucensis
Nicolaus Aragonia
Jo. Maria Cathalanus
Nicolaus Piccolomineus Senensis
Marcellus Crescentius Romanus.

La Decisione seguente è riportata fra le Decisioni antiche dell' Uditore Coccino, ed è l' Ottava sotto il titolo - de' Procuratoribus.

Excusator ad Causam probabilem, puta discrimen viarum, non admittitur sine mandato. Nec sola voluntas per literas illius qui excusatur sufficit. Ita hodie Rota coram Paulo Capiznecco, *in Causa Anglicana Matrimonii inter Regem et ejus uxorem*, in qua Imperator intervenit. Et hoc per doctrinam Bartoli in lege *ad Crimen de publicis Judiciis*. Rota hodie 25 *Octobris* 1531. Pro qua allegavi *Cap. Cum Dilecti, de dolo et Contumacia.*

Nam licet textus dicat, speciale in electione, quae requirit celeritatem: *Inn. in c. queralam de procur.* idem dicitur in causa matrimonii quae celeritatem requirit: *Doct.* in c. Oblatae in fin, do appell. Et argumentum de uno ad aliud tamquam de spirituale ad carnale valet: *c.* 2 *c. quanto de translat. Episcop. Felin. in c. quoniam* §. *porro ut lit. non contest.*

Nec obstat motivum Advocatorum Regis ponderando verba Bartoli dicta *lege ad Crimen.* ibi, quia nescit quid

absens velit. Ergo si habemus voluntatem Regis per litteras, satisfactum est; quia respondetur, quod illud non dicit Bartolus, sed sumitur contrario sensu verborum illius, quod non licet quia ex dictis Doct. capi non potest Alex. qui Salicetum reprehendit *in l.* 1 *Columma* 10 *de leg.* 1. Maxime cum text. dicti *C. cum dilecti.* Quae inductio placuit Rotae, licet Marcellus et Nicolaus Aragoniae fuerint contrarii. (1)

SECOLO XV.

Per l'amministrazione della giustizia esistevano alla corte pontificia tre uffici distinti; vale a dire una corte d'appello, detta in antico *Capella*, più nota però sotto il nome che venne dopo di Rota Romana; la Signatura justitiae, e la Signatura gratiae. La prima è per noi la più importante, come il supremo Fòro della Chiesa Cattolica. Egli è incerto donde abbia preso questo nome: o, come opinano alcuni, dal circolo che formavano i membri di questo uffizio nelle loro assemblee, o dall'intavolato della sala delle sedute, nel quale era rappresentata in lavoro di tarsia una ruota (come *la Chambre dell'Echiquier (Exchequer)* prende il suo nome dall'intavolato della sala d'adunanza, ch'è a forma scacchiera); oppure, altre volte, una ruota figuratavi come emblema della pena di morte per i gravi delitti, diè forse occasione a questa denominazione (2). Anticamente il numero dei membri di questa corte di giustizia, detti *Auditores Rotae*, ascese qualche volta a trenta, finchè papa Sisto IV li fermò a dodici.

(1) Clemente VII prima di prendere risoluzioni sul dibattuto matrimonio di Enrico Ottavo d' Inghilterra con Anna Bolena, fece proporre la Causa suddetta sull' eccezioni date dagli Avvocati del Re avanti la Rota, ch' emise la riportata Decisione.

(2) Dufresne, Glossar, s. v. *Rota*. Walter, a. a. 6. §. 141 - Eichhorn, a. a. 6, p. 607 - 8 - Storia del diritto, L. 2, p. 397 - Pletten berg. l. c. p. 578 e sg.

Essi erano stipendiati dal papa, ma potevano essere di diversi paesi, dimodochè, vi si trovavano, come giudici, francesi, spagnuoli, italiani e tedeschi. Nel XV secolo questi ultimi furono ancor qui in particolar modo preferiti. Godevano tutti quanti molte prerogative e franchigie, ed erano, quanto alle loro faccende, divisi in tre senati, dove ognuno aveva un relatore e tre votanti. Oltre di essi, era nella Rota anche un numero di procuratori e di Avvocati, per mezzo dei quali le rispettive parti trattavano in giudizio i loro affari. Così a quest'ultime cariche, come a quelle di Auditori, non si ammettevano che uomini i quali si distinguessero per dottrina e pratica, per fina circospezione, prontezza ed onestà. Ed oltre a ciò, era difficile trovare uomini di qualità cosiffatte per entrare in Rota. Onde il Papa qualche volta incombenzava l'ambasciatore dell'Ordine d'invitare qualche dotto tedesco che potesse essere impiegato, come auditore della Rota, e tenevasi da ognuno a gran fortuna venire eletto dal Papa a questa corte di giustizia. Nell'anno 1451, non essendo alla corte pontificia neppure un'auditore tedesco, perchè tutti erano stati vittima della peste; il dottissimo *maestro* Lorenzo Blumenau, dottor della corte del Gran-Maestro di Prussia, il quale in quel tempo come auditore e consigliere stava presso il cardinale d'Augusta, fu da questo raccomandato al papa come degno della carica di Auditore di Rota, e infatti ne fu poi investito: ed egli, scrivendo al suo amico signore, riguarda questo impiego come la fortuna la più grande alla quale avesse potuto mai partecipare nella sua vita. Le attribuzioni della Rota erano molto estese, perchè le venivano presentate, come a fòro ecclesiastico e secolare, dispute o quistioni di diritto sì canonico che civile: mentre la *Signatura gratiae*, in cui il papa presiedeva in persona, e dove i membri non potevano essere che cardinali scelti ed altri prelati distinti,

venivano solamente portate a decidersi quelle cause in cui la grazia del papa era richiesta: e la *Signatura justitiae*, oltre a diversi altri affari giuridici, aveva a decidere specialmente intorno all'ammissione delle appellazioni al papa.

Inoltre, la corte del papa era circondata da gran numero di avvocati, procuratori, sollecitatori, notai ed altri: alcuni dei quali avevano impieghi permanenti presso le autorità di Roma; altri ricevevano annue pensioni dai clienti, o vivevano del lucro delle loro occupazioni e dei doni che ricevevano. Questi diversi procuratori non avevano azione diretta nelle trattative: potevano bensì molto nelle quistioni legali; compilavano le istanze al papa, al collegio e ai Tribunali; raccoglievano gli argomenti e le prove; assistevano verbalmente le cause, e talvolta si recavano in persona alle udienze del papa siccome oratori e difensori dei loro clienti, in presenza dei legati ovvero ambasciatori, e si assegnava loro ordinariamente uno stipendio annuo determinato di trenta o cinquanta ducati. Ma questo era solamente un mezzo per impegnarli, perchè poi, per certi loro speciali lavori e premure, dovevasi pagare ad essi altrettanto sì in denaro che in regali. Aggiungasi che le parti litiganti, nel regalare i loro avvocati, facevano sovente a gara a soperchiarsi e tirare a se i migliori.

Archivio storico italiano = appendice = Tomo III pag. 513 =

Ragguagli di Roma nel secolo XV degli Ambasciatori dell'ordine Teutonico di Prussia, i quali risedevano in Roma durante il Secolo XV; di Giovanni Voigt. Trad. Ital.

Digitized by Google

UDITORI DI ROTA

RAPPORTATI

DAL CANTALMAZIO E DAL BLANCO

A

	Anni d'ammissione
Accoramboni Fabio	1542
Albergati Antonio	1650
Aldobrandini Giovanni	1556
Aldobrandini Ippolito	1570
Andrea Martino	1614
Aragona Niccola	1529
Arezzo (da) Niccola	1519
Argnelles Guttierez	1645
Arigoni Pompeo	1591
Augustini Antonio	1545

B

Baglioni Camillo	1518
Bevilacqua Luigi	1653
Bichio Celio	1638
Binarino Alfonso	1570
Blanchetti Lorenzo	1572
Bourlemont (de) Ludovico	1659
Bravo Gregorio	1576
Brevio Francesco	....
Bubalo Marcello	1577
Buccabella Alessandro	1633
Buratti Matteo	1613

Digitized by Google

C

	Anni d'ammissione
Calatain Vincenzo	1666
Campegio Lorenzo	1511
Cantucci Francesco	1573
Capisucco Paolo	1519
Capisucco Giovanni Antonio	1550
Carilli Pietro	1634
Carpineo (de) Gaspare	1664
Cassodoro Guglielmo	1511
Castrillo Didaco	1671
Catalani Giovanni Maria	1552
Cavalleri Giacomo	1607
Cecchini Domenico	1644
Celsi Angelo	1646
Cerri Carlo	1639
Clerici Brito Giovanni	1513
Coccino Gioanni Battista	1600
Comitolo Napoleone	1587
Corduba Fernandez Andrea	1593
Corrado Giacomo	1643
Corrado Giorgio	1641
Cotta Pomponio	1560
Crescenzio Marcello	1528

D

Dario Silvestro	1524
Dezza Didaco	1552
Dunozzetto Amato	1627
Dunozzetto Guglielmo	1613
Durano Paolo	1625

E

Emerix Giacomo	1668
Emerix Giovanni	1660

F

	Anni d'ammissione
Fabio Pellegrino	1544
Florez Valdez Didaco	1680

G

Gammari Pietro Andrea	1526
Gessi Pietro Francesco	1581
Ghisglieri Francesco Maria	1627
Giacobazzi Domenico	1490
Giusto Alessandro	1594
Gomez Lodovico	1519
Grassi Achille	1547
Grassi Cesare	1573
Grati Giacomo	1562
Gropperi Gaspare	1560
Guidoboni Giovanni Battista	1533

L

Lancellotti Scipione	....
Lancellotti Orazio	1597
Litta Alessandro	1592
Ludovisi Alessandro	1600

M

Macchiavelli Francesco Maria	1634
Manlio Corrado	....
Mantica Francesco	1586
Manzanedi Alfonso	1604
Marescotti Marco Antonio	1539
Marchemonti Dionisio	1605
Mattei Orazio	1671
Melzi Girolamo	1642

Digitized by Google

	Anno d'ammissione
Merlino Clemente	1621
Millini Giovanni Garzia	1591
Mohedano Giovanni	1533
Monte (de) Antonio	1493
Montmanni Cornelio Enrico	1628

N

Navarro Baldassare Sebastiano	1621
Ninot Giuseppe	1660
Novati Girolamo	1548

O

Olivario Serafino	1565
Oradini Giulio	1553
Orani Francesco	1581
Orsini Alessandro	1679
Ortemberg Ermano	1613
Ottalora Giovanni Antonio	1667
Ottoboni Pietro	1643

P

Paleotto Gabrielle	1565
Pamphili Girolamo	1584
Pamphili Giovanni Battista	1604
Panciroli Giovanni Giacomo	1641
Panigarola Cristoforo	1626
Paolucci Antonio	1676
Pellegrini Camillo	1597
Penia Francesco	1588
Petrucci Rinaldo	1535
Peuttinger Cristoforo	1634
Piatti Flaminio	1586
Piccolomini Niccola	1531

Digitized by Google

	Anno d'ammissione
Pietrasanta Bartolomeo	1510
Pighini Sebastiano	1544
Pirovano Filippo	1610
Pozzi Giacomo	1539

Q

Queipo Giovanni	1629
Quiroga Gaspare	1557

R

Ratta Francesco	1597
Remboldi Giavvanni Battista	1614
Reomani Giovanni Svevio	1527
Robusteri Cristoforo	1562
Rojas Francesco	1635
Rondinini Marcello	1671
Rossi Giovanni Battista	1556

S

Sacrati Francesco	1599
Santa Croce Prospero	1591
Sermiento Francesco	1560
Sciolti Benedetto	1607
Simonetta Giacomo	1511
Spina Ugone	1519
Spinosa Martino	1512
Stafilei Giovanni	1516

T

Taya Flaminio	1657
Tani Tommaso	1542
Tantucci Federico	1552

	Anno d'ammissione
Tolomei Giovanni Paolo	1535
Trivulzio Giovanni Antonio	1512

U

Ubaldi Benedetto	1626
Ubaldi Francesco	1610

V

Varesi Pompeo	1661
Verospi Fabrizio	1512
Verospi Leone	1642
Verospi Girolamo	....
Veralli Girolamo	1539
Veralli Paolo Emilio	1551
Visconti Federico	1667
Visconti Gaspare	1578
Visconti Vitaliano	1660
Vipera (de) Mercurio	1626
Volta Cornelio	1515
Vorstio Pietro	1529

Z

Zarates Francesco	1651

Digitized by Google

DECANI

DELLA S. ROTA ROMANA

Giacobazzi Domenico,	dall'anno	1498 al 1517
Vipera (de) Mercurio	»	1517 al 1527
Capisucco Paolo	»	1527 al 1539
Marescotti Marco Antonio	»	1539 al 1543
Tolomei Giovanni Paolo	»	1543 al 1547
Pozzi Giacomo	»	1547 al 1551
Accoramboni Fabio	»	1551 al 1559
Oradini Giulio	»	1559 al 1573
Rossi Giovanni Battista	»	1573 al 1590
Olivario Serafino	»	1590 al 1702
Pamphili Girolamo	»	1602 al 1604
Penia Francesco	»	1604 al 1612
Coccino Giovanni Battista	»	1612 al etc.

Digitized by Google

NOTIZIE

TRATTE LETTERALMENTE DAI DIARII ROTALI,
E DA MANOSCRITTI INEDITI

DEL CELEBRE

AUDITORE COCCINO

ESISTENTI AL COLLEGIO ROMANO.

Digitized by Google

Digitized by Google

DAI DIARI DEL COCCINO (1).

Donativi.

Die 2 *Januarii* 1624.

Habnimns donativum scutorum duceutorum auri in auro veteris ponderis quod solent dare Novi Pontifices, quod prius non habnimns quo camera apostolica erat valde exbausta, et D. Torquatus Floravantes Procurator Collegii Rotae adhibnit omnem diligentiam pro exigendo d. donativo.

Apertura e cavalcata.

2 *Octobris* 1624.

Juxta solitum fuit Rota, in qua publicae lectae fuerunt constitutiones. D. Merlinus equitavit bonorificae, et D. Bnrattus orationem babuit.

Monasterio della Pace.

23 *Octobris* 1627.

Rota in Monasterio Pacis. Omnes Domini intervenerunt, exceptis D. Mançanedo et D. Merlino.

Convito e donativo.

Mercurii 5 *Julii* 1617.

Fuit Rota memorialinm, in qua omnes Dñi interfuerunt, et fnit praestitum solitum convivinm, et donativum pro quolibet scut. 100 anreorum, excepto Decano qui babuit scut. 200 auri in anro.

(1) Anni compresi nei Diari del Coccino.

Vol. 1. 1615 — 1622	Vol. 2. 1622 — 1628
Vol. 3. 1628. — 1633	Vol. 4. 1633 — 1638

Digitized by Google

Congregazione rotale alla Sapienza.

Veneris 28 *Julii* 1617.

Fuit congregatio Rotae in Sapientia Romana, ubi omnes Domini intervenerunt, et fuit lectum decretum Sm̃i jubentis, ut quando Rota rescribit (constito quod causa civilis praejudicet criminali supersedeat in Criminali) non detur inhibitio anteqnam causa cognita, et disputetur dubio constet quod causa civilis praejudicet criminali.

Restauri nell' Auditorio del Quirinale, e visite fattevi dal Papa.

Die Jovis 15 *Martii* 1618.

Sm̃us D. N. Paulus divina providentia Papa V. Jo. Baptistam Constacutum, primum ab Aeconomo Pontificiae domus Magistratum, ad Decanatnm Rotae transmisit, ut Dominis Auditoribus Rotae referret suam Sanctitatem illis pro deinceps in monte quirinali facienda certa cubicula rebus instructa necessariis assignare; et quoniam Rotae Auditorio tria poterant esse molestiae, videlicet curuum strepitus, qui tum Camerae Apostolicae in eodem statu positae non officiebat, cubicula caminis carentia, cui tum incommodo prunaria medebantur litigantium oblongum iter labor, qui tum principem sequi quocunque tenentur, ad arbitrium Dominorum omne negotium referebat.

Die Veneris 16 *Martii.*

Retulit omnia Decanus Auditoribus Rotae, qui debita reverentia Sm̃i Dn̄i nostri gratiam suscipientes, injuxerunt Decano, et Archiepiscopo Damasceno ut gratias Sanctissimo Rotae nominae redderent, et sacrum benedictionis signum peterent, quo praevio, Veneris 23 Martii causas et lites in monte quirinali deffinirent; fecere,

ut Rota jusserat Decanus et Archiepiscopus, et gratias ingentes Sanctissimo reddiderunt, qui postmodum Decano et Archiepiscopo: in nostris, inquit, libenter vellemus vos cubiculis posse recipere: Deinde sacro benedictionis signò recepto idem Decanus et Archiepiscopus una cum RR. PP. DD. Pamphilio, et Pirovano deputatis, cubicula inviserunt ne quid ex rebus necessariis deesset, et ipsis in extrema cubicula tantisper recedentibus, in Auditorium Rotae Sm̃us Dn̄us advenit, qui per D. Paulum Alaleoneum Decano significavit Aulam Illm̃i Card. Burghesii posse post hac pro publicis disputationibus, in Cancelleria Apostolica fieri solitis, inservire.

Hac die Veneris 23 Martii

Prima Rota habita est in monti quirinali in cubiculis versus praetorianos Sanctissimi Domini Nostri milites ad dexteram manum positis, si januam ingrediamur, quae recto tramite in atrium devehit; Joannes Baptista Costacutus, de quo supra meminimus, advenit ad nos ante Rotam, et exposuit: suam sanctitatem in Tribunalibus transportandis nostram sequi velle voluntatem, et subdidit: Sua Sanctitas statuit vitam ducere in monte quirinali ut comodius in valetudine Deo valeat inservire, si quid optatis, exponite; Sinus D. N. die Mercurii 21 Martii ad Sacrum Rotae Tribunal iterum se contulit, jussitque non nulla, quae deerant apponi; similiter idem Constacutus post Rotam rediit et exposuit, Sanctitatem suam velle scire, an bene se habuissent Rotae Auditores, et an aliquid deesset, at Rotae Auditores gratias ingentes Smo reddentes maximis Rotae Tribunal honoribus affici significarunt.

Digitized by Google

Collazione di Notariato, e Biblioteca del Decano.

23 *Decembris* 1619.

Vacavit in vita bo: me: Martini Andreae officium notariatus Rotae ad ejus collationes spectans, de quo morte praeventus ipse non providit, et cum haeredes praetenderent pretium ad ipsos spectare, petierunt sententiam Rotae, quae ipsis auditis ab initio Rotarum et negotio mature discusso, censuit pretium officii ad ipsos haeredes non spectare, et quia Decanus supplet pro absentibus, ordinaverunt quod ipse collationem faceret, et pretium reciperet. Decanus numquam voluit intervenire in istis sessionibus propter suum interesse, nec voluit informationem dare, nec alloquutus fuit aliquem ex Dominis super hujusmodi negotio.

Pretium fuit conversum in augmentum bibliothecae ejusdem Decani, quae inter Europae bibliothecae, quae libris impressis conspicuae sint, primum locum obtinere ex multorum relatione comperimus, tum quia omnium professionum libris abundat, tum quia omnes quos reperiri potuerunt multorum annorum circuitu libri tam SS. Patrum, sacrae scripturae interpetrum, theologorum, moralium et scholasticorum, quam legistarum et historicorum mira elegantia dispositi conspiciuntur.

Restauri al Vaticano.

Mercurii 17 *Februarii* 1621.

Non fuit Rota memorialium, quia necessaria non erant ordinata in solito appartamento Palatii Vaticani, in quo Rota erat facienda.

Discorso del Decano Coccino al Papa, e risposta.

Die Veneris 19 *Februarii.*

Nos omnes auditores Rotae convenimus Sm̃. una cum Illm̃o D. Card. Montalto Vicecancellario, et ego habui

hunc sermonem. B. Pater, Rotae Tribunal, Asylum justitiae, ad pedes Sanctitatis Vestrae prostratum, ingentes Deo agit gratias pro foelicissima S. Vestrae ad summum Apostolatus apicem assumptione, cum Urbe et Orbe gaudet, laetatur, et exultat, eoque magis quia Sanctitas Vestra cum inumerabilibus aliis virtutibus, tum etiam ex hoc ipso tribunali, in quo nos sedemus, ad supremam summi Pontificatus sedem ascendit, nostros labores, nostras vigilias, nostram industriam, nostramque denique fidem virtutemque omnem, quae se justitiae nomine appellari gaudet, S. V. humillime offerimus et dicamus, Deumque optimum max. precamur ut ecclesia S. Catholica sub tanto Pontifice majus in dies recipiat incrementum.

S. accommodatis verbis respondit: quod multas agebat gratias, et quod post Deum illam dignitatem a nostro tribunali recognoscebat, et largissimis verbis obtulit se tribunali.

Postea italico sermone nomine Collegii Rotae egi gratias ex quo Datariatum dederat D. Sacrato; post osculum pedis deinde discessimus et associati sumus Card. Montaltum ad ejus Palatium.

Die Veneris 26 Februarii 1621 fuit Rota memorialium in loco solito in palatio Vaticano, et venit D. Sacratus, et se licentiavit, et petiit solitam provisionem, quae illi fuit concessa, et cum ante finem Rotae discesserit collegialiter eum associati sumus usque ad ultimam jannam ultimae salae, ut ad illam quae transmittit ad cortile publicum.

Donativi e loro ripartizione

8 *Martii* 1621

Hac die fuit facta distributio in Rota Sc. 2400 auri in auro inter undecim Auditores, et sic nota habuisse

donativum per integrum pro duodecim Auditoribus et portionem defuncti viventibus accrescere.

Vacanza Straordinaria

Veneris 7 *Maii* 1621

Non fuit Rota quia fuit cappella pro exequiis Regis Hispaniarum Philippi III. defuncti.

Ordinamento sulla informazione degli Auditori.

Veneris 8 *Octobris* 1621

Solent Rotae Auditores designati qui de partibus veniunt, antequam punctum pro disputatione publica facienda habeant, informare in aliqua causa ipsis per Rotae Decanum assignanda pro parte, tum quam ipsi elegerint: in meis temporibus fuerit D. Ortembergus, D. Manzanedus, D. Maremontius, licet esse cabicularius Papae, et ultimo loco D. Pirovanus, et cum hoc fuisset nuntiatum D. Navarro promptum se reddit et instetit pro causa sibi assignanda, dixit tum Decano quod per plures annos in universitate Salamantina publice legerat annuens quod D. Ubaldus, quia et ipse publice legerat, non informavit; hoc retuli D. meis Coauditoribus qui ordinarunt ut D. Navarrus promptum animum suum informandi exequeretur, quia D. Ubaldus non fuit dispensatus a munere informandi ex quo publice legisset in partibus sed ex quo si informasset non poterat ante vacantias in Rotam admitti. Die 15 Junii 1610 publicam habuit disputationem, et die 1 Julii privatam. Et ita fuit ordinatum in praedicta Rota sub dicta die 8 Octobris 1621.

Funerale nella Chiesa di S. Petronio.

Lunae 11 *Januarii* 1635

Post finem Rotae omnes Domini intervenerunt exe-

quiis pro animabus Auditorum defunctorum, in Ecclesia S. Petronii Nationis Bononiensium prope viam Juliam.

Guasto nella Cappella dell' Auditorio.

20 *Aprilis* 1635

In fine hujus Rotae Bidellus retulit Dominis fornicem Cappellae Rotalis in Vaticano plusquam ex parte cecidisse absque damno Altaris et suppellectilium illius, et Decanus ordinavit eidem ut certioraret de hoc Praefectus Domus S. D. N.

Rota Urbana.

Veneris 27 *Februarii* 1637

Hac die solebant legere memorialia, sed quia haec parum distat ab ultima Rota memorialium Carnisprivii et in foestis Pentecostes cogebantur studere pro Rota dubiorum, ut magis possent vacare, tam ipsi, quam coeteri Curiales cultui tantae festivitatis, ea abrogata, hanc in locum illius subrogarunt, et ab Urbano VI. Pontifice Optimo Maximo, Urbanam appellarunt.

Nuove Camere a S. Pietro

Lune 2 *Octobris* 1620

Prima Rota apud S. Petrum in *novis* mansionibus in loco vulgo noncupato, Il tinel *vecchio*, omnes Domini interfuerunt. Equitarunt Bislerius et Verospius. Orationem habuit Dunnozzett.

Viaggio del Decano Coccino con Merlino e Sonetto in di lui elogio. Si trova scritto nel Registro, e non si coconosce di chi sia.

Digitized by Google

Lunae 22 *Octobris* 1629

Hac die post Rotam Decanus una cum Merlino profectus Bassianum post XXX. annos ab Urbe pernoctaturus exiit.

Al medesimo Monsignor Decano Coccino mentre nel detto viaggio si ferma a veder Caprarola.

Doppo sei lustri curioso il piede
Sciogli Signor da le Romane mura
Mura entro a cui s'amira, e si misura,
Il tuo valor, che tutt'il mondo eccede.

E là dov'amirabile risiede
Mole, ch'ogn'altra maraviglia oscura,
De' be' Gigli Farnesi aura più pura
Godi, e lieto riposi in regia sede.

Aventurati Gigli, a' quai già doma,
Per arrichir il vostro ampio terreno,
Cede fortuna libera la chioma.

Ecco, che sol per amirar a pieno
Le maraviglie nostre, anche da Roma
Corrono a noi le maraviglie in Seno.

Capita Reformationis spectantia ad Dominos Advocatos, et Procuratores.

1. Partes cogant informare die assignata, nisi Auditor occupatus proroget diem, quae prorogatio semel tantum fiat, ne partes sumptibus vexent: in die prorogata causa proponatur, etiam uno informante.

2. Informantes in voce sint multo breviores quam in scriptura, ad quam se referre debeant, nisi aliquod factum obscurum esset declarandum.

3. Abstineant omnes informantes, tam voce quam in scriptis a verbis injuriosis, et maledicis, sed cum reverentia de Auditoribus, cum modestia de Adversariis loquantur; qui contrafecerint, arbitrio Auditoris puniantur.

4. Scibantur informationes, et copiae depositionum Testium, et aliarum scripturarum, litera, atramento, et carta ut facile legi possint, relicto margine competenti ut Auditores possint notare quod eis videbitur; alias scriptae, lacerentur.

5. Informationes in facto narrent clare, et distincte factum necessarium ad intellectum puncti, et citent folia Regestri, et ponant verba clausularum necessariarum certa, et omnia tendant ad dubium.

6. Quia veritas in paucis consistit, Informationes, tam in facto, quam in jure breves fint, alias lacerentur.

7. In informationibus tam facti quam juris nemo egrediatur punctum neque vagetur praeter rem propositam, qui secus fecerit, moneatur, et si se non abstinuerit, suspendatur arbitrio Rotae.

8. Juris informationes non sint multitudine verborum et allegationum onerosae, sed citent loca certa, notando numeros, et versiculos, et unum antiquum et alterum modernum scriptorem praeter textus, et glossas, et eos qui referunt aliquid esse communiter receptum, et si facere poterunt jura certa, Rotae decisiones claras et comunes opiniones tantum referant, excepto articulo proposito in dubio, super quo si habent plures authoritates ad propositum allegent illas, qui saepius in hoc peccaverint, ab officio ad tempus suspendant arbitrio Auditoris.

9. Dentur informationes ante vigesimam quartam horam omnibus Auditoribus excepto Ponente, cui dare debent ante vigesimam secundam, ut possit mittere Schaedam, ante primam noctis horam, et quae post eam horam afferentur reiiciantur, et tamen causa proponatur etiam una parte informante.

10. Non dentur plures informationes duabus pro qualibet parte, quarum altera in facto sit, altera in jure subscripta si videbitur a pluribus Advocatis, caeterae lacerentur.

11. Non dentur informationes alterius partis adversae parti, nisi habitis informationibus ab utraque parte.

12. Memorialia unum tantum et pro qualibet parte, quae dari solent dum Auditores student, sint brevissima, et non repetant eadem quae dicta sunt, neque addant de novo multa cum cautela aliqua omissa in aliis informationibus, ut non videantur ab altera parte, neque ab Auditoribus considerentur, alias facta lacerentur.

13. Curent partes, ut Regestrum causae super qua informatur sit ante vigiliam Rotae in domo proponentis, ut possit videre, quod partes vere, vel falso allegent in facto, et causa non proponatur sine Regestro in Rota, nisi esset dubium juris tantum.

14. Qui volent in circulo coram Auditoribus loqui, sint brevissimi, nec repetant in informationibus dicta, et praecipue gerant se in eo actu quoque modestissime, et reverenter.

Digitized by Google

VOTUM

ILLMI CARDINALIS MANTICAE

IN CAUSA DECANATUS ROTAE (1).

Romana Decanatus Rotae.

Praesuppositis iis, quae in facto deducuntur, et legitime probantur: quaeritur, utrum D. Sacratus in Decanatu Rotae, debeat praeferri D. Coccino?

Et prima quidem inspectione videtur, quod preferri debeat: primo quia qui prius est in esse, potior dicitur tempore, *Bal. in l. Aretusa, et in l. ult. de Stat. hom.* et qui prior est tempore, potior est in jure, *l.* 2 *ff. qui pot. in pign. hab. etc. qui prior, de reg. jur. lib.* 6. Atqui D. Sacratus est antiquior Rotae Auditor, ergo potior.

Secundo, quia qui proximior est in gradu, debet praeferri in successione, *l.* 2 §. 1 *ff. de suis et leg. haered.*

(1) Questo voto del Mantica è inedito. Nelle Decisioni del Coccino si trovano ancora quelle che riguardano questa quistione. Noi l'abbiamo veduie ultimamente negli stessi originali: e poi che sono identiche alle stampate, non le riproduciamo, potendo bene ognuno osservarle nel Coccino. (Vedi Notizia Letteraria, in fine). Andiamo però lieti di aver trovato il presente Voto inedito, non solo perchè è di un celebre uomo, lodato, come s'è veduto, dallo stesso Paruta, ma eziandio perchè riassume in breve tutte le dottrine e tutti i dibattimenti avuti in questa vertenza, e finalmente conchiude, come appunto il Tribunale decise, cioè a favore del Coccino.

Gli Auditori che giudicarono in questa vertenza furono:
Piatti — Mantica — Arigoni — Millini — Lancellotto.

et Inst. de leg. agn. succ. in princ. Sed D. Sacratus est proximior; ergo debet succedere in Decanatu.

Tertio, quia quando unus ex collegio moritur, qui proxime sequitur, omni objectione cessante, statim in ejus locum succedit, *l.* 1 *C. de agent. in reb. lib.* 12 *et l.* 1 *et* 2 *de praefec. praeto. eod. lib.*

Quarto, quia D. Sacratus probabiliter ignoravit constitutionem fel. rec. Pii 4; quae non est in Bullario: ergo si fuit absens tempore vacationis, probabilis ignorantia eum excusat, *l. ult. ff. pro suo, et c.* 1 *de constit. lib.* 6. Nam haec constitutio his temporibus erat incognita: et cum non sit publicata, vicem legis non obtinet, *l. unica* §. *ult. et ibi not. Bal. de cad. toll.* et ignorantes non adstringit, *l. ult. de decret. ab ord. fac. et l. generali, C. da tabul. lib.* 10. Quod multo magis in casu proposito recipiendum est: quia D. Sacratus fuit absens obtenta licentia Romani Pontificis, et ideo debet haberi pro praesente, et idem operatur fictio in casu ficto, quod operatur veritas in casu vero, *l. si filius, et ibi not. Alex. ff. si cert. pet. et l. unica in princ. et* § 1 *de rei uxo. actio.* Quod eo facilius videtur admittendum, quia fuit absens tempore feriarum; quae cessat ratio dictae constitutionis, quae exigit residentiam in curia ad certum effectum, hoc est, ad causas audiendum, et jus reddendum: nam cessante ratione, quae est expressa, debet cessare dispositio, *l. adigere* §. *quamvis, ff. de jur. pat. et l. quod dictum ff. de pac.* et alia verba constitutionis civili modo sunt intelligenda, *l. si cui, ff. de servit.*

Quinto ipse debet praeferri; quia nemo sine culpa jure sibi competenti privari debet. *C.* 1 *de nat. feud. et C.* 1 *de feud. sine culp. non amitt.*

Sexto quia poena intelligitur, cum quis excluditur a successione sibi debita ex jure communi, *l. ult. C. qui pet. tut. Fely. in C. ecclesia S. Ma. n.* 86 *alias* 107

Digitized by Google

vers. alio modo, de constit. et privationis poena non habet locum, nisi specialiter sibi imposita, *l. ut si quis*, §. *divus, ff. de religio. et sump. fun. et* § *cum igitur, in auth. de sec. nupt.* Neque decretum irritans ignorantes adstringit quoad poenam, *glo. in Clem.* 2 *in verbo, ex nunc, de haeret. Fely. in C. caeterum, N.* 19 *de rescript. Staph. de litt. grat. sub rubr. de acta for. mand. de provid. fol.* 66 *in parvis, N.* 8 *vers. intelligo, et Hier. Gabr. cons.* 178 *N.* 55 *lib.* 2.

Septimo, accedit, quod iniquum est, legem non restringi, quando justitia naturalis et aequitas suggerit; *l. scire oportet*, §. *sufficit ff. de excus. tuto. glos. in auth. ut sine prohib. matr. Paul. Castr. in l. Clodius, N.* 6 *et* 7 *de acqui. haered. et Abb. in C. de caetero, N.* 3 *de testib. Cur. sen. cons.* 132 *N.* 9, et ideo judex suadente aequitate a qualibet juris regula potest recedere, *Ripa respo.* 1. *N.* 23 *de oblig. vol.* 2 *et Thom. Gram. dec. II. N.* 4.

Octavo D. Sacratus hac ratione maxime urget, quod D. Coccinus una cum aliis Auditoribus promiserit cum in omnibus et per omnia pro praesente habiturum, et unus quisque potest juri suo renunciare, *l. si quis in conscribendo, C. de pac.* et renuntiantibus jura sua, non datur amplius regressus, *l. quaeritur, ff. si venditor, ff. de aedil. edic. cum aliis adductis a Soz. iun. in cons.* 77 *N.* 147 *lib.* 1 *et const.* 94 *N.* 31 *lib.* 3.

Sed diversa sententia, quod D. Coccinus debeat praeferri, mihi verior videtur: Nam cum bo: me: Jo: Aldob. antiquior Auditor, esset absens a Curia, et inter eum et Jo: Baptam de Rubeis esset orta controversia de successione Decanatus: fel. rec. Pius 4 an. 1562 die 5 Junii, vocatis Auditoribus, decrevit, Jo. Baptam, qui fuit praesens tempore vacationis, esse Decanum, qui per biennium et amplius officium exercuit: Et quidem Pius inductus est ex bulla Decanatus, edita a Paulo 4 anno 1555 quar-

Digitized by Google

todecimo Kalend. Septemb. quae est in Bullario 8 in ordine: et cum Pius decrevit, Jo: Baptam esse Decanum, jussit d. Bullam Decanatus Cardinalium extendi ad Decanatum Auditorum Rot. et fieri aliam similem Bullam, quae facta est eodem anno 1562 sexto Kaland. Augusti, et scripta est in registro secreto Romanor. Pontificum.

Primum ergo me movet d. Bulla Pauli 4 cum decreto Pii 4 qui vocatis, et praesentibus omnibus Auditoribus Rotae pronunciavit Rubeum esse Decanum: quod quidem decretum nos sequi debemus: Nam licet exemplis non sit judicandum, *l. nemo, C. de senten.* tamen exemplum summi Pontificis, et Principis supremi sequi necesse est, *C. in causis, de re jud. et l. ult. C. de legib. glo. in l. apud Julianum, ff. ad Trebel.* quam sequitur Bar. *N.* 1 *et Alex. N.* 5., et hoc maxime servandum est, quia dictum est, quod ex nunc et de caetero perpetuis futuris temporibus occurrente vacatione locum habeat, ne super eodem Decanatu aliquae controversiae inter Auditores oriantur, et cessat objectum publicationis: quia hoc decretum coram omnibus Auditoribus fuit latum, et habuit effectum, ut praedixi: et, quia in una et eadem causa Jo. Bapta Rub. Rotae Decanus in prima instantia pronunciavit, et in 2. Jacob. Grat. Rotae Auditor, et Jo. Aldob. similiter Rotae Auditor in 3. subscripsit, ut ex actis publicis constat.

Neque refragatur, quod Oradinus, priusquam esset consecratus, anno 1564, electioni Episcopatus renunciavit: et Decanatum reassumpsit: et Decanus usque ad supremum vitae exitum permanserit: et consequenter decretum et constitutio non habuerit effectum: quia sufficit, quod Rubeus per biennium et amplius fuerit Decanus, et officium exercuit, et Jo. Aldobrandinus antiquior Auditor fuerit exclusus, ut dictum est; quia per restitutionem Oradini ad Decanatum ex dispensatione, seu dispositione Roma.

Pontificis, nullus actus contrarius decreto et constitutioni factus est, et constitutio per non usum non tollitur, quando casus de facto non incidit, sed per contrarium usum, *Jo. And. in C. Joannes, ad fin. de cleric. conjugato. Fely. in C.* 1 *n.* 14 *de tr. et pac. Crav. cons.* 894 *num.* 19 *et Caputaq. dec.* 220 *par.* 1. Hoc amplius dico, quod Rubeus Decanus permansit: qnia character imprimitur: sicut haeres, qui fideicommissario restituit haereditatem, non desinit esse haeres, §. *restituta, Instit. de fideic. haered.* et si judex incidat in furorem, non desinit esse judex habitu, sed actu: quia caret exercitio, donec mentis compos fiat, *l. cum furiosus ff. de jud.*

Secundo me plurimum movet d. constitutio Pii 4., et primum considero, quod in ea dicitur, quod Anditores ad causas audiendum et jura reddendum constituti, personaliter residere debeant, quod verbum debeant, inducit necessitatem, *l. saepe audivi, ff. de offic. procur. Caesar. et l.* 3 *C. de pigno.* et verbum personaliter, adstringit personam: sicuti si quis fuerit citatus ad personaliter comparendum. *C. cupientes,* §. *quod si per viginti, de elect. lib.* 6 *et C.* 1 *de jud. et C. ult. de accus. Paris. cons.* 120 *num.* 3 *lib.* 4.

Secundo considero, quod in ea dicitur, eorum in eadem curia continua residentia exigente, aliis absentibus merito sunt praeferendi: quod verbum, continua, tempus etiam feriarum includit: quia, si debet esse continua, debet esse sine interruptione, *Bal. in rep. l. in suis, n.* 2 *de lib. et posth.*, et maxime quia in eadem constitutione subiicitur: quod si antiquior absens occurrente vacatione incontinenti venerit, non possit ei, qui tempore vacationis resedit, ullam molestiam inferre, etiam si in ea continuo resideat.

Neque obstat, quod residentia continua requiritur ad causas audiendum, et jus reddendum: quia tempore etiam

feriarum, plerunque ceusae audiuntur, et deciduntur; ut fuit probatum: Item quia Auditores etiam tempore feriarum debent honoris causa Romano Pontifici assistere, et studere, ut sint magis parati ad jus reddendum: Nam et *Pomponius Jurisc. in l. apud Julianum: ego,* inquit, *discendi cupiditate, quam solam vivendi rationem optimam in octavum et septuagesimum annum aetatis duxi, memor sum ejus sententiae, quam dixisse fertur Julianus: et si alterum pedem in tumulo haberem, adhuc discere vellem:* et *in psal.* 2 dicitur: *Erudimini qui judicatis terram.*

Prácterea in eadem constitutione dicitur, et diversis aliis causis animum nostrum moventibus; et ideo una causa deficiente non licet argumentari, *l. liberorum,* § 1 *de iis, qui not. infam. et* §. *affinitatis, Instit. de nupt.*

Tertio considero, quod in eadem constitutione dicitur, cum decretis et omnibus et singulis aliis clausolis, ad Decanatum Collegii Auditorum pertinentibus, quae in constitutione Pauli continentur: et ideo intelligitur repetita clausola sublata, cum decreto irritanti; qnod ignorantes etiam adstringit, *C. si eo tempore, et ibi glo. de elec.* cum aliis adductis ab *Anto. But. in cons.* 48 *et* 42 *n.* 12. *Bellam. cons.* 33 *n.* 41 *Cassad. dec.* 3 *n.* 1 *de decret. super reservat. et Ferret. cons.* 188 *n.* 15. Neque ad rem pertinet, quod *Cassad. in d. dec.* 3 *n.* 2 aliud dixerit, ut ex adverso allegantur: quia loquitur de decreto irritanti interposito a legato de latere, qui est inferior a Rom. Pontifice, ut idem *Cassad.* declarat. *eod. n.* 2 *et n.* 9 *ad fin.*

. Quarto considero, quod dicta constitutio Pii 4 constitutionem Pauli 4, quae loquitur de Decanatu Cardinalium, extendit ad Decanatum Auditorum, ex quo sequitur, quod cum extensio sit species interpretationis, *glo. in l.* 1 *in princ. de orig. jur. Aret. in l. stipulationum, l.* 2 *col.* 5 *vers. sed contra, de verb. obl.* idem est sensus et intel-

lectus legis interpretantis, et interpretatae, *Bal. in l. cum multae n.* 6 *de dona, ante nupt: et Soz. sen. cons.* 23 *n.* 22 *lib.* 1, ergo D. Coccinus ex d. Pauli constitutione debet etiam praeferri: et hoc modo tollitur etiam disputatio publicationis, quae obiicitur contra Constitutionem Pii 4, quia illa est in Bullario descripta. Item tollitur differentia, quae dicitur esse inter praesentiam, et residentiam.

Quinto considero, quod d. constitutio Pii 4 exigit antiquiorem Auditorem esse praesentem in curia tempore vacationis Decanatus: excipit absentem ex causa reip., quae exceptio confirmat constitutionem in casibus non exceptis: ergo excludit D. Sacratum, qui fuit absens ex causa privata, *l. nam quod liquidae, de poen. lega,* cum aliis adductis a *Soz. sen. in cons.* 72 *n.* 1 *lib.* 4. Nam, licet fuerit absens permittente Rom. Pontifice, non tamen ab eo pro servitio Sed. Aplicae. fuit destinatus, ut in dicta constitutione requiritur, et *C. ad audientiam, de cleric. non resid. Bal. in l. cum quidem, in princ. n.* 1 *de acqui. haered.* Quamobrem D. Sacratus non potuit haberi pro praesente tempore vacationis, quia fictio non porrigitur ad alios casus etiam si essent similes, *Bal. in auth. si qua mulier, n.* 3 *de sacros. eccles. et in l. in actionibus, ff. de iis qui not. infam. Fed. de sen. q.* 44 *in fin.* dicens, quod fictio nunquam trahitur ad casus non expressos, idemque scribit *in q.* 256 *in fin:* Quinimo fictiones usque adeo restringendae sunt, ut non possint alium producere effectum, quam eum, ad quem sunt inventae, *Bal. in l. furti,* §. *de his qui not. infam.* et hoc in specie not. etiam *Zas. per illum tex. in l. cum haeredes,* §. 1 *ff. de acqui. poss.* idemque scribit *in l. rem quae nobis, n.* 3 *eod. tit. et Alc. in l. si is qui pro emptore, in fin. de ususap.* Et hoc quidem locum habet etiam si casus sit favorabilis, ut loquitur *d. l. cum haeredes,* §. 1.

Atque his positis fundamentis, ad ea, quae obiiciun-

tur, facile respondetur: Nam, quod primo dictum est, priorem in tempore, potiorem esse in jure, intelligitur, cum utrinsque par est causa, *glo. ult. in C. susceptum, de rescrip. lib.* 6.

Ad secundum objectum similiter respondetur, quod proximior in gradu succedit, nisi aliud impediat, *l. qui testamento, l.* 2 *ff. de testam. et l. Titius, ff. de obseq. praest. et c. cum nuntius, de testib.* Unde etiam proximior succedit in fideicommisso, nisi alius nominatim sit substitutus, *l. cum ita, §. in fideicommisso, de lega.* 2, et similiter, si extat statutum, quod extantibus masculis foeminae non succedunt, agnatus remotior filios excludit, ut notissimi juris est.

Ad tertium respondeo, quod procedit ex jure communi: at D. Coccinus D. Sacratum excludit per constitutionem Pauli 4 et decretum et constitutionem Pii 4 quia fuit praesens in curia tempore vacationis Decanatus.

Quarto non obst. quod probabilis ignorantia excusat D. Sacratum: quia resp. primo, quod constitutio Pauli 4, quae per interpretationem extensivam D. Cuccino suffragatur, est in Bullario: secundo respondetur, quod Jo. Bapta Rub. praesentibus omnibus Auditoribus fuit declaratus Decanus, et ideo hoc decretum non eget alia publicatione: quod circumscripta etiam constitutione debet observari, ut dictum est: Tertio respondetur, quod nec Constitutio Pii 4 eget publicatione, quia est singularis: nam leges generales idcirco egent publicari: quia ab omnibus debent aequaliter observari, ut dicitur *in l. leges ut generales, C. de legib.* In singulari autem constitutione non est necessaria publicatio, ut ex eadem lege colligit *Bal. ibidem n.* 2 *Fulgo. n.* 1, *et Paul. Cast. n.* 2 *Put. dec.* 145 *n.* 1 *et* 2 *lib.* 1 *Aeneas de Falco. in trac. de reservat. par.* 1 *q.* 4 *effectu n.* 1. Quarto respondetur, quod publicatio non fuit necessaria: quia d. constitutio

intelligitur cum decreto irritanti, ut dictum est: et ideo ignorantes etiam adstringit, *Fely. qui alios etiam refert, in C. cognoscentes, num.* 13 *de constit.*, et multo magis adstringit ignorantes: quia in ea dicitur, ex nunc. *glo. in clem.* 2, *in verbo ex nunc, de haeret. ei Caepol. cons.* 47 *n.* 2 *in civilib.*

Neque etiam refragatur, quod D. Sacratus fuit absens permittente Roma. Pontifice: quia non sufficit, nisi ex causa publica pro servitio Sed. Apticae. fuerit destinatus, ut in d. constitutione expressum est: et fictio tunc idem operatur in casu ficto, quod veritas in casu vero; quando in eo casu, de quo agitur, inducta est: At in hoc casu non inducitur: ergo pro praesente non habetur, ad effectum de quo agitur, ut praedixi.

Multo minus refragatur, quod fuerit absens tempore feriarum, quia ex praedictis apparet, tempus etiam feriarum in constitutione esse comprehensum: praesertim quia constitutio Pii 4 eodem tempore edita est, ut in ea dictum fuit, quod ex nunc locum habeat.

Quinto non obstat, quod nemo sine culpa debeat privari jure sibi competenti, quia respondetur primo, quod locum habet in jure quaesito, ut loquitur *d. C.* 1 *de nat. feud. et C.* 1 *de feud. sine culp. non amitt.* Sed in casu proposito agitur de jure querendo, quod facilius amittitur, quam jus quesitum, *l. ult. C. de acqui poss. Cor. cons.* 53 *n.* 16 *lib.* 4 *et Dec. cons.* 64 *n.* 8. Secundo respondetur, quod frequenter quis privatur jure suo absque culpa, sed non sine causa, *C. antiqua, de privil. C. quanto, de divor. C. quoniam frequenter, §. si vero, ut lit. non contest. Jo. Crot. in l. filiusfam. §. divi n.* 170 *vers. nec est inconveniens, de lega.* 1. *Jacob. de S. Georg. in invest. feud. in verbis, et cum pacto, quod de ipso, et Tiraq. de jure primig. q.* 4 *n.* 4 *n.* 36.

Sexto non obstat quod poena intelligitur, cum quis

excluditur a successione sibi debita a jure communi, et cum quis redditur inhabilis ad succedendum, et poena non intelligatur imposita, nisi specialiter exprimatur: quia ubi non est delictum, non est poena: *l. Gracchus, C. de adult. et l. ult. qui pet. tut.* loquitur, quando praecedit prohibitio. Neque si quis fiat inhabilis sine culpa, intelligitur poena, veluti, cum per statutum foeminae excluduntur a successione extantibus masculis. Neque ad rem pertinet quod scribit *Fely. in d. C.* 5 *Ma. n.* 86 *alias* 107 *vers. alio modo, de constit.* primum quia dicit quod est quaedam poena: ergo non est proprie poena: sicut legatum non est proprie donatio, quia potest revocari, quod non congruit donationi, *l.* 1 *ff. de don.*, et tamen legatum dicitur donatio quaedam, *l. legatum, de lega.* 2 *et* §. *legatum, Instit. de lega.* Secundo respondeo, quod Fely. loquitur de eo qui fit inhabilis ad actus legitimos propter delictum, ut est excommunicatus et usurarius, de quibus ponit exempla, quae licet non restringant, tamen declarant, *Old. cons.* 244 *n.* 14. *Soz. jun. cons.* 2 *n.* 1 *lib.* 4 *Tiraq. in l. si unquam in verbo, libertis, n.* 30 *de renov. dona.* Praeterea D. Sacratus non est inhabilis ad succedendum in Decanatu in perpetuum: sed fuit exclusus, quia non fuit praesens tempore vacationis, sicut in evangelio excluditur, qui non habet vestem nuptialem, *Math. cap.* 22., et cum vacaverit, si fuerit praesens, et nihil aliud impediat, succedere non prohibitur.

Septimo non obstat, quod iniquum sit, legem non restringi: quando justitia et aequitas naturalis suggerit; quia respondetur: quod lex scripta debet observari, etiam si per quam dura sit, *l. prospexerit, ff. qui et a qui.*, quae loquitur de servis, qui sine culpa prohibentur manumitti: quamvis libertas omnibus rebus favorabilior sit, *l. libertas, ff. de reg. jur. Unde Bal. in auth. res quae, n.* 13 *com. de lega.* dicit, quod lex iniqua, hoc est, plena rigoris,

debet observari, dummodo non sit contra bonos mores, idemque scribit *in cons.* 473 *n.* 1 *lib.* 5. Nam aequitas non suffragatur nisi sit scripta, *l. placuit, C. de jud. idemque Bal. in c.* 1 §. *et quia videmus n.* 13 *de his qui feud. dar. poss.* scribit, quod aequitates humanae non habent in se pondus statuti, nisi scriptura roborentur, quem sequitur *Fely. in rubr. de constit. n.* 10, licet *Bal.* per errorem alio in loco allegaverit, et hoc quidem locum habet, tametsi agatur de favore libertatis, *d. l. prospexit*: ex qua evidenter etiam probatur, quod etsi servi sine culpa non possint perduci ad libertatem, non dicitur poena. Praeterea non agitur de justitia et aequitate naturali, quod quis contra constitutionem Romani Pontificis non possit succedere in Decanatu, si praesens non fuerit tempore vacationis: quia id humani juris est, et ideo debet observari, C. *erit autem. lex.* 4 *dist. et l. leges sacratissimae, C. de legib.*

Neque is videtur affici injuria cui lucrum extorquetur, sed cum damnum infligitur, *l.* 1 §. *simili modo,* 2 *vers. nec videtur ff. quae in fraud. cred.* quae de lucro quaesito loquitur. Nam et uxor, quae pro dote tacitam habet hypothecam, praefertur antiquioribus creditoribus, qui similiter tacitam habent hypothecam, *l. assiduis, C. qui potio. in pigno. hab. et glo.* reddit rationem: quia lex suum, non tuum tibi denegat auxilium.

Octavo et ultimo non obstat, quod quilibet possit renunciare favori suo, et renuncianti non datur regressus: quia respondetur primo non constare id verum esse, nam D. Coccinus negat se promisisse D. Sacrato se pro praesento habiturum, et ei, qui asseverat, incumbit onus probandi, *l. cum qui, ff. de prob.*, et qui excipit, debet probare fundamentum suae intentionis, *l. in exceptionibus, ff. eod. et l.* 1 *C. de solut.* Neque praesumitur renunciatio, *C. super hoc, de renunc. et C.* 2 *de restit. spol. et*

l. si cum aurum, ff. de solut. Dec. cons. 402 *n.* 3 *Natt. cons.* 636 *n.* 144 *et seq. Ripa in l. si unquam, n.* 109 *de revocat. donat. et Crav. cons. ult. n.* 20 *lib.* 1. Secundo respondeo, quod Decanatus est juris publici: quia constitutus est propter publicam utilitatem, *l.* 1 §. *hujus studii, de just. et jur.* Jus autem publicum non laeditur pactis privatorum, *l. jus publicum, ff. de pac., et C. si diligenti, de for. compet. Alcia. in d. l. si quis in coscribendo, n.* 3., *C. de pac. Covar. var. resol. lib.* 2 *cap.* 17 *n.* 1, *et Decia cons.* 21 *n.* 7 *lib.* 1. Tertio respondeo, quod casum adversamque fortunam liberi hominis expectare, neque civile neque naturale est, *l. inter stipulantem,* §. *sacram, vers. homo liber. de verb. oblig.*, et ideo de obitu Decani non praesumitur fuisse cogitatum, et consequenter tale pactum ad hunc casum non porrigitur, *l. tres fratres cum glos. in verbo posse, ff. de pac. et l. cum Aquiliana, et l. qui cum tutoribus in fi. ff. de transac.* et nemo videtur renunciare juri, quod ignorat sibi competere, *l. mater, ff. de inoff. testam.* quod locum habet etiam si dubitet, an sibi competat, *l. ult.* §. *sin autem nescius, C. de furt. ubi Bar.* dicit, hoc alibi non inveniri, et sequitur *Natt. in cons.* 501 *n.* 58 *et seq. et Tiraq. in l. si unquam in princ. n.* 96 *de revo. donat. et de jure primig. q.* 26 *n.* 7.

Praeterea si quis renunciat juri, quod habet, et sperat se habiturum, intelligitur ex causa de praesenti, seu praeterito, non autem de futuro; quia de ea non poterit cogitare, *Bar. in l. qui Romae,* §. *duo fratres, n.* 19 *de verb. oblig. Bal. in l. pactum quod dotali, n.* 8 *vers. decimotertio, et Rom. n.* 20, *C. de collat. et Abb. in c.* 2 *n.* 12 *de renunc.*

Itaque sublatis contrariis juribus et rationibus, ego salvo saniori judicio puto D. Cocciuum in Decanatu praeferri oportere.

ESTRATTI

DALLE ANNOTAZIONI DECISIVE

DI GIOVANNI BATTISTA COCCINO DECANO DELLA ROTA (1)

La Rota alcune volte si trasferiva ad istanza degli Avvocati e dei Procuratori.

Hac die 10 Novembris 1600 Domini ad instantiam Dominorum Advocatorum et Procuratorum transtulerunt Rotam, quae debebat fieri die Lunae, ad diem Mercurii, ad hoc ut die crastina, concomitando Capitulum Sancti Petri, possent visitando Ecclesias percipere Jubilaeum, etc.

---

(1) Domenico De Zaulis, il quale dall'ingente selva delle Annotationi del Coccino, come esso dice, ha tratto quelle ch'esso riporta nella raccolta sua, ha dovuto fare una scelta. Nè diversamente abbiamo fatto noi rispetto alla medesima sua scelta. Per la qual cosa, messe da parte le annotazioni rispettive a materie di procedura, ordinarie per quel tempo, che oggidì quasi più non s'intendono, e che poi sono rapportate, come altrove abbiamo detto, minutamente dal Ridolfino, quelle sole cose abbiamo riprodotte che riguardano le leggi e le costumanze interne e quasi private di questo Tribunale. Facendo seguito adunque queste presenti annotazioni, con quelle eziandio che abbiamo tratte dai manoscritti inediti del medesimo Coccino, alle Bolle de'Pontefici intorno alla Rota, i leggitori potrannosi formare da tutto l'insieme una idea sufficientemente chiara della legislazione, per così dire, di questo Sagro Tribunale.

Digitized by Google

La Rota alcune volte rimette le parti alla Congregazione del Concilio.

Rota aliquando solet remittere partes ad Congregationem Concilii, prout negocii indigentia postulat, et ita fuit servatum in causa *Oscen. Indulti* 24 *Januarii* 1607 coram R. P. D. Mellino.

La remissoria si concede per i vecchi ed i valutidinarii, concorrendo questi requisiti, e senza ritardo del processo esecutivo.

Petebatur Remissoria pro Testibus senibus, et valetudinariis. Pars opponebat non esse dandam, absque dubio: contrarium censuerunt Domini, quia est periculum in mora, voluerunt tamen concedere sine retardatione processus, et nominatis Testibus in Curia iuxta *decis. Putei* 305 *lib.* 2,: ita fuit responsum ad memoralia *R. D. Patriarchae Alexandrini in Causa Augusten. Canonicatus* 6 *Octobris* 1603.

Il Camerlengo e la Camera presero ad esigere il giuramento dal nuovo Uditore, e di dargli la Cappa ed il Rocchetto; nullameno il Notaro della S. R. C. non è tenuto a giurare.

Die 15 *Decembris* 1604 intravit in Rota R. P. D. Jo. Baptista Pamphilius, nepos etc., et occasione, quod fuit in Camera Apostolica ad recipiendi Cappam, et Rocchettum per manus Camerarii, ed ad praestationem so-

liti juramenti, dicebant Domini hanc esse usurpationem Camerarii, et Camerae, ut testatur *Bonifacius de Vitalinis*, qui fuit Rotae Auditor, in *Clementina multorum n.* 152 *de haereticis* per haec verba: *Notarius autem S. R. E., de quorum numero sum unus, licet indignus, jurare non tenetur, et solus est officialis, qui non jurat, tamen caeteri omnes jurant, et V. Cancellarius, et sic ego non juravi, licet plures, qui pro tempore fuerunt non curantes sibi attendere, juraverunt simpliciter, pruot simplices Cappellani recipientes, quod deterius est cappam, et rocchettum de manibus Camerarii Papae, cum tamen a seipsis recipere debuerint, quia ex sola creatione jus eis quaeritur absque aliqua solemnitate, licet emolumenta non capiant, et hoc favore Collegarum, nisi postquam fuerit inscriptus in libro Cancellariae. Bonifacius de Vitalinis* fuit allegatus per *R. D. Jo. P. Garziam Millinum Romanum Rotae Auditorem celeberrimum*, et R. P. D. Penia antiquitatum indacator voluit annotare locum *Vitalini* tanquam praeclarum.

L'auditore nuovo riassume tutte le cause del suo Predecessore.

Mercurii 15 *Decembris* 1604 fuit ordinatum, quod Auditores, qui de novo intrant, cognoscant causas in quibus alii Auditores in eorum locum fuerunt subrogati, tam consensu partium per D. Decanum, prout hucusque, et semper fuit servatum, quam etiam vigore commissionis, quia iste est stylus antiquus, et commissio generalis reassumptionis causarum comprahendit etiam causas, in quibus alii Auditores vigore commissionis fuerunt subrogati, quidquid servatum fuerit superioribus annis; cum hac ta-

men modificatione, nisi Auditor subrogatus causam in Rota proposuerit, quia etiam hoc semper fuit servatum.

Gli Uditori di Rota visitano collegialmente la Chiesa di S. Pietro nei Venerdì di Marzo per conseguire l'indulgenza.

Veneris 4 *Martii* . . . discessimus a Rota, et introivimus collegialiter Ecclesiam S. Petri pro Indulgentia consequenda; erat enim dies Veneris Martii, in quo Rotae Auditores collegialiter visitant Ecclesiam.

Stando gli Auditori in Rota gli si annunziò la morte di Leone XI; e siccome la metà delle cause era già discussa, si continuò a discutere anche le rimanenti.

Mercurii 27 *Aprilis* 1605 dum peteremus Rotam, fuit nuntiatum, quod S. D. N. agebat animam in Monte Quirinali: accessimus ad Rotam, et dum Causae votabantur, audivimus sonum campanae, quem Ave Maria mortuorum vocant, et Bidellus noster nuntiavit S. D. N. Leonem XI obiisse hora duodecima cum dimidia, et quia solum medietas causarum fuerat discussa, Domini dixerunt, quod discuterentur omnes causae, prout factum fuit.

Gli atti si deggiono trasportare nonostante la povertà della Parte, ed in questo caso la Rota comanda ai Notarii, che scrivano gratis.

In Causa *Assisien. bonorum coram D. Ortembergo*

petebatur, quod acta non trasportarentur coram ipso, sed remanere deberent coram Notario *D. Sacrati,* qui fuerat primus Judex, et hoc propter paupertatem partis. Domini dixerunt: acta debere trasportari juxta dispositionem juris.

Neque obstat paupertas, quia si veraciter de ea constabit, *Rota* mandabit Notariis, ut scribant gratis juxta stylum *Rotae,* de quo in *decisione* 2 *de Const. in antiq.* Ita 3 *Aprilis ad memoriale.*

Come, secondo il solito, si faccia tra gli Auditori di Rota la divisisione degli AGNUS DEI donati dal Papa.

Supradicta die fuit facta divisio Agnus Dei in Rota, qnia sacratissimus D. N. Paulus V nobis concessit unam capsam juxta solitum. Non fuit facta aliqua portio pro R. D. Merlino Archiepiscopo Rhodien. Nuntio Hispaniarum reclamante D. Penia Decano et me, etiam ac D. Sacrato.

Quando si faccia la Rota CORDUBENSE, e perchè, e da dove trasse questo nome.

Mercurii 24 *Maii* 1606 *in Rota Cordubensi* . . . . Haec Rota vocatur *Cordubensis* quia *D. Don Andreas Fernandez de Corduba Rotae olim Auditor,* nunc Episcopus Pacen., illam introduxit ante diem Sanctissimi Corporis Christi, loco illius, quae fiebat post ipsum diem, quia in vigilia Rotae Auditores interveniunt in Cappella, et in die in processione, unde nec in vigilia potest informari,

nec in die videri bene causae propter impedimentum processionis.

La Festa della Presentazione di Maria Vergine si computa tra le feste di Palazzo.

Die Mercurii 16 *Novembris* 1605 *D. Penia Decanus* dixit DD. quod die lunae sequenti, quae erat 21 ejusdem mensis, poterit fieri Rota, et non oportebat expectare usque ad diem 26 ejusdem mensis, quia festum Praesentationis Beatae Virginis non reperiebatur annotatum inter festa Palatii: fuit responsum, quod semper vidimus computari festum praesentationis inter festa Palatii, ex quo san. me. Gregorius XIII mandavit illud celebrari sub duplici officio, et semper vidimus ita servari in Rota, et nil mirum si non reperitur annotatum in festa Palatii, quia ante dictum ordinem Gregorii non erat festum Palatii, sed solum Capitolii.

La Rota vuole che apparisca sempre dagli atti la giustizia della sentenza.

Afflict. dec. 28 tenet, quod sententia sustineatur etiam quod ex actis non justificetur, quia Judex potuit aliunde se informare. Contrarium servat Rota, quia justitia hujus Tribunalis requirit, ut semper appareat de justitia sententiae ex actis. *Chissanen. decisi.* 179 *in manusc.* et facit *decis. Caes. de Grass.* 2 *de solut. num.* 6 *et* 10. Ita admissum in causa *Romana bonorum de Ceulis* 21 *Julii* 1606 *coram D. Marcomontio in Congregatione.*

Nella prima Rota, in cui si leggono le Costituzioni, non si tratta di affari ec.

Stylus Rotae se habet, quod dum post vacantias prima vice Auditores veniunt ad Rotam, et leguntur Constitutiones, non agitur de negociis, nec etiam admittuntur motus-proprii, qui praesentantur a novis Auditoribus, prout fuit servatum de hoc anno, quia non fuit admissus motus-proprius R. P. D. Cavallerii, nisi tamen urgeat aliqua necessitas. Et in sequenti Rota non servantur termini, prout est de stylo antiquo, et sic fuit servatum de hoc anno 1606

Non si dà assoluzione se dagli atti non apparisce appunto della scomunica.

Lunae 20 *Novembris* 1606 *in causa Maceraten. coram me*, Rota noluit concedere absolutionem ab excommunicatione etiam quod adesset mandatum ad petendam dictam absolutionem, ex quo in actis non constabat de aliqua excommunicatione, unde deficiente materia non datur absolutio. Neque facit quod credatur dicenti se esse excommunicatum, et petenti absolutionem, quia haec procedunt in foro poli, secus in foro fori.

Sarà da ascoltarsi lo scamunicato ancorachè sia attore nella causa principale.

In Causa *Romana affictus* 20 *Decembris* 1606 fuit resolutum Joannem Baptistam esse audiendum, quia licet

fuisset excommunicatus in prima instantia, tamen cum prosequatnr causam appellationis debet audiri: *C. significarunt* 11 *et ibi glos. in verb. defensio, et Inn. in vers. et ita ex hoc est argumentum Abb. n.* 13 *vers. oppono* 2 *de excep.* ubi etiam qnod fit actor in causa principali.

Nasce in Rota la Sentenza, sebbene la causa non sia stata proposta col mezzo del dubbio.

Domini intelligunt *Bullam Pii Quarti*, 83 *in* §. *Auditor tamen*, ubi quod non feratur diffinitiva sententia, nisi causa in Rota proposita, et habitis votis Coauditorum, quod non sit necessario proponere causam per viam dubii, si materia non sit gravis, sed sufficit quod fiat verbnm in relationibus, et babeatnr tunc votum Dominorum. Ita in causa *Gerunden. argumenti* 30 *Januarii* 1607. *Lancellotto*, quam Rota secuta fuit in causa *Anconitana bonorum* 12 *Januarii* 1607 *coram R. P. D. Manzanedo.*

La Rota non suol tenere la Martiniana in principio della Terzeria. Donde trasse questo nome.

Regulariter prima Rota post Agnos solet fieri die Lunae post Dominicam in Albis: de hoc anno 1607 non fuit facta, quia erat festum Sancti Georgii Martyris, nec minus fuit facta die Mercurii, quia erat festum Sancti Marci, nec etiam diem Veneris, quia fuerunt factae exequiae Leonis XI, in quibus intervenit Summus Pontifex, prout semper solet intervenire quando celebrantur exequiae Antecessoris, et propterea D. Decanns ordinaverat,

Digitized by Google

quod die Jovis antecedenti informaretur pro die Sabbathi, quando enim alii dies, in quibus Rota solet fieri, sunt impediti. Rota ex Constitutione Martini V solet fieri in die Sabbathi, quae propterea vocatur *Rota Martiniana*, et fuit informatum, sed die Veneris in Cappella exequiarum Leonis, Domini dixerunt ore rotundo, quod non volebant intervenire in Rota, quia prima Rota nunquam solet fieri Martiniana, et de anno 1602 ita fuit servatum existente Decano Illustrissimo D. Cardinale Seraphino, nam prima dies Veneris Quadragesimae, in qua solet fieri, prout Rota erat dies festus, et Domini noluerunt facere Martinianam, sed ordinaverunt quod Rota fieret die Lunae sequenti. His auditis, D. Decanus dixit Dominis, quod facerent quod sibi placeret, et fuit ordinatum quod Rota fieret die Lunae, prout fuit facta, quae computabatur sub die 3 Aprilis.

Le dispute private degli Auditori non si sogliono fare in giorno festivo.

D. Scottus institit pro disputatione secreta pro prima die Maii, in quo celebratur festum SS. Apostolorum Philippi, et Jacobi: Rota dixit, 30 *Aprilis* 1667, quod non erat conveniens, quod in isto die, in quo celebratur festum de praecepto, et in die duorum Apostolorum fierent disputationes. *D. Scottus* se remisit, et etiam instantiam fecit cum submissione.

La Rota può conoscere se una causa civile pregiudichi alla criminale, senz'altra commissione.

Pendente causa *Faventina beneficii coram D. Justo,*

una ex partibus quaerelavit partem aliam super falsitate certae fidei. *D. Justus* 22 *Octobris* 1607 consuluit Dominos per memoriale, an posset cognoscere si causa civilis esset praejudicialis criminali absque speciali rescripto. Et Rota dixit, quod sic ex Bulla Pii IV, et videbatur *decisio Putei* 275 lib. 1. Idem fuit servatum *coram D. Pirovano de anno* 1615 *in causa Romana affictus, inter Dominos de Guicciardinis, et Pompilium de Cuppis. Decisio Putei est in Nov.* 268 *lib.* 1.

Per assolvere dalle Censure date in Curia v' è bisogno di cognizione di causa ec.

A censuris latis in Curia non datur absolutio nisi causa cognita, *Put. dec.* 41 lib. 1. In bonorem tamen foestivitatum datur cum reincidentia absque alia causae cognitione. Ad memoriale in causa *Tirasonen. Canonicatus* 5 *Novembris* 1607 *coram D. Scotto.*

Circa gli Auditori di Rota esaminati per ordine della stessa Rota.

In causa Salamantina stipendiorum 3 *Decembris* 1607 coram D. Lancellotto, fuit data depositio *D. Cordub.* olim Rotae Auditoris, qui simpliciter deponebat, quomodo negotium se habebat per extensum. Rota dixit huic dispositioni esse standum, quia quando mandat Rota ipsos Auditores examinari, non dantur interrogatoria, sed in manibus ipsiusmet Auditoris dantur articuli, qui illos evacuat deponente et scribente Notario, vel etiam sua manu scribendo per extensum, et ita habet stylus Rotae.

Digitized by Google

I Testimoni se sono nel distretto debbono venire in Rota; i vecchi ed i malati sono esaminati da un Notaro.

Quando testes sunt in districtu, Rota vult, quod veniant ad Urbem, si autem sunt senes, aut valetudinarii, Rota transmittit Notarium monitum, ut videat si sunt tales, et tunc examinet. Et ita fuit ordinatum, quod servaretur in Causa *Civitatis Castellanae*, *Jurispascendi* 14 *Decembris* 1607 *coram Domino Cavallerio.*

Un processo in idioma straniero, qualora consti della povertà, si pone in atti senza alcun'altra interpretazione.

Rota ordinavit, quod processus Hispanus poneretur in actis absque alia interpetratione, stante paupertate alterius partis, et quia pars sciebat linguam Hispanicam. Ad Memoriale *D. Sacrati,* in causa *Conchen. Beneficii de Valdè Judaeos* 19 Decembris 1607.

Si somministrano ai poveri le spese per la lite, quando vi sia presunzione di buon diritto.

Pauperes mulieres obtinuerunt sententiam ad sui favorem, et causa appellationis fuit commissa *D. Cavallerio,* cui dictae mulieres obtinuerunt rescribi cum clausula *subministratis expensis, prout de jure*: dictae mulieres instabant proponi dubium, pars adversa opponebat de non transportatione actorum. Rota dixit, quod pars rea, quae erat dives, daret aliquid pauperibus mulieribus pro transportatione actorum, quia alias propter paupertatem non va-

lebant transportare. Et maxime quia propter sententiam oriebatur praesumptio boni juris. Ad memoriale in causa *Romana Legati* 23 *Januarii* 1608 *coram D. Cavallerio, etc.*

Il Decano infermo per urbanità trasmette i suoi voti al vice-Decano etc.

D. Decanus non fuit in Rota, quia ei supervenit impedimentum infirmitatis, sed transmisit vota sua ad R. P. D. *Justum* Vicedecanum. DD. dixerunt, quod non debebat haberi ratio illorum votorum, quia habetur tantum ratio votorum DD., qui in Rota sunt praesentes, licet DD. dixerint, quod D. Decanus potius ex urbanitate quam ut ratio haberetur suorum votorum, illos ad Rotam transmiserit.

Per stile rotale si deputa l'interprete comune ex officio.

In causa *Sabinen.* Decimarum *diei* 12 Maii 1608 *coram me*, Rota voluit, quod deputaretur interpres communis ex officio, quia hodie ita Rota putat ad tollendas cavillationes interpretum.

La prima Rota di Ottobre si fà ancora di Mercoldì, sebbene tal giorno propriamente non sia rotale.

In Congregatione facta in Sapientia fuerat dictum, quod Rota prima fieret die 3 Octobris, quia non videbatur congruum, quod fieret die Mercurii prima Octobris,

quia dies Mercurii proprie non erat dies Rotalis, sed in defectum dierum Lunae et Veneris; tamen quia fuit respectum, quod de anno 1602 die 2 Octobris Mercurii fuit prima Rota, et de anno 1603 pariter Mercurii 1 Octobris fuit prima Rota, D. Decanus missit Bidellum ad Dominos ad effectum quod accederent ad Rotam die Mercurii 1 Octobris, prout accesserunt, et D. Cavallerius habuit orationem, qui etiam equitavit, prout D. Marcomontes, et R. P. D. Lancellottus, et ego fuimus deputati, ut curam haberemus pro accommodando loco Rotae, nobis assignato subtus salam Clementinam.

Il Decano della Rota dà il mandato decretato dalla Rota innanzi un' altro Auditore, se per sua infermità non lo può dare. Si deve prima stendere la decisione, e poi dare il mandato.

In ultimis audientiis hujus anni fuerat resolutum in causa *Ariminen. bonorum*, Balachis dandum esse mandatum de manutenendo coram D. Sacrato, sed quia idem D. Sacratus fuerat infirmus, et non poterat extendere decisionem, 13 Octobris 1608, pars recursus habuit ad Rotam petendo, quod R. P. D. Decanus juxta solitum daret mandatum de manutenendo stante impedimento D. Ponentis. Rota dixit cum prius debeat extendi decisio juxta Constitutionem Pii Quartii, quod propterea R. P. D. Decanus habitis votis DD. a d. Ponente ipse extenderet decisionem, et postmodum daret mandatum de manutenendo, quia negotium non patiebatur dilationem. Ad memoriale coram Decano.

Digitized by Google

Perchè e quando la Rota incominciò a congregarsi nel Monastero della Pace.

Qnia ut posset construi facciata Basilicae S. Petri necesse erat demolire certam partem babitationis adhaerentis loco, in quo Domini conveniunt pro facienda Rota, et quia poterat dubitari, quod locus ipse Rotae aliqnod posset pati detrimentum, ideo S. D. N. Paulus V. ordinavit, qnod donec accommodaretur locns de novo Nobis assignatus, Rotae fierent in Monasterio Pacis, pront fuit coeptum eas fieri *Lunae* 10 *Novembis* 1608.

Il Decano ringrazia il Pontefice per il luogo assegnato al Tribunale. — Campanella degli Auditori.

Mercurii 7 *Januarii* fuit prima Rota memorialium post Reges, et R. P. D. Decanus, juxta ordinem sibi datnm a Rota, dixit, qnod egit gratias nomine Tribunalis S. D. N. Paulo V. pro mansionibus Nobis assignatis in Palatio pro faciendis Rotis, et obtinuit, quod mantiones ampliarentur assignatis Nobis aliis mansionibus, et quod possemus apponere campanulam extra funestras pro faciendo signo, ut Mansionarii Sancti Petri possent pulsare campanam majorem in fine Rotae juxta solitum antiquum.

Principio delle dispute alla Cancelleria

Quia demoliebantur fabricae super loco Rotae antiquae, non erat conveniens, qnod disputationes fierent in sala antiqua Rotae, maxime quia ex diversis lignaminibus

erat plena, unde, cum deberet fieri disputatio D. Diomediis Varesii Advocati Concistorialis electi, petierunt a Rota quo loco deberet fieri disputatio. Rota dixit, quod si in palatio Apostolico ipsi offerebant salam nostram, quae tamen videbatur angustam; si alibi in d. palatio, quod ipsi consulerent Sanctissimum, si extra Palatium in Ecclesia S. Eustachii, prout antiquitus fieri solebant, et non alibi, et praesertim in Sala Studii. Advocati intellecta mente Rotae iverunt ad Sanctissimum, qui noluit disputationem fieri in Ecclesia, et persuaserunt ejus Sanctitati quod deberet fieri in Sala Studii. Rota hoc intellecto aegre tulit, et misit duos ex senioribus ad Sanctissimum, nempe D. Decanum, et D. Lancellottum, qui ei significarunt indecentiam loci, et hae disputationes fierent in loco ubi pueri scholares suas faciunt, et propterea Sanctissimus mandavit etiam Rota proponente, quod fierent in Cancelleria Apostolica, quia, licet sit domus Vicecancellarii, est tamen domus Papae, et locus publicus Cancellarii, et ita retulerunt praedicti duo Domini fuisse ordinatum 26 *Januarii* 1609.

Il Popolo Romano domanda al Decano che non si faccia la Rota nel giorno di S. Francesca Romana.

Veneris 6 *Martii* 1609 in prima Rota memorialium Quadragesimae D. Decanus dixit, quod D. Tiberius Astallius Patritius Romanus nomine Inclyti Populi Romani ab eo petierat, quod die Lunae sequentis, quae computabatur sub die 9 ejusdem Mensis Martii, non fieret Rota, qui erat dies foestus S. Franciscae Romanae nuper canonizzatae, et quia Gubernator Urbis, et A. C. ita promiserant facere, et etiam monebantur capita artium ad hoc ut tota Civitas

hoc foestum celebraret.... Fuit ordinatum, quod nihil innovaretur.

Del funerale che si faceva all' Auditore di Rota defunto.

Die Lunae 13 *Octobris* hora sexta noctis 1609 obiit R. P. D. *Justus* Rotae Auditor Vicedecanus, nec non et regens Poenitentieriae Florentinus de Civitate Collensi, die Martis sequentis, quae computabatur sub die 14. Rotae Auditores convenerunt ad ejus domum pro funere ejus ducendo intimante hoc Bidello cum schedula Decani, in qua continebatur, et quae indumenta portare deberent sub his verbis: *Rogantur D. M. hodie* 14 *Octobris hora* 23 *accedere ad domum ho: me: R. P. D. Justi cum Mantellone, et Capuccio, et pileo pro ejus funere ducendo. Servus Franciscus Penia.* Nec non et convenerunt Advocati Concistoriales. Cadaver induitur Rocchetto, et Mantellone, et Capuccio, et ad pedes ponitur pileus, qui portatur cum Mantellone dum equitant. Auditores Rotae absque Rocchetto, sed cum Mantellone, et Capuccio, et pileo solito deferri dum equitatur, interveniunt funeri, et corpus concomitantur, nec non et idem faciunt Advocati Concistoriales cum suo Mantellone, et Capuccio. Interveniunt etiam omnes advocati: et Procuratores magis domestici Auditoris defuncti acceperunt Rotae Auditores, et alios. Intervenit etiam Rotae Bidellus, cum alio Cursore, qui concomitabantur Auditores, quando ingressi fuerunt domum defuncti, et incedebant ante Auditores dum corpus deferebatur ad Tumulum. Auditores quando ingressi sunt domum defuncti steterunt ante pedes cadaveris, et illud asperserunt aqua benedicta, et alias Ego vidi, quod dicebant orationem: *Absolve quaesumus Domine etc.*

Digitized by Google

Coccino ottiene il possesso del Decanato di Rota.

Ego Jo. Baptista Coccinus Venetus hac *die 7 Novembris* 1612 Mercurii in principio Rotae sedi ad locum Decani, et habui oratiunculam his verbis: *Reverendissimi PP. et Domini mei. Dei munere et beneficio temporis Decanatum Rotae sum assecutus, amplissimis PP. W. ob virtutum merita longe magis quam mihi debitum. In hoc munere obeundo duo mihi praecipue erunt praestanda. Alterum, ut quantum in me erit, curem, ut Tribunal istud Orbis Terrae gravissimum Justitiae dicatum Ausylum ipsis Justitiae re et nomine sit, prout hactenus fuit. Alterum vero ut benevolentia illa, et concordia conservetur, quam majores, quasi haereditariam nobis reliquerunt. Habeo quos seguar viros praeclarissimos Saraphinos et Pamphilios non sanctitate minus quam doctrina praecellentes, quorum memoria in benedictione sit. Habeo novissime Franciscum Penia, nulla non laude celebrandum virum illum pium, ad cujus judicium viduae, pupilli, miserabilesque personae quasi suo jure confugiebant. Reliquum est ut Paternitates Vestrae sciant, quod ego ita semper me geram, ac si in novissimo loco sederem, cognosco enim vos, morum sanctitate spectabiles, doctrinae gloria praecellentes.* Quibus verbis accommodate respondit R. P. D. Alphonsus Manzanedo de Quignones Hispanus, qui erat antiquior ex praesentibus in Rota.

Le Sentenze in Rota non si moltiplicano.

In hac Rota fuit dictum DD. Junioribus, quod stylus Tribunalis est, quod sententiae non multiplicantur; et ita fuit ordinatum, quod servaretur in causa *Lucana Mo-*

lendini, et alia *Romana dotis coram D. Verospio*, in quibus causis fuerant resoluti certi articuli particnlares, et petebatur, qnod super illis pronunciaretur *Lunae* 26 Novembris 1612.

La Rota alcune volte, ancorchè stesa la decisione, comanda che le parti si concordino etc.

Rota aliquando, etiam extensa decisione, mandat partes concordari, et quomodo, et reproponitur decisio. Sic fuit factum in causa *Romana*, *annulli*, *hodie* 16 *Novembris* 1615 *coram D. Dunozzetto*; nam 28 *Junii* 1610 *coram recol. mem. Francisco Penia*, tunc Decano Antecessore meo, fuerant appositae in decisione rationes utriusque partis, et postea conclusum pro concordia, et hodie, reproposita causa, Rota stetit *in decisis*.

La parte che nega di rispondere, per stile della rota non si ha per confessata ma si costringe colle censure.

(*) Nota quod Rotae stylus se habet qnod quando pars non vnlt respondere positionibns, non habet illas pro confessis, sed cogit per censuras ad respondendum, et ita fnit ordinatum D. Cavallerio quod servaret in causa *Romana*, *Census*. 3 *Decembris* 1607.

Non si citano le parti nei giorni festivi.

(*) *Venerii* 11 *Januarii* 1608 fuit facta Rota in Monasterio Pacis, quia ex quo Tyberis intnmescebat non po-

terat fieri ad S. Petrum. Die Lunae 14 *Januarii* non fuit facta Rota, quia propter intumescentiam Tyberis, quae duravit per totam diem 10. die 12. Et sic die Sabbathi non fuit informatum, et die 16, quae erat dies Rotae post festum Cathedrae, quod cadebat in die Veneris, paucae causae fuerunt propositae, quia propter dictam intumescentiam non fuerunt citatae partes, et licet fluvius coeperit decrescere die Dominico, ita ut partes potuissent citari, non licebat tamen propter foestum.

La Rota non incomincia le Terziarie nelle Martiniane.

(*) *Die* 22 *Februarii*, quae erat prima dies Veneris Quadragesimae non fuit Rota, quia erat dies festus Cathedrae S. Petri Antiochiae, nec fuit facta die Sabbathi Martiniana, quia Rota non solet incipere tertiarias cum Martinianis, prout fuit servatum de anno 1602, in hac eadem Tertiaria post Pascha, ut habes lib. 1 has. Decis. et de anno praeterito in Tertiaria post Pascha, ut habes annotatum in hoc eod. lib. 3.

Lo stile Rotale circa i Notarii sospetti.

(*) Quando pars recusat omnes Notaros suspectos, aliquibus exceptis, Rota scribit Judicibus remissorie, ut eligant Notarium sibi bene visum; et ita se habet stylus Rotae, et ita fuit ordinatum in causa *Calagurnitana, Decimarum*, 18 Maii 1607 coram R. P. D. Jacobo Cavallerio.

Digitized by Google

A chi appartengano le spese circa l' interpretazione del processo.

(*) Stylus Rotae se habet, quod si una ex partibus facit interpretari processum, et alia pars petit, quod revideatur, si in interpretatione adsunt errores, revisio fit sumptibus illius partis, quae interpretari fecit, si vero non adsunt errores, sumptibus illius partis, quae voluit revidere. In causa *Toletana,* decimarum, de Lucillis. 6 *Junii* 1607 coram D. Ludovisio.

(*) Gli articoli segnati coll' asterisco sono affatto inediti.

Digitized by Google

FOGLIO ROTALE

ROTA (1)

Diei 13 *Martii* 1623

—

inter N. N. N. N. Proc.	R. P. D. Dunozzetto Romana=Venditionis.	et N. N. N. N. Proc.
inter N. N. N. N. Proc.	R. P. D. Tanaglia Veliterna = Jurispatronatus.	et N. N. N. N. Proc.
inter N. N. N. N. Proc.	Coram me Bononien = Laesionis.	et N. N. N. N. Proc.

Per le cause de' Memoriali è la metà più piccolo.

(1) Quando occorre, — *Rota Memorialium*, e così ancora — *Congregatio Rotalis* —.

VOTO ROTALE

R. P. D. Meo Coccino — ROMANA
Lunae, 3 Martii 1620 — *Jurispatronatus.*

Dub. An sit standum vel recedendum a decisis.
Resp. Recedendum a decisis.

(Quì il Ponente fa la sua firma.)

(Seguono in latino le ragioni).

Atque ita etc. Salvo etc.

Nella cause commerciali, siccome non vi è dubbio, si dice soltanto - praepositae quaestioni respondeo. -

Digitized by Google

DIARIO ROTALE

ROTA (1)

Diei 5 *Aprilis* 1620

—

R. P. D. Coccino — *Romana* — Laesionis — inter N. N. — Negative in omnibus.
— *Tolentina* — Jurispatronatus — inter N. N. — Utatur jure suo.
— *Eadem* — inter eosdem — Nihil.

R. P. D. Verospi — *Albanen* — Immissionis — inter N. N. Esse locum immissioni favore N. N.

R. P. D. Dunozzetto — *Ferrarien* — Dotis — inter N. N. — Affirmative juxta modum: modus est etc.

(Dopo le cause decise vi si aggiungono, occorrendo, l'ammissione fatta in quella Rota di alcuno Auditore ajutante o segreto, così la morte, ed altre cose.)

(1) Ovvero — *Rota Memorialium*, o *Congregatio Rotalis*.

NOTIZIA LETTERARIA

A rendere per quanto è possibile più utili queste notizie del Sagro Tribunale della Rota, s'è creduto opportuno di rapportare qui in fine un catalogo di quelle opere che più o meno direttamente lo riguardano, e che possono considerarsi come i pochi e soli documenti pubblici rispettivi al sagro Auditorio. Eccettuato il Bernino, che tratta della Rota un poco ex professo, ed in qualche parte il Tanaglia ancora, gli altri sono piuttosto raccoglitori delle Decisioni di essa, che storici. Pure quelli autori ch'è sembrato di scegliere, tra tanti compilatori di Decisioni, presentano una qualche utilità storica, sia per l'antichità delle medesime decisioni, sia per ciò che queste contengono in diversi punti. I trattatisti poi si pajono di un certo profitto per rispetto ai modi dell'antica procedura. Finalmente le poche opere moderne, sebbene ristrette sieno le notizie che contengono rispetto al nostro Tribunale, nullameno, per la critica con cui sono presentate, formano un buon criterio di verità, e confermano molte delle cose dette anteriormente da altri con minore esattezza e ragione.

Del rimanente una attenta ispezione delle mentovate opere potrà senza dubbio convincere i leggitori della ristrettezza letteraria su la presente materia, e soprattutto si persuaderanno di una necessità, che assai facilmente si manifesta, di profittarsi cioè di tante notizie incomposte e gittate alla rinfusa per formare veramente una storia dei Tribunali di Roma, non meno che di quello della Rota.

Sappiamo per certo che il chiarissimo Signor Dottor D. Enrico Bangen, Segretario del Vescovo di Münster,

Digitized by Google

ha impreso a pubblicare appunto una completa notizia di tutti i Tribunali di Roma. Siamo dolenti che l'opera del nostro illustre amico non la sia giunta ancora in Roma per poterla mettere qui in capo della nostra notizia letteraria, persuasi che il lavoro tedesco sarà eccellente, sia in riguardo alla dottrina ed all'ingegno dell'autore, sia in generale per quella attitudine comune degli spiriti Alemanni di nulla dire senza ordine, e senza somma critica.

OPERE ANTICHE

Bernino Domenico — Il Tribunale della S. Rota Romana. Roma, 1717.

Bichius Coelius — Decisiones S. Rotae Romanae. Romae, 1671.

Blancus Franciscus — Elencus sive index Decisionum S. Rotae Romanae in libris impressis per Dioeceses extensarum, et post indicem J. B. Cantalmati editarum. Cui adduntur Catalogus Auditorum earumdem Decisionum, Compendium Authorum librorum praedict. Romae, 1687.

Cantalmaj. Joannes Baptista — Selectanea rerum notabilium ad usum Decisionum Sacrae Rotae Romanae in libris impressis per Dioeceses extensarum. Romae, 1639.

Idem — Syntaxis Sacrae Rotae Romanae Auditorum, cum ipsorum qualitatibus. Romae, 1639.

Coccinus Joannes Baptista — Decisiones in unum collectae a Dominico de Zaulis. Romae, 1672.

Cohellius Jacobus — Notitia Cardinalatus, in qua nedum S. R. E Cardinalium origine, dignitate, praeminentia et privilegiis, sed de praecipuis Romanae Aulae officialibus pertractatur. Romae, 1653.

Gomez Ludovicus — Commentaria in Regulas Cancelleriae.

Idem — Decisiones, Lugduni, 1623.

Hittorpius M. — De divinis Catholicae Ecclesiae Officiis, ac Ministeriis. Coloniae, 1568.

De Luca, Cardinale — Opere, Roma, 1682 sqq.

Marchesanius Joannes Baptista — De sententiarum speciebus. Romae, 1583.

Idem — Praxis Commissionum ac rescriptuum. Romae, 1615.

Mandosius Quintilianus — Commentaria in Regulas Cancellariae. Venetiis, 1584.

Neviranus Joannes — Index omnium librorum in jure tam pontificali quam civili passim editorum per Ludovicum Gométium locupletatus.

Plettenber Hunoldus — Notitia congregationum et tribunalium Curiae Romanae. Hildesii, 1693.

Rasponius Joannes — Constitutiones et Decreta synodalia. Forolivi, 1692.

Ridolfinus Petrus — Praxis recentior de ordine procedendi in Judiciis in Romana curia. Augustae Perusiae, 1650.

Saravia Ludovicus — De Jurisdictione. Romae, 1624.

Scaccia Sygismundus — Tractatus de Judiciis Causarum Civilium, Criminalium, et haereticarum. Venet., 1663.

Idem — Tractatus de sententia et rejudicata. Romae, 1628.

Idem — De appellationibus. Venetiis, 1667.

Tanaglia Joannes — Urbis et Orbis supremi Tribunalis monumenta, sive de sacrae Rotae Romanae Auditorio, ejusque decisiones. Liburni, 1654.

Vantius Sebastianus — De nullitatibus processuum et sententiarum. Venetiis, 1556.

Vestrius Octavianus — Practica in Romanae Aulae Actionum et judiciorum mores introductionem continens, cum annotationibus Nicolai Antonii Gavantii. Coloniae Agrippinae, 1697.

Digitized by Google

OPERE RECENTI

Merkel Joannes — Documenta aliquot quae ad Romani Pontificis Notarios et Curiales pertinent. (Ex libris manuscriptis edidit.) Vedi Archivio Storico, N. 19 dell'Appendice, pag. 129 sqq.

Ranke L. — Histoire de la Papautè, pendant les seizième et dix-septième siècles. Traduite de l'allemand par M. J. *Haiber* = Paris, 1838. Tom. IV.

Romische Briefe von einem Florentiner. Lipsia, Brockaus 1840 2 vol. 12 — Neue Römische, etc. Lipsia, 1844 2 vol. in 12.

Savigny — Storia del diritto romano nel medio evo = Vedi l'Ediz. Tedes. e la trad. Francese fatta ultimamente.

Voigt Giovanni — Ragguagli di Roma nel secolo XV degli Ambasciatori dell'ordine Teutonico di Prussia. Archivio Storico Italiano — Appendice - Tomo III pag. 513.

FINE

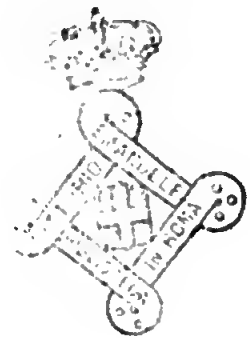

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

CAPO I.

DEL SAGRO AUDITORIO DELLA ROTA.

Carattere del S. Tribunale della Rota — Delle sue Decisioni — Chi siano gli Auditori di Rota — Le catacombe — L'episcopio del Laterano — I cubicularl — I Cappellani — I maestri della romana chiesa — Gli Auditori di Rota — La parola Rota — Variazione de' nomi — Integrità di essi Auditori — Autorità in che crebbero presso i regni cristiani — L' Inghilterra, e la Germania — S. Agostino Vescovo di Cantorbery — Scienza particolare degli antichi auditori — Numero — Presentazioni di alcune città, o Stati — Venezia — Paolo Paruta lo storico — Ducato di Milano — Francia — Germania — Spagna — Bologna — Ferrara — Perugia — Firenze — Potere uguale degli auditori — Il Decano — Sue incombenze — Formalità d' ammissione — Disputa — Esame — Apertura del tribunale — Cavalcata — Stile recente — Luoghi di giudicare — Aula lateranense — Vaticano — Quirinale — Giorni fasti e nefasti — Martiniana — Cordubense — Ferie. . . . . Pag. 9

CAPO II.

DELLO STUDIO ROTALE.

Importanza della materia a trattarsi — Intendimento degli Auditori nel costituirsi i studi — Paragone collo stesso Auditorio — Quando i studi incominciarono? — Bolla di Urbano VIII. — Significazione della parola studio — Il tribunale considerato nello studio — Prima sera di studio — Il Registro — Il Diario Rotale — Divisione delle cause — Esame di esse — Ristretti — Prima mattina di studio — Foglio — Relazione — Discussione — Informazioni — Seconda mattina di studio — Conferenze coll'ajutante — Studio delle risposte — Nuove relazioni e discussioni — Voti — Maniera di portarli in Tribunale — Conclusione . . . . . » 26

Digitized by Google

CAPO III.

DEGLI AVVOCATI, DEI PROCURATORI E DE' NOTARI ROTALI.

Chi siano coloro che han che fare col sagro Tribunale. — Le parti — Idea generale de' patrocinatori — Avvocati — Rotali — Concistoriali — Esperimenti e formalità — Informazioni e ringraziamenti — Albo degli Avvocati — Diritti de' segreti di Rota — Procuratori — di Collegio — Rotali — Notari — Loro variazioni — Le tasse . . . . . » 38

CAPO IV.

DELLA TRATTAZIONE DELLE CAUSE AVANTI LA ROTA.

Ragione del presente capo. — Materia a trattarsi — Sua utilità — Scrittori di essa — Il Ridolfino — Sue opinioni — Le commissioni rotali — Loro natura — Uffici revisori delle commissioni — Cagioni che le tolsero — Citazioni — Scelta del Ponente — Concordazione de' dubbi — Diverse specie di dubbi — Tempo per scrivere le difese — Numero de' fogli — Distribuzioni — Sottoscrizioni al ponente — Contegno nei difendere — Multe — Informazione — Le parti — Risposte — Allegazioni di sospetto — Remissorie — Compulsorie — Accessi — Giudici in parti — Attentati e loro revoca — Sequestri — Economi — Ordini de manutenendo — Modo di praticar queste cose . . . » 45

CAPO V.

DELLA GIUDICATURA DELLE CAUSE NEL SAGRO AUDITORIO DELLA ROTA.

Gli auditori di Rota nel tribunale — Luoghi di adunanza — Orario — Il sagrificio della Messa — Maniera di sedere antica e recente — Non si differenziano tra loro — Maniera di dare e di raccorre i voti — Nelle rote de' memoriali? — Chi principia a proporre le cause — Rote pari e dispare — Dei dubbi che si possano proporre — Relazioni dei Ponenti — Voti dei corresponsali — Rescritti — Maggioranze de' voti — Maniera di scrivere i rescritti — Consegna de' voti — Differenze tra i rescritti — Dilazioni e loro qualità — Rescritti di concordia

— Il quinto, il sesto ed il settimo voto — Voto generale — Rescritti de' Memoriali — Modi aggiunti ai rescritti — Spedizioni delle cause — Esperienza — Alcuni casi speciali — Nuove udienze — Specialità — Decisioni rotali — Loro natura ed autorità — Loro composizione — Riflessioni su di esse — Primi collettori di Decisioni — Prime stampe di esse — Metodo che seguitarono nei raccoglierle — Sentenze rotali — Minute di esse ed esame — Sottoscrizione — Maniere di promulgarle — Appelli — Modi antichi e recenti d' interporsi — Le tre conformi Sentenze — Specialità — Tempo pro Apostolis — Lettere dimissoriali — Accoppiamento de' dubbi — Riflessione sul giudicare degli auditori ne' gradi di Appello — Esecutoriali — I quattro termini — Condiscendenza in casi speciali — Pubblicazione delle remissorie e delle esecutoriali — Declaratorie — Riserbo del tribunale in simili materie — Dilazioni — Assolutorie — Dubbio su di esse — Forza secolare — Se i frutti si comprendano nella condanna — Spoglio e attentato — Specialità — Poveri — Spese — Tassazione — Modera di esse — Qualità delle medesime — Altre cose che concedono gli Auditori — Altre che ne possono domandare i patrocinatori e le parti — Conclusione . . . . . » 55

ARGOMENTI DELLE BOLLE PONTIFICIE

Uffici degli Auditori, e dei Notari — Statuti per gli auditori della Rota, e per gli ufficiali — Giurisdizione degli Auditori della Rota nel conoscere le cause — Riforma del Tribunale della Rota — Che le cose fatte in Rota non si manifestino — Del Decanato della Rota — Scioglimento di alcune differenze sorte tra gli auditori — Del numero degli Auditori — Vaca un posto nella Rota se un' auditore si promuova ad una Chiesa — Le lettere apostoliche si spediscano gratuitamente per gli Auditori — Privilegi degli auditori di Rota — Esenzione da Gabelle particolari — Comunicazione, e conferma de' Privilegi — Indulto degli auditori di Rota di portare il rocchetto — Creazione degli Auditori di Rota a Suddiaconi Apostolici — Deputazione degli Auditori di Rota alla Custodia de' Palli — Confermazione di tutti gli antichi privilegi. Ripristinamento dell' antico metodo nel caso della parità dei suffragi. Ordinazioni circa la commissione nelle cause meno gravi, e intorno le persone addette al medesimo Auditorio — Confermazione della cedola del Motu-proprio di Clemente XIII intorno ai privilegi degli Auditori di Rota — Facoltà data da Sisto V a Venezia di presentare un'auditore, e confermata da Clemente XIII — Si concede agli Auditori di Rota di portare il Rocchetto nelle

Digitized by Google

cappelle, e nelle funzioni. Distinzione tra le cause rotali e le Prelatizie. Demarcazione dei diritti di scrivere del notari, e degli Atti loro. Nuovo metodo da osservarsi nell'auditorio della Rota per la più sollecita spedizione delle cause — Dei Notari della Sagra Rota — Si restituisce il Collegio dei Notari della Rota nell'antico stato, e nuove leggi statuisconsi a maggior decoro del Tribunale, e per sicurezza de' litiganti — Degli Avvocati e de' procuratori

APPENDICE.

Formalità di Ammissione — Ragguaglio della Rota degli Ambasciatori dell'ordine Teutonico di Prussia — Lettera di S. Gregorio Papa a S. Agostino vescovo di Cantorbery — Due decisioni sopra alcuni incidenti nella Causa di Enrico VIII — Elenco di Auditori di Rota.

Scritti inediti del Coccino; Module del foglio, del voto e del diario rotale, e notizia letteraria . . . . . » 81

IMPRIMATUR
Fr. Th. M. Larco S. P. A. Mag. Socius

IMPRIMATUR
Fr. Ant. Ligi Icon. Vicesg.

Reg 2017982

Digitized by Google

Digitized by Google

OPERE COMPLETE

CHE TROVANSI VENDIBILI NELLA TIPOGRAFIA DE' FRATELLI PALLOTTA

IN PIAZZA COLONNA

Bondini G., Memorie Storiche risguardanti la Sagra Rota Romana, un vol. in 8 . . . . . Sc. — 50

Raccolta di Teoremi legali concernenti la Contabilità applicata, volume unico in 8 massimo . . . » 1 —

Decisiones Sacrae Rotae Romanae Coram R. P. D. Theodulpho Mertel, vol. unicum in 4 gr. . » 1 50

Corografia di Roma, ovvero Descrizione, e Cenni Istorici de' suoi monumenti colla Guida ai medesimi mercè di linee stradali corredata di Elenchi, vol. unico in 8 . . . . . » 1 —

Discorso Filosofico sulla celebre questione, se gli Uomini mancano più spesso alla fortuna, o la fortuna agli Uomini dell'Abate M. U. S., Opuscolo in 8 . . . . . » — 10

Notizie Storico-Tecnico-Scientifiche in proposito dell' illuminazione a Gas in Roma . . . . . » — 10

Notizie Storico-Tecnico-Scientifiche sui Telegrafi aeri ed elettrici . . . . . » — 15

Manuale di Esercizi divoti volgarizzati dal latino dal professore Giuseppe Gigli . . . . . » — 50

Esercizj divoti di Maria Vergine Addolorata e ad alcuni Santi e Beati dell' Ordine dei suoi Servi, in 16 . . . . . » — 07 1

IN CORSO D' ASSOCIAZIONE

Decisiones, Coram nunc Eminentissimo ac Reverendissimo D. Card. Petro Marini S. R. E.

Quest' Opera sarà divisa in Tre Volumi in 4 a due colonne, oltre il Sillabo Generale.

Si è pubblicato il primo volume

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google